

~~2-10~~
R. 5:

~~2-2~~
120.



STATUTI,
C A P I T O L I,
ET CONSTITUTIONI,
D E L L'ORDINE D'E

CAVALIERI DI SANTO STEFANO,
Fondato & dotato dall'Illustr. & Eccell. S. Cosimo
Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena,
Riformati dal Sereniss. Dux FERDINANDO Medici,
Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro
di detto Ordine.

Et approuati, & pubblicati nel Capitolo generale di
detto Ordine, l'Anno M D X C.

Con le facultà, indulti, & Privilegij concessi dalla Santità di
Papa Pio III. & da N. S. Sisto Papa V. & dal
suddetto foudatore.

Con la Tauola copiosissima delle materie, e Capitoli.



Ex Bibliotheca, quam
D. D. Vincentius Blas-
co Academiae Valenti-
nac Rector perpetuus,
eidem testamento legavit.

IN FIORENZA,
Nella Stamperia di Filippo Giunti. M D XCV.

CON LICENZA, ET PRIVILEGIO,

Tassato in Quattro Giulij sciolto.



DILECTO FILIO^o NOBILI VIRO COSMO MEDICES FLOREN T. Et Senaruim Duci.

Pius Papa Quartus.



I LECTE fili Salutem, & Aposto-
licam Benedictionem . Eximiæ
deuotionis sinceritas, & integra
fides, quibus in nostro , & Apo-
stolicæ ledis conspectu clarere di-
gnosceris, meritò nos inducunt,
vt te, quē speciali dilectione pro-
sequimur, tuosque posteros con-
dignis attollamus, honoribus, &
gratiosis fauoribus prosequamur.

Cum itaque, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu ad Dei
laudem, & gloriam, ac fidei Catholicæ defensionem. Marisq;
Mediterranei ab infidelibus custodiā, & tuitionem, nec non
posteriorum tuorum decus & honorem, cupias vnam Mili-
tiam sub certo approbato ordine per te eligendo, cum cōue-
nienti dote per te ex tuis proprijs bonis assignanda pro uno
Magistro, ac certo numero Militum ad instar aliarum mili-
tarum in Regnis Hispaniarum, vel alijs ritè institutarū in
Dominio tuo erigere, & instituere, si ad id nostra, & sedis præ
fatæ tibi de super licentia suffragetur. Nos huic tā pio, & lau-
dabili proposito fauorabiliter annuentes, teque vt deuotio
tua, & posteriorū prædictorum erga nos & sedem præsatā, eō
magis inualescat; quō te, & illes eiusdem sedis maiori munifi-
cētia noueritis amplexos, specialibus fauoribus, & gratijs pro-
sequi volētes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, no-
bilitati tuæ, vt ad Dei honorem & gloriam, & alios effectus
præmissos in tuo Dominio, ac loco & æde sacra tibi bene visis
vnā militiā sub Reg. S. Augustini, aut S. Benedicti, vel Cister-

A 2 tien.

tien. aut alterius approbati ordinis per te eligēdi, ac sub inuocatione, & cum insignijs tibi bene visis, decentibus postea priuilegijs, facultatibus & indultis à nobis, & sede præfata decorandam, cum dote conuenienti arbitrio tuo per te, vt præferatur, assignanda, pro vno Magistro, qui tu primus, quo ad viixeris, & pro tempore existens Floren. Dux esse debeat, ac certo militum nobilium, & alias iuxta dispositionem tuam qualificatorū numero sub tua, ac pro tempore existētis Magistri huiusmodi obediētia, ac per te tam à primūa erectione, quā alias occurrēte vacatione, ac per successores tuos Floren. Duces ipsius militiæ Magistros perpetuo instituendorū cū emisōne professionis ordinis huiusmodi, ac habitus susceptione, & capitulis, pactis, conditionibus, & stabilitimentis per te statuendis, alias tamen licitis, & honestis, ac sacris canonibus nō contrarijs, per nos & sedem præfatam postmodum approbandis, & confirmandis ad instar aliarum Militiarum in diētis Regnis Hispaniarum, vel alias ritè institucarum, sine tamen alicuius præiudicio, erigere & instituere, nec non pro militiæ, ac militū eorundem salubri directione, & felici regimine, quæcunq; statuta, & ordinationes similiter licita & honesta, ac contra libertatem ecclesiasticam non tendentia, etiā per nos, & sedem eandē approbanda condere, & edere, aliaq; in præmissis, & circa ea necessaria & opportuna facere liberè, & licetè valeas, plenam, & liberam, auctoritate Apostolica, tenore præsentium, licentiam, & facultatem concedimus. Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus, priuilegijs quoq; indultis, & literis Apostolicis quibusuis quorūcunq; Regiorum, & Dominiorum, militijs, illarumque administratoribus & Magistris, ac personis alijs, etiam ad Regū: Reginarum & aliorum Principum instantiam, aut etiam motu proprio, & Consistorialiter, vel alias quomodolibet concēsis, approbatis & innouatis. Quibus omnibus illorum tenores præsentibus pro sufficenter expressis habentes, illis alias in suo robore permanuris, hac vice duntaxat specialiter, & expressè derogatus, ceterisq; cōtrarijs quibuscunq;. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, Die prima Octob. 1561. Pontificatus nostri Anno secundo.

Cæ. Glorierius.


PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM D E I,

AD PERPETVAM
Rei memoriam



I s, quæ pro Religionis propagatione, & Fidei Catholicæ defensione, ac animarum salute prouidè facta esse noscuntur, vt firma perpetuò, & illibata persistant, libenter apostolici munimini robur adiçimus, ac illa de nouo cedimus, & desuper disponimus, prout Catholicorum Principum nobis, & Apostolicæ Sedi deuotorum pia vota exposcunt, & id in Domino conspicimus salubriter expedire. Dudum siquidem pro parte dilecti filij Nobilis Viri Cosmi Med. Florentiæ, & Senarum Ducis nobis exposito, quod ipse ad D E I laudem & gloriam, ac Fidei Catholicæ defensionem, Marisque Mediterranei ab infidelibus tutionem, ac posteritatis suæ decus, & honorem cupiebat vnam Militiam sub certo approbato ordine per eum eligendō cum dote competēti ex suis proprijs bonis assignāda pro uno Magistro, certoque Militum numero ad aliarum in Hispanijs, vel alibi rite institutarum Militiarum instar in eius Dominio erigere, & instituere, si sibi ad id nostra, & sedis prædictæ licentia suffragaretur. Nos præfato Cosmo Ducis, vt ad D E I honorem, & gloriam, aliosque effectus præmissos in dicto Dominio, & loco, ac æde sacra sibi bene visis vna Militiam sub Regula Sancti Benedicti, vel alterius approbati

A 3 ordi-



ordinis, ac sub invocatione, & cum insignijs, de quibus sibi videretur decentibus, postea priuilegijs, facultatibus, & indultis a nobis, & dictæ sede decorandam cum dote conuenienti per eundem Cosmum Ducem, arbitrio suo, ut præfertur, assignanda pro vno Magistro, qui videlicet ipse Cosmvs, quoad vixerit, & deinde pro tempore existens, Florentiae Dux esse deberet, & certo Militum per ipsum Magistrum pro tempore existentem, tam a primæua erectione huiusmodi, quam ex tunc deinceps perpetuo instituendorum, ac habitu regulari donandorum, & ad regularem ordinis huiusmodi professionem admittendorum numero sub eiusdem Magistri obedientia, ac cum pactis, capitulis, conditionibus, & stabilimentis per dictum Cosmum Ducem edendis, & per nos, & dictam sedem postmodum approbandis, ad aliarum Militiarum prædictarum instar, sine tamen alicuius præiudicio, erigere, & instituere, ac pro Militiæ Militumq; praefatorum salubri directione quæcunque ordinationes, & statuta per nos, ut præfertur, confirmanda condere posset, licentiam, & facultatem per alias nostras in forma Brevis literas concessimus. Cum autem, sicut accepimus, idem Cosmvs Dux omnipotentem Deum, vt Christianum decet Principem, honorare, proximo prodesse, vitamque beatam promereri desiderans, in immensa Maiestatis diuinae, ac gloriosissimæ Dei genitricis, semperque Virginis MARIAE, totiusque cœlestis Curiæ gloriam, & honorem eorundem literarum vigore vnâ sub Invocatione, & Protectione Beati Stephani Militiam Militum Sancti Stephani nuncupandorum sub Regula eiusdem Sancti Benedicti exercerit, & instituerit, illique nonnullos fructus redditus, & prouentus, ac bona præ eius dote assignauerit, volueritque quod eius Milites praefati in sua receptione charitatem, castitatem coniugalem, & obedientiam expressè profiterentur; charitatem nempe, cui tanquam solidæ basi Militia ipsa inniteretur, honorem Dei rebus vniuersis præponendo, sacre scripturæ præceptis parando, sedis prædictæ mandata seruando, pro fide Catholica pugnando, iustitiam colendo, pauperibus subueniendo, captiuos ab infidelibus vinculis recuperando, & finaliter sese ultro

ncos,

70


neos cuiusunque periculo pro Christianæ Religionis defensio
ne, & pro eius augmento, non solum facultates, sed & pro
priam vitam exponēdo: Castitatem vero siue pudicitiam, nul
lam aliam fœminam, præter propriam vxorem, carnaliter co
gnoscendo, obedientiā autem in omnibus sibi per Magistrū,
vel eius Locumtenentem, aliosuē militiæ superiores, iuxta il
ius ordinationes, & statuta iniunctis bono, & hilari animo
diligenter exequendis, ac pro salubri Militiæ, Militumque
prædictorū regimine, & perpetuitate quam plura Canones,
& Statuta, ac ordinationes super ipsorum Militum regula, su
per Militiæ statutis, & constitutionibus, super Militum offi
cio, ac professione, super Pœna transgressoribus Regulæ, Sta
tutorumq; inflingenda, super modo Milites ad professionem
recipiendi, illorum habitu, Ecclesia, & cultu Diuino, Ho
spitalitate, communi Thesauro, Capitulo Generali, Magno
Magistro, officijs, & dignitatibus Militiæ, Militum officio,
exercitio, & commendis, contractibus, alienationibus, & lo
cationibus, nec non prohibitionibus, & pœnis, ac super alijs
prouisionibus, rebusque ad diuini numinis cultum, Militiæ
decus, Religionis augmentum, & animorum salutem facien
tibus ediderit, atque fancuerit, prout in illis, varijsque capi
tulis desuper Italico sermone in uno Quinterno distinctè cō
scriptis, ac de nostro mandato per dilectum filium nostrum
Ioannem Baptistam tt. Sancti Clementis presbyterum Cardi
nalem Cicada nuncupatū diligenter examinatis, ac perlēctis,
& emendatis, ac per nos manu propria subscriptis plenius cō
tinentur. Nos præfati Cosmī Ducis pium, & laudabile
institutum, vt potè Fidei Catholicæ exaltationem, & alia pia
opera concernens plurimū in Domino collaudantes, nec
non erectionis, institutionis, statutorum, canonum, ordinā
tionum, & capitulorum, ac super illis confecti Quinterni præ
dictorum, & inde secutorum veriores tenores p̄æsentibus,
pro sufficienter expressis habentes, ac ipsum Cosmū
Ducem, quem speciali dilectione prosequimur, in hoc suo
laudabili Militiæ Christianæ promouendæ proposito con
soucre, ac specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volen
tes, Motu proprio, non ad ipsius Cosmī Ducis,

vel alterius pro eo nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra merita liberalitate erectionem, institutionem, assignationem aliaque omnia, & singula, Canones, statuta, ordinationes, & Capitula prædicta, ac prout illa concernunt, cætera in predicto Quinterno contenta, & inde sequuta, quæcumque Apostolica auctoritate tenore præsentium ex certa scientia confirmamus, & approbamus, ac illis perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adjicimus, nec non omnes, & singulos iuris, & facti defectus, si qui forsan interuererint in eisdem supplemus, & nihilominus potiori præcautela Militiam prædictam eisdem modo, & forma, quibus per ipsum Cosmum Ducem erecta, & instituta est, de novo ex simili scientia, eadem auctoritate, perpetuò erigimus, & instituimus, illique sic erectæ omnia, & singula, fructus, & alia mobilia, & immobilia, res, & bona illi per eundem Cosmum Ducem hactenus concessa, & deinceps, tam per eum, quam alios quoscunque licet concedenda etiam perpetuò applicamus, & appropriamus, nec non Canones, statuta, ordinationes, & capitula prædicta de novo statuimus, & ordinamus ac eundem Cosmum, & pro tempore existente in Florentiæ Ducem in Magnum Magistrum eiusdem militiæ cum honoribus, oneribus, prærogatiis, & facultatibus, quibus alij aliarum Militiarum dicta auctoritate confirmatur in Magistri inter suos milites quomodolibet vtuntur, fruuntur, & gaudent, similiter perpetuò constituimus, & deputamus, illique prædicta immutandi, & reformati. Ac alia quæcumque, ordinationes, & statuta ad eiusdem militiæ directionem facientia, licita, & honesta, ac sacris Canonibus minimè contraria, quotiens sibi videbitur, codendi facultatem concedimus, ac præmissa omnia, & singula valida, & efficacia fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & per milites fratres, & alias eiusdem militiæ, personas, aliosq; quomodolibet inuiolabiliter obseruari debere. Ac eosdem milites, & religiosos ab illis nullatenus resilire posse, sed ad illorum obseruationem teneri, & efficaciter obligatos fore, censurisque, & poenis Ecclesiasticis, ac etiam pecuniarijs ad id compelli posse. Et sic per quoscunque Iudiccs, quauis auctoritate fungentes, sublata eis, & eorum

& eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, & interpretandi fa-
 cultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere. Ac si secus
 super his à quoquàm quavis auctoritate scienter, vel ignoran-
 ter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. Quo
 circa venerabili fratri nostro Episcopo Amenin, & dilectis si-
 lijs Vicarijs Venerabilium fratrum nostrorū Floren. & Pisan.
 Archiepiscoporū in spiritualibus generalibus motu simili per
 Apostolica scripta mandamus. Quatenus ipsi, vel duo, aut
 vñus eorum, per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in
 eis contenta quæcunq; vbi, & quando opus fuerit, & quotiens
 pro parte dicti C o s m i , & pro tempore existentis Floren-
 tiæ Ducis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in
 premissis efficacis defensionis præsidio assistētes faciant aucto-
 ritate nostra præsentes literas, & in eis cōtentā huiusmodi fir-
 miter obseruari. Ac C o s m v m , & pro tempore existentem
 Florentiæ Ducem, nec nō Milites præfatos, ac singulos alios,
 quos ipsæ literæ concernunt, & concernent in futurum illis
 pacificè gaudere non permittentes, eos desuper per quoscun-
 que quomodolibet indebitè molestari, Cōtradictores quoſlibet,
 & Rebelles per censuras, & pœnas ecclesiasticas, ac alia op-
 portuna iuris remedia appellatione postposita compescendo.
 Nec non legitimis super his habendis seruatis processibus cen-
 suras, & pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggrauando. In uo-
 cato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis, nō
 obstantibus fœlicis recordationis Bonifacij PP. v i i i . præde-
 cessoris nostri, qua cauetur, ne quis extra suam Ciuitatem, vel
 Dioces. nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam die-
 tam à fine suæ Dioc. ad iudicium euocetur, seu ne Iudices à
 sede prædicta deputati extra Ciuitatem, vel Dioc. in quibus
 deputati fuerint cōtra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs
 vices suas committere, præsumant, & de duabus nō tribus die-
 tis in Concilio generali edita, & quibusuis alijs cōstitutioni-
 bus, & ordinationibus Apostolicis, ac quarumcunque alia ū,
 etiam hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Militiarum
 iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia
 roboratis statutis, & consuetudinibus, Priviliegij quoque, in-
 dultis, & literis Apostolicis, illis ac dilectis filijs illarum Ma-
 gistris,

gutris, conuentibns, & fratribus sub quibuscunque tenoribus,
 & formis, ac cum quibus suis etiam derogatoriarum derogato-
 rijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, nec non irri-
 tantibus, & alijs decretis, etiam motu, & scientia similibus,
 a consistorialiter, etiam per viam contractus, ac vniuersae le-
 gis, & ad Imperatorum, Regum, aut aliorum Principum in-
 stantiam, ac alijs quomodolibet concessis, approbatis, & iñ-
 nouatis, quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti de-
 rogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifi-
 ca, individua, & expressa, ac de verbo ad verbum, non autem
 per clausulas generales idem importantes mentio, seu quevis
 alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc
 scrupula foret, tenores huiusmodi præsentibus pro sufficien-
 ter expressis habentes, illis alijs in suo robore permansuris hac
 vice duntaxat specialiter, & expresse derogamus, contrarijs
 quibuscunque, aut si aliquibus communiter, vel diuisim ab
 eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excom-
 municari nō possint, per literas Apostolicas non facientes ple-
 nam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huius-
 modi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
 paginam nostrorum confirmationis, approbationis, adiectionis,
 supplicationis, erectionis, institutionis, applicationis, ap-
 propriationis, statuti, ordinationis, constitutionis, deputa-
 tionis concessionis, decreti, mandati, & derogationis in-
 fringere, vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
 attentare præsumpscerit, indignationem omnipotentis Dei,
 ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit in
 cursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incar-
 nationis Dominicæ Millesimo quingentesimo sexagesimo
 primo Calend. Februarij. Pontificatus nostri Anno III.

PRIVI.



PRIVILEGIA
FACVTATES, ET INDVLTA
A PIO III. PONT. MAX.

CONVENTVI, ET MILITIBVS
SANCTI STEPHANI CONCESSA
1562.




*Pius Episcopus Seruus Seruorum Dei,
ad perpetuam rei memoriam.*




LITVDO Diuinæ prouidentiæ nullis præscripta limitibus, nullis que terminis cōprehensa cœlestia pariter; & terrestria inscrutabili ratione disponit, & mortalium mentes ad ea, per quæ beneuolutia, & feruenti deuotione Catholicon Principum ad id tendentium, & quam in nos, & Romanam gcrere comprobant Eccle-

siam, mediante personarum quarumlibet sub regulari obseruantia degentium optata salus vndique proueniat animarū, diuinusque cultus suscipiat incremēta, incitat. Vnde nos, quibus meritis licet imparibus vniuersalis ecclesiæ regimen eadē est prouidentia creditum, iuxta sedis Apostolicæ officiū, pro eorū meritis dexterā in eos liberalitatis nostræ extēdere censemus, quo ipsi in perseverātia laudabilis operū feruentius animētur, quorū exemplo prouocati, ad similia facilius inducatur.




tut. Hinc est, quod nos dilectos filios nobilem Virum Cos.
 M V M Medicen. Florentiae, & Senarum Ducem, Magnum
 Magistrum Militiae Sancti S T E P H A N I sub regula S. Bene-
 dicti, & cōuentum eiusdem Militiae in Ducatu Florentiae per
 eundem C O S M O M D U C E M de licentia nostra institutae spe-
 cialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, eosdem, & eo-
 rum singulos à quibusuis, excommunicationis, suspensionis,
 & interdicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, & poe-
 nis a iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si
 quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsen-
 tium dumtaxat consequendum, harum Serie absoluente, &
 absolutos fore censentes M O T Y proprio', non ad eorum,
 vel alicuius pro eis nobis super hoc oblata petitionis instan-
 tiā, sed de nostra mera liberalitate omnes, & singulos ipsius
 Militiae milites, Priorē, ceterosque ministros ecclesiæ dicti
 cōuentus, & alias personas, etiam in sacrī, & presbyteratus
 ordinibus cōstitutas, etiam quæcunque, quotcunque, & qua-
 liacunque cum cura, & sine cura beneficia ecclesiastica obtinen-
 tes, eorumque beneficia, commendas, res, & bona quæcunque
 ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio,
 & potestate quorumuis Archiepiscoporum, Episcoporum,
 aliorumque locorum ordinariorum Apostolica auctoritate
 Ptenore presentiū ex certa nostra scientia pérpetuò eximimus,
 & totaliter liberamus, illosque dicto C O S M O D U C I , &
 Magno Magistro in spiritualibus, & temporalibus eis modis
 & forma, quibus in ipsius Militiae statutis, & ordinationibus
 continetur, immediate subijcimus, & supponimus, itaque ip-
 si locorum ordinarij nullam in eos iurisdictionem, superiori-
 tam, dominium, vel potestatem, otiam ratione cuiuscunq;
 contractus, delicti, vel alterius rei v hicunque iniatur contra-
 Etus, committatur delictum, & res ipsa consistat, exercere va-
 leant, sed Milites, Prior, & aliæ personæ huiusmodi de iusti-
 tia coram solo Magno Magistro prædicto, vel eius deputato
 respondere debeant. Decernentes quo scunque processus cō-
 tra illos, vel eorum aliquem, tam per ipsos locoru ordinarios,
 vel eorum Vicarios, seu quosvis alios, quam Magistrum, vel
 eius deputatum prædictos protèpore factos, & qualibet etiā
 excom.

excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas nullas & inualidas, nulliusque roboris, vel momenti force. Ac singulis militibus coniugatis, etiam bigamis, alijsque presbyteris, ut singulas pensiones annuas usque ad summam ducatorum ducatorum auri de camera super quorum uis Cathedralium, etiam Metropolitan. & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratum, Canon. & Præbendarum, dignitatum, personatum, administrationum, & officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura secularium, & quorumuis ordinum regularium, fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentiobus, & emolumentis alias sibi canonice rescrivadas accumulatiue, cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quo quis alio priuilegio Apostolico pro tempore percipere contigerit, & cotinet ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos usus, & utilitatem conuertere, illasque ad aliquam expeditionem contra infideles accedendo, aut in ea existendo in toto, vel parte simul, vel successiuè, quando sibi videbitur, etiam in mortis articulo, in cuiusuis personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, aut Canonici, Cathedralis Ecclesiae, & in dictæ Militiæ militum manibus, etiam quæcunque, quotcunque, & qualiacunque beneficio Ecclesiastica obtinentium, & expectantium fauorem absque aliquo possessorum beneficiorum huiusmodi habendo consensu, transferre in omnibus, & per omnia perinde, prout militibus Sancti Pauli, & Pijis nuncupatis per sedem Apostolicam indultum extitit, etiam citra Cruciatæ obligationem, Nec non tam illis, quam ceteris omnibus Militibus, ac Priori, & Ministris, etiam presbyteris, & beneficiatis eiusdem Militiæ, ut de quibuscunque, tam stabilibus, quam mobilibus bonis, pecuniarum summis, gemmis, & lapidibus preciosis, alijsque rebus cuiuscunque qualitatis, & quantitatis, ac valoris existat per eos etiam ratione beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet per eos obtétorū, ac alias undecunque, & quomodolibet acquisitis, & ad illos quousmodi speciantibus, dommodo quintam illorum partem Conuentui prædicto relinquant inter quoscunque consanguineos filios, etiam spurios, & alios illegitimos, aliasque quantumvis in-



his incapaces personas testari, ac alias etiam per codicillos, donatione inter viuos causa mortis, & alia quacunq; via, prout sibi videbitur disponere, ac illa in piis, & non piis, alias tamen illicitas causas erogare. Ac Priori Ecclesiæ dicti Conuentus pro tempore existenti, ut quoties sibi placuerit missam, ac alia diuina officia in prædicta, alijsque dictæ Militiæ Ecclesijs in habitu Pontificali cum mitre, & baculo pastorali celebrare, ac post missarum, dummodo ibi non sit præsens aliquis Catholicus Antistes, vel de illius consensu ibidem benedictione Christi populo: impartiri. Et tamen ille quam singuli presbyteri milites eiusdem Militiæ vnum curatum beneficium ecclasiasticum à dicta militia dependens, seu illi vnitum, aut incorporatum, etiam si parochialis Ecclesia, vel eius perpetua vicaria fuerit, si ad hoc sufficienes, & idonei fuerint, & beneficium huiusmodi alias sibi Canonice conferatur, recipere, & retinere liberè, & licet valeant auctoritate, & tenore prædicti. Etsi de specialis dono gratiæ dispensamus, sibiq; pariter indulgemus. Et insuper quod nullus ex Magistro, & Militibus pro tempore existentibus, alijsque personis dictæ Militiæ propter eius regulam, statuta, & capitula, nunc, & pro tempore edita nostra obseruata vel minus ritè adimpta in peccatum mortale incidat, præterquam inobedientiam, & contumaciam pluriè commissam, & continuatam, & ab ipsa Religione rebellionem, & alios casus, peccatum huiusmodi ex diuinis praceptis, sacrificisque Canonicis generantes. Quodque Religionis, & militiæ huiusmodi bona, possessiones, & fructus redditus, & prouentus quæcunq; tam per magnum Magistrum commendis, alijsque beneficiis, & officijs dictæ militiæ in illorum institutione, quam deinceps illis, dictoque Conuentui, & eius personis quomodolibet assignanda, concedenda, & applicanda sub quibusuis decimis, subsidijs, alijsque ordinarijs, & extraordinarijs oneribus per nos, & Roman. Pontifices pro tempore existen. ac sedem Apostolicam ex quavis causa quantumuis necessaria; etiam pro Crucifixata Sancta, & defensione contra infideles nullatenus comprehendatur, neque ad illorum annatarumque, seu illorum dimidiam fructuum, reddituum, & prouentuum beneficiorum, & in illorum prouisionibus

fionibus faciendam solutionem teneantur, sed ab illis excepta
 sint, & esse censeantur, nisi ea, quæ hactenus oneribus huius-
 modi fuerunt, & de præsenti sunt obnoxia, & quod nulla-
 pensio annua super alicuius commēdē, vel alterius beneficij
 Militiæ huiusmodi fructibus etiam ex resignatione in mani-
 bus Romani Pontificis, aut alia quavis probabili causa, nisi in
 persona personæ dictæ Militiæ, etiam per ipsum Pontificem
 reseruari, neque commendare, & alia beneficia dictæ militiæ
 pensionibus huiusmodi aliter quam, ut præfertur, onerari
 possint. Et si pensiones desuper aliter assignari contingat,
 assignationes ipsæ nullius sint roboris, vel momenti, nec titu-
 lares beneficiorum huiusmodi ad illarum solutiones tenean-
 tur, neque ad id censuris ecclesiasticis, alijsve pœnis compel-
 li possint, etiam perpetuò statuimus, & ordinamus. Propte-
 rea ut ipsi milites Ecclesiæ Catholice, fideliumque defensio-
 nem contra infideles animo seruentiori, minorique perdé-
 dæ lucis humanæ, si ad æternam inde nascendam prospe-
 Ætanti, metu suscipiant de omnipotentis DEI misericordia,
 ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius auctoritate
 confisi, Vniuersis, & singulis militibus, & aliis eiusdem mili-
 tiæ personis, qui in expeditione tam maritima, quam terre-
 stri contra Infideles, vel Hereticos, nedum hostilibus armis,
 sed etiam aliquo quoquis mortis genere de peccatis suis corde
 contritis, & ore confessis, vel saltem statutis à iure tempori-
 bus confitendi propositum habentibus in virtute fidei Catho-
 licæ decesserint, ac tam militibus, & personis præfatis, quam
 quibusuis aliis utriusque sexus, etiam verè pœnitibus, &
 confessis, seu confitendi propositum habentibus, ut præfer-
 tur, qui Ecclesiam Conuentus huiusmodi, quæ sub inuoca-
 tione Sancti Stephani Papæ, & martyris est consecranda, in
 singulo die festiuitatis eiusdem Sancti Stephani Papæ, & mar-
 tyris secunda Augusti à primis vesperris usq; ad occasum so-
 lis festiuitatis huiusmodi annuatim deuote visitauerint, ac
 pro pace inter Principes Christianos cōfouēda, ter orationē
 Dominicam, & totidem salutationem Angelicam recitaue-
 rint, plenariam omnium, & singulorum peccatorum suorū
 indul-




indulgētiām, & remissionem. Qui vero de bonis sibi à Dño collatis vnam eiusdem Militiae Cominēdām fundauerint, vel dotauerint, aut Conuehtui, & Militiae prædictis ad eius subuentiōnem, & onerum illi incumbentium supportandorū, facilitiori supportatione aliquid iuxta facultatum suarum modum, piamque intentionem donauerint, vel legauerint, cas omnes indulgētias, quas Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimita. benefactores consequuntur, sine illorum præiudicio misericorditer in Domino similiter perpetuō cōcedimus, & clargimur, ac indulgentias, priuilegia, exemptiones, statuta, & alia præmissa nullo vñquam tempore de surreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostræ defēctu notari, vel impugnari posse: neque sub quibusuis similiūm, vel dissimiliūm indulgentiarum, priuilegiorum exemptionum statutorum & aliarum gratiarum, suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, alijsque cōtrarijs dispositiōnibus à nobis, & successoribus nostris, ac sede prædicta quauis de causa quantumlibet iustissima pro tempore emanatis, & emanandis comprehendendi, sed semper ab illis excepta, & quotiens illa emanabunt: totiens in pristinum statum restituta, & de novo concessā esse, & censeri, & sic in præmissis per quoscunque iudices sublata eis, & eorum cuiilibet quauis aliter iudicandi, & interpretādi facultate iudicari, & diffiniri debere, ac quicquid secus super his à quocunq; quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus. Quocirca venerabilibus nostris Muran. & ac Aretin. ac Pistorien. Episcopis, per Apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo, aut vñus eorū per se, vel alium, seu alios præsentes nostras literas, & in eis conten̄ta similiter publicantes, dictisque Co s m o Duci, & Magno Magistro, ac Conuentui in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant auctoritate nostra literas, & in eis cōtentā huiusmodi firmiter obseruari, ac quos literæ ipsæ cōcernunt, & concernent in futurum, & eorum singulos illos pacificè gaudere non permittentes eos desuper per quoſcunque cōtra carundem literarum tenorem quomodolibet indebitē.

bito molestari. Contradictores quoilibet, & rebelles per censuras, & poenas Ecclesiasticas auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, nec non legitimis super his habendis seruatis processibus, censuras, & poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggrauando, inuocato etiam ad hoc (si opus fuerit) auxilio brachij sacerdotalis, Non obstantibus felicis recitationis Bonifatij Papæ V I I I . prædecessoris nostri, qua cunctur, ne quis extra suam Ciuitatem, vel Diœcesis, nisi in certis exceptis casibus, & in illis ultra viam diætam à fine sue Diœcesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a sede præfata deputati extra Ciuitatem, vel Diœcesis, in quibus deputati fuerint contra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs vices suas committere præsumant, Et de duabus diætis in Concilio generali edita, dummodo ultra tres diætas aliquis auctoritate præsentium ad iudicium non trahiatur, & alijs Apostolicis, ac in provincialibus, & Synodalibus Concilijs æditis specialibus, vel generalibus constitutionibus, & ordinationibus, nec non diætae Militiae etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, stabilitimentis, vñibus, & naturis contrarijs quibuscumque, Aut si aliquibus communiter, vel diuissim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas nō facientes plenam, & exprellam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem, si alias visitantibus dictam Ecclesiastice erigendam modo præmisso aliqua alia indulgentia in perpetuum, vel ad certum aliud tempus nondum elapsum duratura per nos concessæ fuerit, præsentes literæ quoad indulgentiam in eis contentam nullius sint roboris, vel momenti, quodque beneficia eisdem militibus conferenda huiusmodi debitibus propterea non fraudentur obsequijs, & animatum cura in eis, si qua illis immineat, nullatenus negligatur. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostræ absolutionis, exemptionis, liberationis, subiectionis, dispensationis, indulti, statuti, ordinationis, concessionis, elargitionis, decretorum, mandati, & voluntatis infringere, vel ci

Stat. de' Canal. di S. Stef.

B ausu



ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursum.


Dat. Romæ apud Sanctum Marcum Anno
Incarnationis Domini-

cæ,
Millesimo Quingentesimo Sexagesimo secundo
Non. Iulij, Pont. Nostri Anno
Tertio.

Cæ. Glorierius.

In extremitate paginæ
L. Anastasius

A tergo. R. E. C. Apud Cæsarem Secretarium.



PRIVILEGIĀ, ET FACVLTATES AB ILLVSTRISS. ET EXCELL. D. D. COSMO MEDICES FLORENTIÆ.

*Et Senarum Duce Religioni, & militibus
Sancti Stephani concessā.*

1565.



Osmvs Medicis Dr: i gratia
Florentiae, & Senarum Dux II.
Portus Eburnij in Ilua insula, Ca-
stilhom: Piscariae, & Igibj Insu-
læ Dominus, &c. Recognosci-
mus huium serie literarū, & vni-
uersis necum facimus, quod sacri
nostrī ordinis Militiæ, quam su-
perioribus annis ad Christianam
Rempublicam tuendam, propa-
gandam vè (annuente Deo) fundauimus, Conuentu, Ec-
clesia, Aedibus à fundamento erectis, ærario adauēto, armis,
triremibus, commeatu, atque alijs nauticis rebus comparatis,
opere pretium fore duximus, que ad politiam, ac ipsius militiæ
firmitatem, & ornamentum pertinent, nostris decretalibus
literis constituere. Nos igitur prædictis, atq; alijs iuslīs cau-
sis moti ex certa scientia, consultò, & de potestatis nostræ ple-
nitudine Religionem Sancti Stephani, eiusque sacrum mili-
tarem ordinem infra scriptis immunitatibus, gratijs, & priui-
legijs decoramus, atque exornamus. In primis namque ciuit-
tium causarum, criminalium pariter, & mixtarum, quæ ad

B 2 ipam



q̄m Religionem, atque ordinem quoquo modo pertinebunt hac in nostra Ciuitate Florentina, eiusque Domini suo premium magistratum nostrorum Clarissimorum Consiliariorum; Senensis vero Magnificum generalem Gubernationem nostrum, aut Locumtenentem cum potestate delegandi notionem habere volumus, & decernimus præter eos neminem. Qui quidem Magistratus, & Gubernator, & qui ab eis delegati fuerint, procedendo summarie, & de plano, sine strapiatu, & figura iudicij sola facti veritate inspecta, huiusmodi causas decidere, & terminare debeant, omni prorsus appellatione remota; & pro dictarum causarū decisionibus Religionis ipsa priuilegijs municipalibus, & statutis vtatur, ac potiatur, quibus ciues originarij Florentini, ac etiam Senenses Ciues respectiuè vtuntur, & potiuntur. Hoc etiam addito, & expressè declarato, quod aduersus Procuratores, Questores, Actores, Colonos, atque id genus Ministros, qui prædiorum Rusticorum fructus, vel quorumuis bonorum, vel Comendarum redditus, ad facram tamen Religionem pertinentes, aut sacri Aerarij pecuniam exegerint, & retinuerint, eadem Religionis via executiva, tam realiter, quam personaliter, coram quibuscumque Rectoribus alijsque ordinariis iudicentibus agere possit, eidem ciuium Florentinorum, & Senensium, ut causa postulabit, prætorebus suffulcta, ut administrationis ratio, & reliquorum restitutio pro suo iure facilius obtineatur: Nullus tamen contra præfata Religionem, eiusque aerarium agere, aut de iuribus suis quibuscumque experiri valeat, præterquam coram presatis Consiliarijs, & Gubernatore. Ipsiis vero militibus, eorumque famulis, ac ipsis sacrae Religionis officialibus, & Ministris arma defensibilia, & offensibilia cuiuscumque generis, exceptis Aeneis instrumentis vulgo nuncupatis, Archibusetti a ruota, alijsq; per ædi- Et nostra prohibitis, eandem facultatem gerendi Florentiae, Senis, & ubique locorum nostræ Dictionis, & sub eisdem conditionibus, & obligationibus concedimus quam adhuc nostræ Aulæ, & nobis vel Principi Illustrissimo filio nostro stipendio inservientes habent, ac potiuntur. Militum quo-

que

que eorundem, & Religionis officialium, & ministrorum
arma, vestes, & supellecilia dumtaxat ad eorum usum vel ip-
sorum familiæ destinata Florentiæ, Senis, cæterisque nostræ
dictionis locis omnibus datijs, pedagijs, ac vectigalibus, tam
immissionis, quam extractionis gratia, libera, & exempta pe-
nitus esse decernimus, atque præcipimus, dummodo per ri-
uisores, aut alios Doanæ ministros prædictæ res, & utensilia
sive immittenda, siue exstrahenda inspiciantur, atque obsi-
gnentur. Memoratos insuper Milites, ac Religionis officia-
les, & Ministros quo ad prædia urbana domus, & habitatio-
nes, quas Pisii mercede, aut pensione conducent, eadem im-
munitate, ac priuilegio gaudeant, & in omnibus, & per om-
nia fruantur, quo Pisani Gymnasij Doctores, & Scolares Pi-
sii commorantes potiuntur, absq; tamen ipsorum scolarium,
& doctorum præiudicio. Quæquidem privilegia, & immu-
nitates, ut supra concessas, sine dolo, sine fraudes & sine vlla
machinatione (ut virum bonum decet) obseruari distinetè iu-
bemus. Non obstantibus quibuscumque in contrarium quo-
modolibet facientibus. Quibus omnibus, & singulis, etiam si
talia forent, quod de ipsis de verbo ad verbum mentio fieri
debeat specialiter & expressè, motu proprio, & eadem certa
scientia derogamus. Hæc est voluntas nostra huius diploma-
tis manu nostra firmati, & plumbei nostri Ducalis Sigilli ap-
pensione muniti testimonio roborata. Dat. Florentiæ in no-
stro Ducali Palatio, die vigesima quarta Martij, Anno Do-
minicæ Incarnationis Millesimo quingentesimo sexagesimo
quinto, Ducatus nostri Florentini, Anno xxix. Senensis
vero, x.


COS. MED. FLOR. ET SENARVM DVX.

V: Lælius Taurellus:

Franciscus Vintha:

n stat. de' Canal. di S. Stef.

B 3 DE-



22

DECISIO
SACRÆ ROTÆ
ROMANAЕ, QVOD EQVITES
S. STEPHANI POSSINT
EMITTERE MILITIÆ
P R A E D I C T A

PROFESSIONEM INTRA ANNVM
probationis, nec comprchendantur in decreto
Concilij Tridentini Sessione 25.
Cap. 15.

Tirasonensis Pensionis.



OMINVS Ioannes de Luna
obtinens Decanatū Ecclesiar Col
legiatæ oppidi de Tudela resigna
uit eum in manib⁹ Papæ in fa
uorem Domini Petri Ximenes
referuata sibi pēsione mille duca
torū auri largorum Cum decreto
quod si prædicto Domino Ioan
ni contigeret ingredi aliquam re

suis Religionis priuilegia vxorē ducere, pēsionē nihilominus
ipsam exigere, & percipere posset, & valeret, vt in supplicatio
ne; iuxta cuius formam se se obligauerunt in forma Camere
dicitus dominus Petrus, & R.P.D. Ludouicus Torres, interim
publicatum fuit sacrum Concilium Tridentinum, post cuius
publicationem dicitus D. Ioannes de Luna habitum militiæ
Sancti Stephani suscepit, & incontinenti professionem emi
sit, & demum vxorem duxit, hinc orti fuit contrauersia in
ter prædictas partes super prædicta pensione prætendente D.

Petro.

Petro pensionem extictam esse, ex eo quod in emittenda professione nō fuisset à Domino Ioanne seruata forma tradita in decreto Concilij Tridentini de regularibus Sess. 25. c. 15. io quo cauetur, ne quis in quacumq; religione, tam Virorum, q̄ mulierum, qui minori tempore, quàm per annum post suscep- ptum habitum in probatione steterit ad professionem admit- tatur, & ideo dubitatum fuit die Lunę xii. Decembris 1570.

An dictus Dominus Ioannes de Luna miles Sancti Stephani quoad annuā probationem sub huiusmodi decreto compre- henderetur, & ex multis fuit resolutum non comprehendendi.

Primo quia intētio finalis huius decreti fuit occurrere Apo- stasię, in quam facile dilabūtur ij qui, minus consultò, ac de se nullo factō experimento religionem profitentur c. ad Aposto- licam de regular. c. non solum eo. tit. in 6. quod quidem non potest conuenire istis militijs, in quibus institutum non est admodum durum, & multis abundant priuilegijs à Sancta se- de Apostolica concessis.

Secundo quia Conciliū videtur de ijs religiosis loqui, qui pro Basí, ac fundamento, & perfectione suę Religionis tria vo- ta profitentur, obedientiæ, paupertatis, & castitatis, vt viden- tur innuere ea, quæ in c. primo huius decreti continentur, quæ quidem non emittuntur à militibus S. Stephani; nec obstat quod postea subdat, & siqua alia sunt alicuius alterius regulæ, & ordinis secularia vota, & præcepta, quia procedit augumen- tatiuē ultra alia tria vota præstari solita à Regularibus nam etiam in istis votis datur excessus, veluti paupertatis, vt per diuum Tho. 2.2.q. 188.art. 7.

Tertio ad hoc facere visū est, quod tradit Specul. tit. de stat. monac. q. 36. vbi tradit eos, qui proprijs non carent, & in do- mibus cum vxoribus proprijs viuunt, non esse propriè pro- fessos, & ait ita per Clementem iudicatum suisse, quod etiā tradit Abb in rubr. de reg. nu. 4. vbi vult q̄ Hierosolimitani largo modo sint religiosi, cum non possint contrahere matri- monium, & promittant obedientiam, Rectores vero Hospi- talium, qui vtuntur matrimonio deferentes certum habitum nō esse religiosos, nec largo modo, nec stricto, allegat Ioan. de

Lighano, & Laurcn. in Clemen. 2. de præb. His accedit Ang. in sua summa in verbo Religiosus nu. primo vbi ait, tales viuentes sub aliqua regula veluti Tertij ordinis B. Francisci non esse propriè religiosos, illos autem qui vtuntur matrimonio, nec stricto, nec largo modo esse religiosos; his addi potest autoritas d. Diui Thom. 2. 2. q. 86. art. 4. in fin. dicen. qd illi modi viuendi, secundum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolute loquendo religiones, sed secundum quid, in quantum, scilicet qd in aliquo participant, quæ ad statum religionis pertinent, & ideo concludit votum perpetuae continentiæ requiri ad religionis perfectionem; Accedit etiam, qd iste terminus professio intelligitur de tribus votis c. cum ad monasterium vbi Butr. nu. 9. de stat. Monach.

Quarto fuit consideratum qd Concilium vbi voluit comprehendere milites, eos nominauit ut ead. Sess. 25. c. 22. & Sess. 23. c. 18.

Quinto fuit consideratum in hoc decreto de Regular. militia præcipi, quæ nō possunt applicari huic militiae S. Stephani, & ideo non videtur comprehensa, quale id quod habetur c. 2. vt nihil proprium possideant, & c. 4. ne licet a conuentibus sine licentia recedere, & ad universitatem missi in suis Conventibus habitent, nec c. 6. de electionibus loquēs potest istis applicari, nec c. ultimū vbi Sancta Synodus hortatur Reges, & Principes, vt velint prædictis Episcopis, Abbatibus, & Generalibus, ac cœteris praefectis in executionem, eorumque in dicta reformatione continentur auxilium suum, & auctoritatem interponere, quoties fuerint requisiti, si enim sacra synodus intellexisset de militijs, hortandi erant ipsimet, Reges, & Principes, qui sunt magni magistri ordinum ad cōtentā in reformatione, obseruanda nec expectandū, quod ab aliquo effent requisiti.

In præsentib[us] statutis ca. hoc primū est in ordine
6.

Sexto fuit consideratum, qd in militia Sancti Stephani uno, & eodem tempore datur habitus, & emittitur professio, vt in stat. d. militiæ tit. 2. cap. 1. quod etiam vsu obseruari cōceptum est.

Septimò fuit habitum pro solido argumēto quod in c. viii. præsentis

33

præsentis decreti cauetur, ut omnia obseruentur in omnibus
Cenobijs, Monasterijs, Collegijs, & domibus quoruncumq;
Monachorum, & regularium, nec non quartucumq; sanctimo-
nialium, etiam si illæ sint sub gubernio Militiarum, Nam si
ipsæ militiæ contineretur sub illis decretis, frustra fuisset facta
extensio ad domos mulierum, quæ sub militijs viuunt; Ex-
pressio igitur istarum arguit ipfas militias de mente Sanctæ
Synodi non fuisse cōprehensas in decreto, & ex dictione etiā
arguitur Synodum in pertinētibus ad militias plus dubitasse.

Octavo, quando vnum præsupponitur, & super eo dispo-
nitur, dispositio locum non habet nisi adsit præsuppositum l.
mancipia C. de seru. fug. & ibi glos. & Docto. in ver. auocan-
dum Tex. in l. Lutius Titius. de fid. libert. sed in hoc capite,
de quod nunc particulariter agitur, præsupponitur annus
probationis, ergo ubi non adest iste, annus veluti in casu, de
quo agitur, non habebit locum dispositio de professione post
annum probationis emittenda.

Non obstat qualitas verborum, quia secundum subiectam
materiam, & rationem finalem restringi debet glos. in l. om-
nes C. de mun. & honor. l. cū pater §. dulcissimis delegat. 2.

Nec obstat, q; materia videatur fauorabilis, & ideo exten-
denda ad eos, qui largo modo sunt religiosi: Quia cum cesseret
s; finalis, nullus ex hoc decreto elici pot est fauor imo potius es-
set onus inutile, & odiosum illis qui statim his militijs
adscribi vellent ad participandum, & gauden-
dum priuilegijs eis concessis; alia quæ in
contrarium facere videntur, ex de-
ductis facile tolli
possunt.



DECISIO
SACRAE ROTÆ
R O M A N A E
Q V O D E Q V I T E S M I L I T E S
S. STEPHANI BENEFICIORVM
 Secularium sint Capaces

LVCANENSIS PLEBIS
Veneris 22. May. 1579.



VIT Conclusum quod huiusmodi Parochialis Ecclesia secularis non vacauit per ademptionem Militiae, seu professionem Militum Sacerdotum, seu Clericorum militum Sancti Stephani, quia talis Militia, & professio non est propriè religio, sicut etiam in similibus Militibus Hispanis, ut per illorum professionem, & Militia Clericalem non vacet pensio, fuit resolutum in yna Tirasonensis pensionis coram R.P.D.meo Seraphino. Nam licet per ingressum religionis post professionem vacet ipso iure beneficia prius obtenta c. beneficium de regular. lib. 6. hoc tamen intelligebat Domini in propria, & verè religione, in qua emituntur tria vota substantialia, paupertatis, castitatis, & obedientiae, iuxta textum in c. 1. de stat. regula. cum alijs per Abba. in Rubr. de regular. num. 1. Sed non in ijs, quæ non sunt veræ & propriæ Religiones, & in materia priuationis, seu vacationis ipso iure, quæ est stricti iuris, in dubio non inducitur priuatio, seu vacatio ipso iure glo. in c. 1. de sagittar. cū alijs per Præpos. Alex. in c. Salonitanæ n. 3. 63. dist. & alias ut bene in dicta decisione, & votis dominorum.

*Christophorus Robustrius de
 Samant. Rosa Auditor.*

B R E -

w.


VOTVM
NONNVLLORVM
EX DOMINIS
SACRAE ROTAE ROMANAЕ
QVOD EQVITES MILITES

S A N C T I S T E P H A N I

Sint capaces beneficiorum Secularium,



Ut milites S. Stephani esse capaces beneficiorum secularium, quia ex resolutionibus aliis in Rotafactis tam coram R. P. D. meo decano in vna tirasone pensionis sub die 10. Decembris 1570. quam etiam Coram Reuerendissimo domino Oriole in vna lucana plebis sub die 22. Maij. 1579. constat istos milites non esse propriè, & verè regulares, licet n. habeant quenam viuendi modum à Papa approbatum, non ideo dicuntur habere regulam, cum non profiteantur illa tria vota paupertatis, castitatis, & obedientie, quæ pro basi, ac fundamento, & perfectione cuiuslibet Religionis necessaria sunt c. ad monasterium de statu mon. maximè cum proprio non careant, & in domibus cum vxoribus proprijs viuant: quo casu non dici propriè professios, tradit specul. dicens ita per Clemens suis se iudicatum in tit. de statu Monach q. 36. sub numero 42. & post Ioan. de Ligna & laurent. de Rodulphis in Clem. 2. de præben. tradit Abb. in c. 2. sub. numero xi. detoro compet. & in rubr. de regulari. numero 4. ubi dicit quod licet Equites



ees Hierosolimitani, qui matrimonio non vtuntur, & obediētiam promittunt, largo modo dici possint Religiosi, tamen Rectores Hospitalium deferentes certum habitum, qui vtuntur matrimonio, nec etiam largo modo dicuntur Religiosi, quod etiam voluit Sum: Ang. in verbo Religiosus, nūm. primo vbi ait viuentes sub certa regula, si vtantur matrimonio non esse, nec strictè, nec largo modo Religiosos, & ex auctoritate D. Thomæ in 2.2.q. 186 articulo 4. in fin. dicentis quod illi modi viuendi, secundum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquēdo Religiones, tradit Sott. de Iust. & iur. lib. 7. q. 5. articulo 3. circa fin. vers. sed de commendatarijs Equitibus, vbi concludit quod votum perpetuae continentiae requiritur ad Religionis perfectionem, vnde tollitur quod dici posset de promissione castitatis, quam faciunt isti Milites in susceptione habitus, quia cum habeāt vxores, intelligitur tantum de Pudicitia, scū Castitate coniugali, vt tradit Abb. in d. c. 2. sub numero xii. quæ non sufficit, vt patet ex supra citatis, Ultra quod deficit etiam aliud votum substantiale paupertatis, quæ non promittitur ab istis Militibus, nec seruatur, cum habeant proprium, vt patet ex eorum statutis, & tradit Abb. vbi supra sub dicto numero xii. Item deficit votum obedientię, quæ cum promittatur restricta ad certos casus, non prodest ad hoc, vt quis dicatur Regularis, nisi talis profiteatur obedientia, quæ sit Monachalis, hoc est, vt per eam omni suæ voluntati renunciatum, & omnia commissa voluntati superioris censentur c. non dicatis 12. q. prima, Innoc. & Host. in cap. consuluit qui Cler. vel vident, adeò quod non sufficit quod simpliciter promittatur, cum etiā Canonici seculares illā promittant capitulo tertio, & capitulo his quæ de maioritate, & obedientia, sed debet exprimi, quod sit monachalis Archidiaconus in capitulo, vt lex numero 3. vigesima septima quæstione prima, Card. in Clementina prima in secunda quæstione de Relig. domibus, Cald. in consilio ultimo de Regul. vnde tanto minus debet sufficere in ipsis militibus, quorum promissio est restricta iuxta statuta, & ordinationes Militarum, & propter usum matrimonialē seruari non potest vt dicit

29

dicit Abb. in dicto capitulo secundo de foro. competenti sum
numero xi.

Seraphinus Oliverius Razalius Rotæ Decanus.

Hieronimus Pamphilus Rotæ Auditor.

Pompeius Arigonius Rotæ Auditor.



**DECRETVM
SACRAE CONGREGATIONIS
SVPER REBVS DATARIAE VRBIS,
QVOD EQVITES MILITIAE
S. STEPHANI POSSINT
prouideri de beneficijs secularibus.**

Die Lunæ ix. Septembris 1591.


*Super eo, quod Pompeius lentulus Diaconus Tiburtinus Miles
Sancti Stephani supplicauit sibi prouideri Canonici-
atum Sanctæ Mariæ in via lata, non
obstante quod sit Regula-
ris dictæ Mi-
litiae.*



ONGREGATIO super rebus Datariae cen-
suit, quod, si Militia sancti Stephani, cùm
non sit propriè Religio, nec in ea emittan-
tur tria Vota substantialia, non impedit,
quod milites Milites possint retinere Bene-
ficia secularia, vt ita sicut decisum de anno
1579. 22. Maij. in vna Lucanensis Plebis coram R.P. D. Ro-
bustorio, posset, si Sanctissimo D. N. placet, indultum dictæ
prouisionis sibi concedi, & eò magis, quia Votum obedien-
tiæ non videtur incompatibile cum Beneficijs secularibus,
nam Sacerdotes sunt exempti a seruitio Religionis, & non Sa-
cerdotes possunt inseruire per interpositam personam, vt in
Constitutionibus dictæ Militiæ cap. 9.



BREVE



B R E V E
SANCTISSIMI
D. SIXTI PAPAE
QVINTI

PER QVOD CONCEDIT VR
FACULTAS MAGNO MAGISTRO
MILITIAE S. STEPHANI,

Vt Hospitalia per laicos regi solita ad Hospitalitatem seruandam instituta in Haeturia existentia in commendas dicti ordinis etiam per vniونem erigi possint.

D I L E C T O F I L I O N O B I L I V I R O
Francisco Medices Magno Etruriae Duci.

Sixtus Papa Quintus.



I L E C T E ifili nobilis vir, Salutem, & Apostolicam benedictionem. Praeclara deuotionis sinceritas, & eximia fidei constantia, quæ tibi diuinitus concessæ extuorum progenitorum quasi haereditate videtur acceptæ, quibusq; in nostro, & Apostolicæ sedis conspectu, de qua continuo ut obedientiæ filius benemereri non cessas, fulgere dignosceris, nos supra modum inuitant, suauiterq; alliciunt, vt votis tuis, quæ vt Christianum Principem decet, Religionis propagatio[n]i, ac fidei Catholicæ defensioni aspirare conspicimus, gaudenter annuamus; eaq; ue favorebus oportuniſ libentissimè prosequamur. Sancte pro parte tua nobis nuper

ALEXANDER PAVLUS
FERDINANDVS DSVN
SINNINVS

bis nuper expositum fuit, quod cum in diuersis tuae editioni
subiectis Ciuitatibus, Terris, oppidis, & locis, quamplurima
Hospitalia per laicos regi, gubernari, & administrari, solita,
quae de iure patronatus tuo, & seu Magistratum commununi-
tatum, vniuersitatum, & hominum Ciuitatum, terrarum, op-
pidorum, & locorum prædicatorum, seu etiam laicorum ex
fundatione, vel dotatione, aut alijs existunt, in quibus cum
ob locorum distantiam, seu incommoditatem, cum etiam ob
illorum fructuum tenuitatem, parum, aut nihil hospitalita-
tis seruatur, illorumque fructus in prophanos, & illicitos usus
conuerti solent, diuersaque interdum in illis patrantur scelera:
Vnde si in dictis Hospitalibus, & eorum ecclesijs de dictorum
laicorum patronorum consensu, unum, vel duo, aut plura
ex eis insimul perpetuò vniendo, & incorporando, seu etiam
supprimendo tot, quot volueris Praeceptoriae Militiae Sancti
Stephani, cuius tu Magnus Magister existis, ad instar aliarum
dictæ Militiae Praeceptoriarum, erigeretur, & instituerentur;
eorumdemque Hospitalium fructus, redditus, & prouentus,
seruata hospitalitate, & alijs sopportatis oneribus remanentes
dictis Praeceptorij sic erigendis, & instituendis etiam perpe-
tuò applicarentur, ex hoc profecto eisdem Militibus de cōgrua
subuentione prouideretur, ipsaque Hospitalia melius, ac decen-
tius gubernarentur. Quare nobis humiliter supplicare fecisti,
Quatenus tibi Hospitalia prædicta insimul, ut præsertur, vniē-
di, & incorporandi, seu etiam supprimendi, & in illis, vel eo-
rum ecclesijs tot, quot volueris Praeceptorias dictæ Militiae, ut
præsertur, erigendi, & instituendi, eorumdemque Hospitalium
fructus eisdem Praeceptorij applicandi licentiam, & faculta-
tem concedere, ac alijs in præmissis oportunè prouidere de
benignitate Apostolica dignaremur. Nos ipsius Militiae, que
a claræ mem. Cosmo Medices, dum vixit, Magno Etruriæ
Duce progenitore tuo ad Maris mediterranci incurvibus infi-
delium intestati custodiam, & defensionem instituta fuit, in-
crementum, paternis exoptantes afflictibus, ac attendentes
quod illius Militis tamquam indefessi I E S V C H R I S T I
athletæ pro fide Catholica etiam vitæ, & salutis incolumitati

non parcentes dictæ Militiæ trirēmibus per maria vndique di-
 scurrunt, ac publicæ quieti inuigilantes piratarum, siue mari-
 timorum latrunculatorum insidijs, & fraudibus occurtere, ac
 Christi fidelium tūm bona, tūm corpora, & animas ab
 illis tutari, atque defendere non cessant: Huiusmodi suppli-
 cationibus inclinati, Tibi, ut omnia, & singula prædicta Ho-
 spitalia, & eorum ecclesias ad hospitalitatem seruandam, nō
 autem pro infirmis recipiendis instituta, & de quibus, per se-
 dem Apostolicam disponi non consuevit, quæ de iure patro-
 natus tuo, & seu dictorum Magistratum, Communitatum,
 vniuersitatum, & hominum, seu etiam aliorum laicorū præ-
 satorum, ut perfertur, sunt, de illorum patronorum laicorum
 consensu, si verò de iure patronatus dictorum Magistratum,
 communitatum, vel vniuersitatum, & hominum prædictorū
 fuerint etiam absq; illorum cōsensu; ac etiam ordinarij loci
 vel cuiusvis alterius licentia minime requisita perpetuò vnire
 annexere, & incorporare, seu aliqua ex eis supprimere, ac in-
 eisdem hospitalibus, & eorum ecclesijs, ut præfertur vnitis, an-
 nexis, & incorporatis tot, quot volueris, & prout tibi melius
 videbitur, & placuerit Preceptorias Militiæ huiusmodi, ad in-
 star aliarum dictæ Militiæ Preceptoriarū, per illius Milites
 obtineri solitarum, quæ perte, & pro tempore existentem di-
 ctæ Militiæ Magnum Magistrum, ad presentationem illorū
 patronorum, vel de illorum cōsensu concedi, & assignari de-
 heant, etiam perpetuò erigere, & instituere, eorumdemq; Ho-
 spitalium fructus redditus, & prouentus, seruata Hospitalita-
 té, & alijs illorū sopportatæ oneribus, remanentes dictis Præ-
 ceptorijs sic erigendis, & instituēdis etiam perpetuò applica-
 ri, & appropriare liberè, & licet possis, & valeas, plenam, &
 libertam, ac omnimodam Apostolica autoritate, tenore præ-
 sentium, facultatem, potestatem, & autoritatem cōcedimus,
 & impartimur, tibiq; desuper de speciali gratia indulgemus.
 Decernentes in eisdem præmissis, & dicta ea per te facienda, &
 terminanda semper, & perpetuò valere, ac ab illis ullo vñquā
 tempore, quousq; prætextu resiliri non posse, & quascunque
 concessiones in contrarium faciendas nullius roboris, vel mo-

menți existere. Declarates præsentis litteras de subreptionis; vel obrepitionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel quopiam alio defectu notari; vel impugnari nullatenus posse, sed incommutabilis voluntatis, & intentionis nostræ fuisse, & esse. Sicque, & non aliter per quoscumque iudices, & Commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam Sancte Romanae Ecclesiæ Cardinales, ac causarum Palatij Apostolici Auditores sublatae eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & diffiniri debere; irritum quoq; & inane, quicquid fecus super his à quoquam quavis auctoritatè scienter, vel ignorantè contingit attentari: Nam obstantibus quibusvis Apostolicis, ac in provincialibus, & Sinodalibus Concilijs, & editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, & ordinationibus, at dictorum Hospitalium etiam iuramenti confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia, roboratis, statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoqué indultis, exemptionibus, Conseruatorijs, & alijs literis Apostolicis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cù quibusvis clausulis, & decretis in genere, vel in specie eisdem hospitalibus, vel illorum rectoribus etiam pluries concessis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, & expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut alia quæ alia exquisita formal ad hoc seruanda foret, illorum omnium, & singulorum tenores præsentibus pro sufficiente expressis, & insertis habentes, harum series specialiter, & expresse derogamus, & ad plenum derogatum esse volumus, etesisque contrarijs quibuscumque. Nat. Romæ apud Sanctum Mari- cum sub anulo Piscatoris die xxi. Septembris. 1587.

Pontificatus nostri Anno Tertio.

Thos: Thom: Qualcetutius **A. Ruloffius**

BVLLA

B V L L A
**SANCTISSIMI
DOMINI NOSTRI
SIXTI PAPAE V.**

PER QVAM CONCEDITVR FACULTAS.

Equitibus sacræ, & Illustriss. Religionis
Diui Stephani, vt etiam vxorati,
& bigami.

*Pensiones annuas Ecclesiasticas ducentorum Ducatorum auride
camera super quibus suis beneficys obtinere possint,
& retinere in quamcumque summam,
etiam quod in habitu clerica
si non incedant.*



IXTVS Episcopus Seruus Ser-
uorum Dei. Ad Perpetuam rei
Memoriam. Circumspæcta Ro-
mani Pontificis prouidentia, gra-
tias, quæ ex benignitate Sedis
Apostolicæ emanarunt, libenter
corroborat, & in pristinū, ac uali-
dum statum reponit, cum preser-
vit per eas, & Catholicorum no-
biliumque, & Magnorum Prin-
cipum honori, ac iustis desiderijs, & fortium Christianæ Reli-
gionis, & Catholicæ fidei propugnatorum sub approbati ali-
cuius Ordinis regula, & instituto pro Christo aduersus insi-
deles militantium; qui pro eiusdem Religionis, & fidei defen-
sione, & propagatione suam vitam, & opes promptè quibus
uis periculis exponunt commodis, & congruè substitutioni

C 2 oppor-

opportunè consulitur. Cum itaque aliás sc̄elicis recordatio-

**Dux Cos-
mus Mili-
tiam S. Ste-
phani insti-
tuit, &
fundauit.** nis Pj v s Papa Quartus prædecessor poster post erectionem, & institutionem Militiae Sancti Stephani, sub regula Sancti Benedicti, pér clāræ Memoriæ Cosmū, tunc Florentiæ, & Senarū Dūcem in Ducatu Florentiæ, de licentia Sedis Apostolice ipsi Cosmō Duci per litteras eiusdem Pij prædecessoris attributa antea factā ipsi Cosmo Duci, Magno Magistro, necnon conuentui, Militibus, Priori, & etatisque Ministris

Pius IIII. Ecclesiæ dicti Conuentus, & alijs personis, etiam in Sacris & multa pri- Presbiteratus Ordinibus constitutis, etiam quæcunque, quod uilegia cō- cunque, & qualiacunque cum cura, & sine cura beneficia Ec- cessit.

clesiastica obtinentibus, eorumque Beneficijs, commendis, rebus, & bonis diuersas exemptiones etiā a Iurisdictione Or- dinariorum libertates, immunitates, etiam à contributione Decimaruī, & onerum indulta, priuilegia, facultates, indul- gentias, & gratias spirituales, & temporales benignè conces- ferit, atque elargitus fuerit, atque in specie hoc quoque inter alia indulserit Omnibus, & singulis dictę Militiæ Sancti Ste-

Eter ce phani Militibus coniugatis, ac etiam Bigamis, alijsque Pre- te. i quod byteris, ut singulas Pensiones annuas usque ad summam Du- etiā xora centorum Ducatorum auri de camera super quarumuis Ca- ti & ea- thedralium, & Metropolitanarum, & aliarum Ecclesiarum, mi Equi- Monasteriorum, Prioratum, Canoniciatum, & præbenda- tes pensio- rum, dignitatum, personatum, administrationum, & offi- catorū au- ciorum aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cu- ri de came- ra, & sine cura Secularium, & quoruī suis ordinum regula- ra obtine- riū, fructibus, redditibus prouentibus, iuribus, obuentioni- re possent. bus, & emolumētis, aliās sibi canonice rēseruandas, accumu- latiū è cum quibusvis alijs pensionibus annuis, quas illos ex

quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore percipere con- tigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos usus, & utilitatem conuertere liberè, & licetē valerept prout in eiusdem Pj Quarti prædecessoris binis litteris, prioribus nimirum sub Datum Calendis Februarij, posterioribus vero sub Dat. Nonis Iulij Pontificatus sui Anno Tertio con- fectis literis plenius continetur. Postmodum vero p̄te Memo-

8
rīe Pīs PAPĀ QVINTVS etiam prædecessor noster per
suam, quæ incipit Sacro sanctum desuper editam constitutio- Pius V.
hanc facul-
tatem om-
nibus mili-
tūs reuo-
cauit.
nem inter cætera reuocauerit, & oboleuerit omnia, & quæ-
cunq; priuilegia, facultates, dispēsationes, & indulta obtinen-
di similes pensiones, fructus, & alias res Ecclesiarum, Monaste-
riorum, & aliorum beneficiorum, & officiorū Ecclesiastico-
rum secularium, & regularium dictæ S. Stephani cæterisque
Militijs, ac Hospitalibus, earumq; Militibus, fratribus & per-
sonis, tam clericis, quam coniugatis quibusuis modo, & for-
ma, ac quibuscumque de causis cōcessa, & approbata, ita quod
ipsi, siue coniugati, siue bigami, siue Clerici, siue etiam Pre-
sbiteri nullas de cætero recipere, sed eas solas, quas tunc habe-
bant, retinerent, & eæ quoque per futurum contractum Matri-
monij extinctæ censerentur, prout in eadem constitutione
latius continetur. Nos animaduertentes nostris potissimum
temporibus huiusmodi Milites, pro Dei, & Christiani nomi-
nis gloria, ac Fidei Catholicæ defensione, non solū sèpius in
diuersis expeditionibus contra infideles fortiter, & Magna cū
laude dimicasse, sed eorum Triremes, & marittimas copias ad
Maris Mediterranei, & ore marittimæ totius ferè Italie tuitio-
nē, & ad coercendas Turcarum, & aliorum Piratarū incursio-
nes magnum iugiter adiumentum afferre, ipsamque Militiam
nūc maxime sub foelici regimine, & gubernio dilécti filij No-
bilis Viri FERDINANDI Magni Aeturiæ sibi subiectæ Vu-
cis, ac moderni magni Magistri in Dies magis florere & com- Militū S.
Stephani
landes.
plurium militum, qui regularem illius habitum suscepserunt Qui nunc
maxime
florēt sub
nobilitate, opibus, & virtute præstatum, quasi egregio, ac nu- magno Dn-
meroso sētu multiplicato auētam esse, & quotidie augeri, ac ce Ferdi-
propterea, tam ipsum FERDINANDVM magnū Ducem armis nando.
opibus, potentia virtute inclitarum Ciuitatum, & populorū
eius ditioni subiectorum amplitudine, ac militum copijs in-
ter Christianæ Reipublicæ Principes valde insignem, præci-
pua verò erga Nos, & Sedem Apostolicam reuerentia, & de-
uotione summoque Catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ
zelo accensum, quam etiam eosdem Milites, qui in tam egre-
gio, & laudabili exercitio non solum ingētes sumptus assidue
C 3 faciunt,

faciunt, sed sanguinem ipsum, & vitam, cu[m] se offert occasio prompte, & libenter profundunt pro nostra erga illos paterna charitate, Apostolica beneficentia, & gratia d[omi]ni nos reputantes, alijsque iustis, & rationabilibus de causis adducti, eosdemq[ue]; FERDINANDVM Magnum Ducem, & singulos Milites à quibusuis excommunicationis suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & p[ena]nis a iure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latissima, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectu[m] præsentiu[m] dumtaxat consequendum harum serie absoluente, & absolutos fore censes, ac tenores dictarū Pij Quarti prædecessoris literarū, præsentibus pro expressis habentes, Motu proprio nō ad aliud cuius super hoc oblatæ nobis petitionis instantiam, sed ex merita nostra liberalitate, & certa scientia, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi pensiones annuas præfatas usque ad summam huiusmodi Ducatorum Ducatorum auri de camera Militibus præfatis coniugatis etiam, bigamis, alijsque etiā Præbyteris, etiā accumulatiu[m] cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore contingit, aut contingit in futurum habere, ut præsertur per Pium Quartū prædecessorem cōcessum, & deinde per Pium Quin

Renouatur tum etiam prædecessorem, ut duximus reuocatam, aduersus ipsam reuocationem abolitionem, prohibitionem, & constitutionem dicti Pij Quinti prædecessoris, cuius Tenorem pariter facetas & Pio V. cōcessa, & Pio V. præsentibus haberi volumus pro expresso in integrum pristinum, & validissimum, & eum, in quo antequam constitutio ipsa emanaret, quomodolibet erant, statum, non solum iuxta formam, continentiam, & Tenorem dictarū Pij Quarti prædecessoris literarum, sed omni meliori, validiori, atq[ue] ampliori modo, & forma plenariè Apostolica auctorite tenore præsentium restituimus, reponimus, reintegramus, & revalidamus, ipsamq[ue]; Pij Quinti prædecessoris cōstitutionem, quoad dictos Milites Sancti Stephani præsentes, & futuros locum nō habere, eisque minime obesse, ac nihil prorsus præiudicij afferre posse decernimus, & declaramus, quinimo dictæ constitutioni

39

tutioni ad effectum præmissorum, dum taxat latissimè dero-
gamus, eique plenè, & sufficienter derogatum esse volumus; *De novo
cōceditur.*

Et nihilominus eisdem Militibus omnibus, & singulis etiam
coniugatis, & bigamis, alijsque etiam Presbyteris, ut singulas
pensiones, vsque ad summam prædictam Ducentorum Duca-
torum auri de camera super huiusmodi fructibus redditibus,
& prouentibus Ecclesiasticis alijsque prædictis, alias sibi Cano-
nicè reseruandas, accumulatiuè cum quibusuis alijs pensioni-
bus annuis, quas eos ex quo quis alio priuilegio, seu indulto,
aut dispensatione Apostolica eis in genere, & communiter,
seu eorum cuilibet nominatim, & sigillatim etiam in vna non
facta mentione de alia, vel alijs ante, vel post Dat presentium
quandocunq; concessa, aut concedenda, vsque ad quacumq;
summam, etiam dictis Ducatis longè maiorem pro
tempore percipere contigerit, & continget ad vitam percipe-
re, exigere, & leuare, inque suos usus, & utilitatē conuertere
liberè, & licet valeant in omnibus, & per omnia, per inde ac si
ipsa reuocatio, abolitio, & constitutio dicti Pij Quinti præ-
decessoris non emanasset, aut ipsi Milites Sancti Stephani, sub
ea comprehensi non essent, de nouo concedimus, & indulge-
mus, Decernentes nihilominus, & Declarantes eosdem Mili- *Mili's S.*
tes, tam laicos, quam clericos, et coniugatos, & non coniuga- *Strabani*
tos Pensiones super quibusuis prefatarum Cathedralium, & *Pensiones*
Metropolitanarum, aut aliarum Ecclesiarum, Monasteriorū, *i quācūq;* *summam*
Prioratum, Canoniciatum, Praebendarū, Dignitatum, per *obtinētes*
sonatum, & administrationum officiorum, aliorumque he *non tenen-*
neciorū Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura, Seculariū, *tur in ha-*
& quorumuis Ordinū regularium fructibus, redditibus, pro *bitu ince-*
uentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis, ac distri- *dere nisi e-*
butionibus, etiam quotidianis alias eis Canonice, & ex preſa *questri non*
to, vel alio quocumque priuilegio, aut indulto Apostolico *obstante cō*
ad quacumque summam, seu ipsos fructus, redditus, & pro *stituzione*
uentus eorumve partem aliquam loco pensionū earumdem *sixti V.*
sibi reseruatos, aut assignatos percipientes ad incedendum in
habitu, & tōsura Clericali, deferendumque vestes talares jux-
ta nostram desuper editam Constitutionem, quæ incipit Sa-

eo^o Sanctam, cuius pariter Tenorem præsentibus haberi volu-
mus pro expresso minime teneri, neque ad id obligatos exis-
te, aut aliqua ratione cogi, aut compelli posse, neq; ipsas Pen-
siones, aut illarum, vel fructuum, reddituum, & prouétuum
huiusmodi reseruationes per non delationem habitus, tonsu-
ræ, aut vestium huiusmodi, aut per contractum matrimonij,
vel per bigamiā quamcumq; superuenientem, aut per exer-
citum Militiæ, & quoscunque actus bellicos Clericis, & Ec-
clesiasticis personis de iure, & per Sacros Canones prohibitos
nimirum Militares, etiam sanguinis effusione, membrorum
mutilatione, & morte infidelium subsequuta minimè cessare,
expirare, aut cassatas, vel extintas dici, aut censeri posse, sed
licos.

*Nec per matrimoniū, nec Bigamiam corum pē-
fiones pā cant, nec p actus Bel licos.*

Dūmodo possē, & debere, & dummodo habitum Militarē, vesteſ nimi-
bitū Mi rum communes laicales cum insignib⁹ Crucis eius Militiæ
litig ſue de conſuetis, iuxta alias noſtras ſuper declaratione huiusmodi ha-
bitus militaris ſub Dat. Videlicet Pridie Calendas Februarij.


Pontificatus noſtri Anno quarto, quæ etiam incipit Pastora-
lis editas literas deferant, vtique Constitutioni noſtræ plenè
ſatisfacere, nec præmissa, aut præſentes literas de ſubreptio-
nis, obreptionis, aut nullitatis vitio intentionis noſtræ,
vel quoquis alio defectu notari, impugnari, inualidari, aut ad
Terminos iuris reduci posse, aut debere, nec ſub quibusuis ſi-
milium, vel diſſimilium gratiarum ſuſpentionibus, reuocatio-
nibus, limitationibus, alijsque contrarijs diſpositionibus a no-
bis, & ſuccesoribus noſtris, ac ſede prefata quauis de cauſa,
quantumcunque iusta pro tēpore emanatis, & emanandis co-
prehendi, ſed ſemper ab illis exceptas, & quoties ille emana-
bunt, toties eafdem præſentes in pristinum ſtatutum reſtitutas
repositorias, & de nouo coſcessas eſſe, & cenſeri; Sicque per quo-
ſcunque Iudices, & Commiſſarios quauis auſtoritate fungen-
tes, etiam Cauſarum Palatij A poſtolici Auditores, ac Sanctæ
Romanæ Ecclesiæ Cardinales ſublata eis, & eorū cui libet qua-
uis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auſtoritate,
vbique iudicari, ac diſſiniri debere, nec non irritum, & inane,
quicquid ſecus ſuper his a quoquā quauis auſtoritatē ſcīter,

41.

vel ignoranter contigerit attentari. QVOCIRCA Venerabiliis fratribus nostris Florentino, & Pisano Archiepiscopis, ac dilecto filio causarū Curiæ Cameræ Apost. Generali Auditori per Apostolica scripta mādamus quatenus ipsi, vel duo aut vnuseorum vbi, & quoties pro parte ipsorum FERDINANDI Magni Ducis, & Militum, seu alicuius eorum fuerint requisiti per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in eis contenta quæcumque solemniter publicantes, eisq; in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant eos, & eorum quemlibet eisdem præsentibus, ac in eis contentis qui buscumque pacifice frui, & gaudere. Non permittentes eos de super a quoquam quomodolibet indebitè molestari, Contra dictores per censuras Ecclesiasticas, aliaque oportuna Iuris, & facti remedia appellatione postposita compescendo, Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Bracchij secularis. Non obstantibus recolendæ Memoriæ Bonifacij Papæ Octauii, pariter prædecessoris nostri de vna, & in Concilio generali edita de duabus dietis, dummodo non ultra tres dietas aliquis vigore præsentiu ad Iudicium non trahatur, ac dicti Pij Quinti prædecessoris, qua inter alia voluit gratias huiusmodi suis explodi tēporibus, & quod sibi licere, nō est passus, id suis successoribus iudicauit, nec non prefatis nostris, & quibus suis alijs Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac in Concilijs etiam generalibus æditis, & quarumcumque Ecclesiarum Monasteriorum, & Ordinum etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboretis statutis, & consuetudinibus, Privilegijs quoque, Indultis, & literis Apostolicis eisdem Ordinibus Ecclesijs, & Monasteris, eorumque Capitulis, Conuentibus, Superioribus Prælatis, & personis sub quibuscumque tenoribus, & formis concessis, etiam sepius approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio habenda foret, illorum tenores præsentibus pro expressis habentes illis alias in suo labore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expres-

Deputantur exequatores.

Derogatoriis.




42.

expressè derogamus, cōtrarijs quibuscumque, aut si aliquibus
communiter, vel diuisim ab eadem sit Sede indultum, quod
interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per lite-
ras Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de ver-
bo ad verbum, de Indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis,
restitutionis, repositionis, reintegrationis, reualidationis De-
cretorum Declarationis, derogationum voluntatis, concessio-
nis, indulti, & mandati infringere, vel ei ausu temerario con-
traire. Si quis autem hoc attentare præsumperit indi-
gnationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Pe-
tri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit
incursurum. Datum Romæ in Mon-
te Quirinali, Anno Incarnatio-
nis Dominicæ, Millesimo
Quingentesimo no-
nagesimo.

Decimo Calendas Iunij. Pontificatus
nostrî Anno Sexto.

I. Zianus.



430.

STATUTI, CAPITOLI, ET CONSTITUTIONI DELL'ORDINE DE CAVALIERI DI SANTO STEFANO.

Fondato, & dotato dall'Illustriss. & Eccellent. S. Cosimo
Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena.

Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO Medici,
Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro
de detto Ordine.


Et approuati, & pubblicati nel Capitolo generale di
detto ordine, l'Anno 1590.

Con le facultà, indulti, & Privilegij, concessi dalla
Santità di Papa Pio Quarto, & dal
Juddetto fondatore.



FERDINANDO Medici, per
grazia di Dio Gran Duca de
Toscana, Terzo di Fiorenza, &
di Siena, Quarto Signore dell'I-
sola del Giglio, di Porto Ferrajo
nell'Elba di Castiglione della Pe-
scaia; & Terzo gran Maestro del-
l'Ordine, & Milizia de' Cavalieri
di Santo STEFANO Papa, &
Martire. Come nessuna legge tem-

porale, & positiva fu mai da principio così ben ordinata, che gl'-
accidenti, & progresso del tempo no habbino apportato necessità
di dichiarazione, correzzioni, o estensioni di essa, così quantum-
que il Sereniss. Gran Duca COSIMO Nostro Signore, & Pa-
dre, che sia in Gloria, con molta prouidenzia constituisse, & or-
dinasse li stabilimenti, & Capitoli de' Cavalieri di Santo STE-
FANO Papa, & Martire, con autorità della Sede Apostolica,
dopo



44

dopo l'erezione, dogazione, & fonda^zione di detto ordine dal suo
fatto, nondimeno molti di essi Capitoli, & stabimenti hanno
hauuto bisogno d'interpretationi, le quali sono seguite per i Ca-
pitoli generali, fatti di poi, & l'aumento che, Dio gratia, ha
riceuuto, & riceue l'institutione di detti Caualieri, & ordine
loro, ha mostro, che molti casi erano ommessi, & per le constitu-
zioni non decisi; Però habbiamo in virtù di qualunque nostra
autorità, & di nostra certa scienza, & col parere del Consiglio
de dodici Caualieri di detta Religione di S. STEFANO, &
con l'approuatione del Capitolo generale di essa, Celebrato l'An-
no 1590: prouisito, & deliberato per via di Riforma uniuersale
di intre le leggi, & constitutioni, & stabimenti dell'ordine
predetto, quello, & quanto, che à basso segue, comandandone
l'inuiolabil'osservanza, Non obstat. &c.

PROEMIO.



E B B O N O tutti gli huomini nelle loro at-
tioni hauere qualche fine honorato, quelli
maggiormente che più possono, & sono al-
la Maestà diuina piu obbligati. Onde noi
COSIMO Medici per Diuina gratia Du-
ca secondo di Fiorenza, & di Siena, Signo-
re di Porto Ferraio nell'Isola dell'Elba, di Castiglione della
Pescia, & dell'Isola del Giglio: desiderando principalmente
honorare l'Onnipotente I D O I O, giouare al prossimo, &
acquistare la Vita eterna; da queste tre cagioni mossi, hauia-
mo fondato, ordinato, & dotato à lionore, e gloria di sua im-
mensa Maestà, & della Santiss. Madre MARIA Vergine, &
di tutta la Celeste Corte, sotto il nome, & Protezione di S.
S. STEFANO Papa, un nuovo ordine, & Militia di Caualie-
ri, si come nelli infrascritti Capitoli, & Constitutioni si dirà,
hauuta però prima sopra ciò licentia dal Beatiss. Padre Papa
Pio Quarto, come appare nel preinserto Breue.

REGO.

REGOLA D'E CAVALIERI Di S. Stefano. Titolo L

Della Regola de' Cavalieri di Santo Stefano.
Capitolo I.


L nome dell'Altissimo Dio Amen. Noi
Cosimo Medici per la Diuina gratia Du-
ca secondo di Fiorenza, & di Siena, fonda-
tore, & primo Gran Maestro della Militia
de' Cavalieri di Santo STEFANO, voglia-
mo, & ordiniamo che la Regola di questa
Militia sia sotto l'ordine di Santo Benedetto, & che tutti li
Cavalieri riceuuti alla professione, debbano osservare Carità,
Castità, & obbedientia.

Delli Statuti, e Constitutioni della Religione de' Cavalieri.
Cap. II.

Quello che è a nauiganti la tramontana, sono agli huo-
mini le leggi, e come non si può nauigare felicemente
senza essa stella, così non si può beatamente viuere sen-
za esse leggi, e si come i saggi Nocchieri, per condursi sicura-
mente in Porto, risguardano sempre verso il Polo, così i Ca-
valieri della nostra Religione per conseguire la loro felicità,
debbano hauere sempre gl'occhi riuolti alle leggi, alle quali in
cominciando Noi, Inuocando vn'altra volta il Nome Diui-
no, à dar buon principio, con isperanza di miglior mezzo, &
d'ottimo fine. Diciamo, che tre sono quelle cose, le quali si deo-
no principalmente osservare da tutti i Cavalieri dell'ordine
della nostra Militia, e ciò sono Carità, Castità Coniugale, &
obbedienza; la Carità è souuenire al prossimo; la Castità, è
veramente Pudicitia, è non cognoscere carnalmente altra
Donna, che la propria moglie, laquale possa prendere il Ca-
valiere

uagliere secondo gl'ordini della Santa Chiesa Cattolica, tanto vergine, come vedoua, e passare all' altre nozze nel modo che fare possano l' altre persone laiche. L' obbedienza vuole ciascuno di questa religione con buono animo diligentemente, e volentieri esequirsi tutte quelle cose, che dal Gran Maestro, e suo Luogotenente, & altri Superiori, secondo li Statuti, e Capitoli gli saranno comandate.

Dell' ufficio, e professione de' Cavalieri.

Cap. III.

LA basa, sopra la quale è fondato l'ordine di questa Milizia de' Cavalieri di Sāto Stefano, è la Carità, e perche chi ha Carità, sta in Dio, e Dio, come afferma egli stesso, sta in lui: Chiunque fa professione d'essere soldato di questa Nostra Milizia, sappia, che egli fa professione della Milizia di Giesu Christo, & il primo ufficio del soldato di Giesu Christo, è preporre l'onore di Dio a tutte le cose, obbedire a' comandamenti della Divina scrittura, servire i precetti della Santa Sede Apostolica, combattere per la Fede Cattolica, osservare la Iustitia, soccorrere i poveri, recuperare i prigionieri di mano degl' infedeli, e finalmente sottentrare, di buona volontà, a qualunque pericolo, per difesa della Christiana Religione, & per aumento di essa, esporre non che la roba, ma la vita propria, e sia certo che come i premij saranno eguali a meriti, anzi infinitamente maggiori, così le pene saranno parì a demeriti. Percioche quelli che, per bontà d'animo, e generosità di cuore, eleggeranno di fare l'opere di valoroso Cavaliere hauranno in questa mortal vita immortal gloria, & honore, & nell'altra eterna felicità, e beatitudine, & all' opposto quelli, che per vilta di cuore, o malignità d'animo faranno il contrario, saranno in questo, oltre le douute pene, meritamente infami, e nell'altro mondo eternamente infelici.

Della

Della pena di chi trasgredisce la Regola, & li Statuti.

Cap. IIII.

Come l'osseruanza della Regola ricerca l'Anima , & il Corpo per l'orazioni, digiuni, & altre cose contenute in essa, così anco la transgressione , & inosseruanza obbliga l'Anima, e parimente il corpo; Ma chiunque transgredirà li Statuti, & cāsuetudini dell'ordine obbliga solamente, e sottomette il corpo alla pena, doue non sia cosa, per la cui transgressione, ò omissione, secōdo li Comandamenti di Dio, e li sacri Canoni, l'Anima venisse obbligata, e sotoposta al peccato , e perche e'conviene che la Regola distintamente venga à notitia d'ogni Caualiere; Perciò vogliamo che li Capitoli che trattano della Regola , e particolarmente quelli, che il Priore del Conuēto, e della Chiesa giudicheranno più a proposito, tre volte l'Anno si legghino ad alta voce nella sala del Conuento in presenza di tutti i Caualieri, che vi si troueranno, & debbano leggersi sempre otto giorni auanti li tempi, e Pasque statuite per Communi- carsi, & quei Caualieri, che si troueranno in Pisa, e mancheranno d'interuenirvi, incorrino in pena di vna settena per ciascuna volta, se già non venissero scusati dal Priore del Conuen-

to per legittime cause.



DEL

DEL MODO DI RICEVERE Caualieri Tit. I.

Della divisione de' Gradi de' Caualieri Cap. I.



C A U A L I E R I di questa Religione siano di tre maniere, alcuni si chiamino, & siano Caualieri Militi, cioè Soldati, alcuni Caualieri Sacerdoti, ouero Cappellani, & alcuni Caualieri seruenti, i quali non sono principali, ma seruono altrui. I Caualieri Militi sono di due ragioni, alcuni hauranno la commenda in atto, & effettualmente l'amministreranno (& questi si chiamino Commendatori, ouero Precessori) & alcuni l'hauranno solamente in potenza, cioè, che hauendo l'Anzianità, ouero aspettativa, dèono hauerla al tempo, come meglio a suo luogo si dichiarerà, & questi si chiamino Caualieri Conuentuali. I Caualieri Sacerdoti, o beneficiati, & li Cappellani aneh'essi saranno di due sorte, percioche alcuni Caualieri Militi Sacerdoti, o beneficiati nobili, & alcuni saranno Sacerdoti d'obbedienza, o Cappellani, come sono quelli, che assistono al seruizio continuo nella Chiesa conuenuale di Pisa, & altri ancora che hano in titolo beneficij minori di detta Religione, o siano trasferiti per ragione d'Anzianità, ouero per elezioni, dielli n'hauessi il Padronato. I Caualieri seruenti sono medesimamente partiti in due specie, alcuni seruenti d'Arme, alcuni seruenti d'officio, o veramente di stallo, li quali ultimi non sono propriamente Caualieri. Potranno però li Caualieri Militi Sacerdoti, o Beneficiati nobili, che hauranno fatte le prouanze di Nobiltà, come sono tenuti a fare li Caualieri Militi, essere riceuti alla nostra Religione, & portare la Croce, come li Caualieri militi, senza pigliare l'insegne di Caualeria.

Della qualità di coloro, che deono essere accettati nell'Ordine.

Cap. II.

Non vogliamo, che nell'uso, il quale non sia legittimamente nato, possa essere ammesso alla professione dell'ordine della nostra Religione, se già non fosse figlio d'alcuno Signore di Titolo, come sono Duchi, Principi, Marchesi, ò Conti di grande Stato, & li figliuoli illegittimi d'altri Signori, ancora che habbino iuridizione, & vassalli, debbino mettersi à partito, e passare per il Consiglio della Religione. A chiunque fosse d'alcuna altra Religione, e ordine di Milizia pari a questa, ò più larga, & desiderassi d'entrare nella nostra, si concede, purche l'ordine, che tiene, egli lo lasci con buona grazia de' suoi Signori, oueramente con la dispensa della Sede Apostolica, ogni volta però che in altra Religione non habbia fatto alcuno mancamento. Chiunque farà oltra modo obbligatosi, & di grossa somma debitore; chi haurà commesso homicidio, ò farà per alcuna sceleratezza, ò demerito macchiato d'infamia, non vogliamo possino essere in modo alcuno riceuuti nell'ordine nostro. Ancora non vogliamo, che alcuno si vesta l'habito nostro, il quale non habbia diciassette anni forniti; Concediamo bene, che il Gran Maestro possa per suoi domestici, e familiari seruigi eleggersi sei giouanetti, i quali più li parranno, ò per Caualieri Militi, purche siano nobili, ò per Caualieri seruenti, a' quali non possa opporsi obbietto, ne di minore età, ne del non stare saldamente appresso la persona di S. A. S. & possi puramente il Gran Maestro dispensare circa l'età per ispeciale privilegio, col far dar l'habito a chi non hauesse anni diciassette forniti, ma tali così dispensati, ò che si dispenseranno, suorii di sei Paggi, non hauranno acquistato, ne acquisteranno anzianità di sorte alcuna per ottener Commende d'anzianità, se non dopo fatta la professione, laquale sia fatta dopo anni diciassette finiti; & prima nō giovi loro per cominciare acquistare l'anzianità, & come s'è detto nel Cap. 2. del tit. I.;

Stat. de' Caual. di S. Stef.

Delle

Delle probazioni, che si debbono fare innanzi che alcuno si
accetti. Cap. III.

Chiunque desidera d'essere riceuuto in Caualiere Milite, o Caualiere Sacerdote, o beneficiato nobile, bisogna prima che per priuilegi, o per fede autentica di testimoni, o della Communità di quei luoghi, donde sarà disceso; proui, e verifichi ciascuna delle infrascritte cose, cioè. Che gli stessa Padre, & Madre, Auì, & Auole, dal lato Paterno, & Materno, siano discesi da casate nobili; che habbino hauuto, & goduto, oueramente siano stati atti a potere hauere, & godere nella Patria loro quelle maggiori dignità, & gradi, che solo i piu nobili gentilhuomini so gl iano hauere & godere; dichiarando nominatamente quai gradi, & dignità. Siano nati di legittimo matrimonio; non habbino esser citato arte alcuna, ma vissuti da gentilhuomini; Habbino tenuto vita cristiana, senza macchia, e senza infamia alcuna. Il pretendente sia di età d'anni diciotto, di corpo ben disposto, di Patria che sia stata Città prima di sua nascita, habbia facoltà da mantenere il grado di Caualiere: delle quali facoltà si com metta sempre nelle commessioni delle prouanze, che se ne faccia informazione. Tragga origine da Cristiani veri, & non da heretici, o infedeli. Produca l'arme, e vere insegne sue colorite; & nel fare dette proue tenga l'infrascritto ordine. In tutti quei luoghi, doue santhino sei Caualieri, o maggiore numero, e che alcuno domanderà d'essere riceuuto al grado di Caualiere Milite, il Priore, o il Baiuliuo, & in loro assenza il primo Commendatario, ouero il piu Anziano, chiamasi a se cinque Caualieri, piu Anziani de gli altri, non interessati co'l pretendente, i quali, adunati insieme, e riceuuto il giuramento di non riuclare cosa alcuna consultata, piglino da lui la nota delle sue Quattro Casate, & dipoi discorrino, & squittino con isquittino segreto sopra l'approuazione, o reprovauzione di dette Casate, una per volta separatamente, e ciascuna da per se; e caso che tutta insieme, o la maggior parte della

della Consulta per il maggiore numero de' voti affermati;
 deliberi che le dette Casate siano ammissibili, in tal caso debba detta Consulta fare intendere al pretendente che egli può a suo piacere fare le proue di sua Nobiltà, dinanzi all'Auditore della Religione in Fiorenza, sendo il supplicante del Dominio Fiorentino, & non sendo del detto Dominio, che egli due farle dinanzi agli ordinarij Ecclesiastici de' luoghi, donde hauranno origine i suoi ascendenti per dette quattro Casate, & traendo vna di dette Casate descendenza d'vna Città, e l'altra d'altra Città, due in ciascuna da per se prouare la nobiltà di quella Casata, che di essa è originaria. Dopo questo deuono li Caualieri, interuenuti à detta Consulta, eleggere due Caualieri per ciascuno di loro, di quelli, che nō siano intercellati di parentela, o d'altro, col pretendente, e dare nota de' nomi delli eletti sigillata al Cancelliere della Consulta, acciocche detto Cancelliere possa mādere tutte dette note così sigillate, e segrete, all'Auditore della Religione in Fiorenza; e detto Auditore debba trarre per sorte due de' Caualieri scritti in dette note, e scriuere alli estratti lettere in disparte, dandogli commissione separata, & senza saputa l'vno dell'altro, acciocche s'informino *ex officio* della Nobiltà, & qualità del pretendente, e suoi antenati per detti quarti, & ne scrivano à S. A. S. per loro lettere, se in lui concorrono quelli attribuiti, che si ricercano da' Capitoli, per l'ammissione all'habito; & sendoui defetti, che gli faccino repulsa, debbono scoprirli, & manifestarli a detta A. in dette loro lettere, per che farà conseruato segreto tutto quello, che scopriranno in detto proposito. Debbono dette informazioni segrete per detti Caualieri mandarsi sigillate a S. A. S. & indirizzarsi sotto coperta di loro lettere al detto Auditore, & alla medesima A. debbe parimente mandarsi sigillato, & segreto quanto farà stato deliberato dalla Consulta sopra l'approuazione delle Casate, sotto altra lettera diretta al detto Auditore. Et al Consiglio della Religione in Pisa, debbe solo essere mandato il processo delle Prouanze fatte a requisizione del pretendente, con la Fede pubblica della Communità, donde sono i Quar-

ti, & insertoui dentro l'Armi colorite delle dette casate, & il detto Consiglio del cōtenuto in detto processio debbe fare la solita informazione à S. A. S. Et doue, pér poco numero di Caualieri, o per qualunque altra cagione, non potessero adunarsi Consulte, quellò, che ricercherà d'essere ammesso al grado di Caualicre, debbe fare le prouanze dinanzi l'ordinario Ecclesiastico del luogo di sua origine come di sopra, & all'essamine interuenga vn Caualicre della Religione, che sia piu Anziano, ò in maggior grado in detto luogo, ò piu vicino, a doue si faranno tali prouanze, essendo douere che l'essamine si faccino al meno cō l'assistenza di vn Caualicre, come pratico, di quanto debbe auertirsi per l'interesse della Religione in tal'effetto. E le suddette prouaze, poiche saranno fatte, si mandino sigillate al Consiglio il quale, auanti dia conto a S. A. S. di quello che per esse sarà prouato, debbe commettere a due, fino in tre Caualieri, più graduati, ò piu Anziani, che haranno origine dal luogo stesso, o da quello piu vicino alla Patria, del pretendente, & de'manco sospetti, & interessati, come di sopra, & scriuerli lettere separatamente acciocche faccino come disopra è detto, l'informazione segreta, & ne diano conto a S. A. S. Auvertendo, & ricordando à deiti Caualieri da eleggersi per l'informazioni segrete, & a quelli, che interuerranno alle prouanze, e Consulte, che debbino fare esatta discussione, & inquisizione sopra la Nobiltà de' Quarti del pretendente, & della vita, & costumi suoi, e suoi predecessori in iscritto, e dire liberamente, e senza passione, o interesse alcuno a S. A. S. quanto ritrarranno per verità, e scriuere anco l'opinione loro fondata su la ragione, perche se dipoi apparisse, che ò per corruzzioni, malignità, fauori, & grazie humane, hauessero fatte relazioni lontane dal vero, o che hauessero soppresso, ò tacito scientemente, o per industria, qualità, & obbietti impeditiui dell'habito, cascherebbono essi nella pena della priuazione dell'habito *ipso iure*; & perciò si da facultà à ciascheduno di porgerne l'accusa a S. A. S. dalla quale sarà tenuto segreto quanto, per ciò, gli sarà scritto. Dichiarendo che quando occorrerà farsi prouanze

uanze in Pisa , debbono dal supplicante essere presentati i Quarti al Consiglio della Religione , il quale giudicandoli buoni , crei due Commissarij che esaminino ex officio ; & del detto esame diano , per loro lettere , segreta informazione a S. A. nel modo predetto ; & le prouanze , & esamine , stan za del supplicante , si faccian o dinanzi al Gran Cancelliere , & Vicecancelliere , e si presenti al consiglio , il quale dipoi ne darà informazione a S. A. S. & da quella aspetterà la resoluzione della grazia dell'habito del detto pretérente . Et dette Consulte possino seruirsi , & non seruirsi di notaio che roghi le prouanze , secondo che parrà loro , & li Caualieri Militi Sacerdoti , & Beneficiati nobili , douranno di più prouare la qualità loro , rispetto à quello , che se gli conviene , come Religiosi , conforme a quello , che si dice nel Capitolo del riceuimen to de' Caualichi Cappellani .

*Delle qualità , che si ricercano ne' Caualieri seruenti
d'Arme . Cap. IIII.*

Ancorche per il grado di Caualiere seruente d'Arme , non si debbito , secondo i nostri stabilimenti , fare prua di Nobiltà , come debbano farsi per il grado di Caualiere Milite , non però vogliamo che a detto grado s'ammettino senza alcuna scelta quelli dell'infima plebe , si che , appresso del volgo , siano tenuti in poco conto , & però proibiamo che in l'auuenire non sia riceuuto alcuno in Caualiere seruente d'Arme , se prima non haurà legittimamente prua to d'essere nato d'honesti parenti , versato in liberali officij , non hauero seruito alcuna persona in essercizj vili , ne meno egli stesso , ne li suoi padre , & madre hauere operato manual mente arte sordida , & meccanica , fuori di quelle , che si richieggano all'uso del mestiero della guerra .

Del Ricouimento de' Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, & delle Prouanze, che sono tenuti da' priori o da' capi a fare. Cap. V.

Deu eólii, che desidera d'essere fatto Caualiero, Cappellano, ò Sacerdote di obbedienza dell'ordine, prouare le infrascritte cose. Prima se essere nato di padre, & madre cattolici, di giuste nozze, & leggitimo matrimonio, non essere stato macchiato in alcun tempo di macchia d'eresia, ne egli, ne i suoi progenitori, ne mai essere stato vestito frate d'alcuna Religione; non essere simoniaco, ne scommunicato, ne d'altri simili fecce contaminato, ò brutto. Secondariamente essere stato promosso al Sacerdozio legittimamente, & non per salto, & essergli stati conferiti gli ordini da Prelati che in quel tempo hauessino la grazia, & communione della Santa Sede Apostolica. Terzo hauere testimonianza in legitima forma, se essere di buona vita, condizione, e fama, ne egli, ne suo padre, ò madre hauere essercitato arte infamie in alcun tempo. Ultimamente deue essere di ragionevole presenza, e di corpo non istorpiato, ma libero, e sano, e discopuente letteratura, e cauto, di sorte ch' almeno intenda la lingua Latina, e canti bene di canto fermo, sia pratico del coro, & habbi buono organo di voce, di modo che la Chiesa possa seruirsiene, & di tutto debba fare se de il Priore della Chiesa al Consiglio; & fatte dette prove, non possa essere vestito di detto abito, quandounque n'hauesse la segnatura graziosa da S. A. S. insino a tanto che egli non haurà servito nisi la Chiesa del Conuento vn'anno intero, accioche innanzi che egli pigli l'abito, si possa conoscere la vita, costumi, e sufficienza sua per approuazione, & relazione del Priore di detta Chiesa; nel qual tempo deue essere nutrita a spese del Tesoro commune; e li eleiti a beneficj dell'ordine, poiche hauranno fatte dette prouanze, come di sopra, debbino, prima che ne siano prouisti, & vestiti dell'abito, seruire come Iconomi delle Chiese delle loro Benefici vn'anno intero,

per le

per le considerazioni soprascritte. il quale anno sia quello della professione, i che debbano fare; spesandosi per deito tempo de' frutti del benefizio, & quelli, che vorranno essere fatti Caualieri Militi, Sacerdoti, o Benefiziati Nobili, faranno l'istesse prouanze di nobiltà, che li Caualieri Militi laici, con la differenza della proporzione che professano quelli, & questi con le considerazioni di persona religiosa sopranotate.

In che modo i Caualieri dell'ordine di Santo Stefano debbino esser riceuuti alla prima professione dell'habito d'essa. Cap. VI.

Tutti colorò che desiderano d'essere ammessi, e riceuuti alla difensione della Fede Cattolica, & accrescimento della Religione cristiana sotto l'habito regolare dell'ordine della nostra Milizia, deuono in questo modo, & con questa forma essere diuotamente riceuuti, & ammessi à fare professione dell'habito di essa, qual'habito ordinariamente si pigli in Pisa nella Chiesa nostra di Santo Stefano, eccettuati li Caualieri che sponderanno, o succederanno in Commende di Padronato, quali, con commissione del Consiglio, potranno essere vestiti, & insigniti dell'habito altroue, & eccettuati quelli, che, per grazia del Gran Maestro, per giuste cause, fossero dispensati di pigliarlo altroue. Primieramente chiunque tirato da' zelo di carità, desia d'entrare nell'ordine della nostra Religione, & essere uno de' Caualieri di Santo Stefano, saprà che gli bisogna divenire vn'altro huomo da quello, ch'egli era. Onde per mondarsi da tutte le macchie di tutti i peccati, deue humilmēte confessarsi, poi così netto d'ogni iniquità hauendo digiunato il giorno auanti, che si deue vestire l'habito, deue presentarsi cō gran reverenzā dinanzi al Riceuente, presentando il suo habito di ciambellotto bianco, cō guarnizioni, & cordone rosso, con maniche soderate di tassettà rosso, e con la Croce rossa dalla sinistra parte; dopo quest'ō, essendo il profitente vestito di veste lunga da secolari, e scinto, sia condotto dal Maestro delle cirimonie al Caualiere, a ciò depu-

tato, dal quale hauendo riceuuto; ò spada, ò stocco dorato denudato, sia ritornato dal detto Maestro delle cirimonie alla presenza del Riceuente, al quale porgendo con reuerenza detta spada, ò stocco, e baciando gl'elsi, s'inginocchi, e stando così inginocchioni, sono chiamati dal detto Maestro delle cirimonie due Caualieri, i quali calzano gli sproni dorati al Profitente, & in quello istante, il Riceuente con detta spada, ò stocco, percotendo di piatto al Profitente, l'una, e l'altra spalla, dice. *Esto Miles Dei, & Sancti Stephani*, rendendo al Profitente la spada, ò stocco dorato, laquale, con riuerenza ripigliando, rizzandosi in piedi, discostatosi al quanto l'alza, vibrando due volte; e ricondotto dal suddetto Maestro di cirimonie alla presenza del Caualiere, che da principio gline dette, glie la rende con riuerenza; il qual Caualiere riprefa, la rimette nella sua guaina, & fa atto di cingerla, & poi di discingerla al Profitente, il quale dal detto Macstro delle cirimonie condotto a uno sgabello parato, a ciò deputato, & da tagli in mano una candela di cera bianca accesa, si posa in ginocchioni, e diuotamente ode la santissima messa, communi cандosi immediate dopo che il Sacerdote celebrante è comunicato, e dopo communicato ritorna inginocchione al detto sgabello, e finisce di vdire la messa, sempre tenendo in mano detta candela accesa. Finita la messa, il Macstro delle cirimonie leua dallo sgabello il Profitente, & fattagli fare reuerenza al l'Altare, lo conduce con detta candela accesa in mano dinanzi al Riceuente, il quale vestito del suo manto di ciâbelloto bianco, starà sedendo sul faldistorio, dove il Profitente inginocchiatosi dica. Illustrissimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'ubbidienza della Religione, & ogni volta che occorrerà, mettere la propria vita per benefizio della Fede Cattolica, e per augmento di questa santa Religione.

Il Riceuente risponda come appresso.

F Io non posso fare, che nô lodi grandemente il vostro proponi-

ponimento, non essendo alcuna cosa più laudabile in vn'huomo che far professione di vero cristiano, con offerirsi pronto a spargere il sangue, e mettere la vita per la fede di Cristo, e per aumento della sua Religione. La onde presupponendomi che voi siate bene informato de Capitoli, & de gl'ordini di questa Santa Religione, senza replicaruegli altrimenti, cōcedendoui la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pronto a volere essequire, & osservare q̄sti ordini?

Signor sì.

Il Ricevente seguita dicendo

Sete voi debitore di somme notabili, di maniera, che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profitente risponda, edica.

Signor no.

Il Ricevente soggiugne dicendo

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponde.

Signor no.

Allora il Profitente, ponendo la mano destra sopra l'eucalio qui descritto, fa il suo voto.

In illo tempore loquente Iesu ad turbas extollens t vocem quādam Mulier de turba dixit illi Beatus venter, qui te portauit, & ubera qua sūxisti, &c.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'Onnipotente Dio, & alla Beatissima sempre Vergine Maria, & a Santo Stefano di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che da Dio, & dalla Religione dato mi farà, & di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Il Ricevente dice

Noi riconosciamo voi essere soldato di Giesù Cristo, & atto a difendere virilmente la fede, e Religione sua, & a mandare

dare à effetto tutte le altre cose, che nella Regola, e Statutina
s'risi contendono.

Il profitente risponde.

Così conosco d'essere.

In Alloga il Profitente bacia il libro, e lo piglia, portandolo
sopra l'Altare, e baciato l'Altare ripiglia il libro, riportan-
dolo al Riceuente, il quale tenerlo l'habito in mano, e mo-
strando la Croce al Profitente dica queste parole.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della
santissima Croce, nella quale Cristo Figliuolo di Dio Crea-
tore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri pecca-
tori pendendo morì.

Il Profitente risponde.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comā-
diamo che portiate sempre nel lato manco della vostra veste.

*Il Profitente baci la Croce, & il Riceuente mettendogli
l'habito addosso dica.*

Pigliate diletissimo fratello, questo sacratissimo segno, nel
nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Ver-
gine, e di Santo Stefano; e sappiate, fratello carissimo, che
noi vi vestiamo questo habito, di color bianco, perché voi
abbiate sempre dinanzi agli occhi vostri la purità, & cadiiez
za dell'animo, la quala voi non debbiate per tempo alcuno,
ne per alcuna cagione in infamia, & vergogna del nostro Or-
dine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo mac-
chiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra par-
te, acciò voi l'amiate, & adoriate, con tutto il cuore, e perché
voi, con la destra combattendo valorosamente, la difendiate,
ed esala mantenghiate. Percioche, se voi altrimenti facessi,
& commettessi atto indegno, o nella guerra, o nella pace di
Cavaliere della nostra Religione, tenete per fermo, che voi
secondo la forma degli Statuti nostri, saresti, come mancato-
re di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del
merito della Santissima Croce, e come membro fradicio, e pu-
zolento,

zolente, tagliato del restante del corpo, e gettato via, & finalmente, come indegno di tanti, e tanti Caualieri, dal Consorzio nostro ignominiosamente scacciato.

Di poi il Riceuente pigli il cordone della veste del Pro-

fitente, & spingendogli il Bottone alla gola dica.

Pigliate diletissimo Fratello nostro, il Giogo di Gesù Cristo, il quale è leggero, & suave; sotto questo ritroverete dolcissima pace, & quiete, & noi da hora innanzi, facciamo partecipe l'anima vostra, & quella del padre, & parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e faranno sempre per l'auuenire in ciaschedù luogo.

Il Profittente risponda.

Amen.

Ciò fatto, il celebrante, & i Caualieri Sacerdoti che vi saranno, oreranno in questo modo, dicendo diuotamente.

A n a. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui.

Psalmus.

M agnus Dominus, & laudabilis nimis: in ciuitate Dei nostri in monte sancto eius.

Fundatur exultatione vniuersæ terræ: mōs Syon, latera Aqui Jonis Ciuitas Regis magni.

Deus in domibus eius cognoscetur: cum suscipiet eum.

Quoniam ecce reges terræ congregati sunt: & conuenerunt in vnum.

Ipsi videntes sic admirati sunt; conturbati sunt, commoti sunt: tremor apprehendit eos.

Ibi dolorēs, vt parturientis: in spiritu vehementi conteres Naues Tharsis: vi nō: in alia.

Sicut audiuimus, sic vidimus in ciuitate Domini virtutum, in ciuitate Dei nostri Deus: fundavit eam in æternum.

Suscepimus Deus misericordiam tuam, in medio Templi tui.

Secundum nomen tuum Deus, sic & laus tua in fines terræ: justitia est plena dextera tua.

Lætetur mons Syon, & exultent filii Iudæ: propter iudicia tua Domine.

Circūlate Sion, & cōpletimini eā: narrate in turrib. vestris.

Ponite

Ponite corda vestra in virtute eius; & distribuite domos eius,
ut enarratis in progenie altera.
Quoniam hic est Deus Deus noster in æternum, & in seculū.
seculis ipse reget nos in secula,
Gloria patri, & filio, & spiritu sancto, &c.
Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui.
Kirie eleison. Christe eleison. Kirie eleison. Pater noster:
¶. Saluum fac seruum tuum. Rz. Deus meus sperantem ia-
te. ¶. Mitte ei domine auxilium de sancto. Rz. Et de Syon
tuere eum. ¶. Nihil proficiat inimicus in eo. Rz. Et filius
iniquitatis non apponat nocere ei. ¶. Esto ei dominus turris
fortitudinis. Rz. A facie inimici, & prosequentibus eum. ¶.
Domine exaudi orationem meam. Rz. Et clamor meus ad te
veniat. ¶. Dominus vobiscum. Rz. Et cum spiritu tuo.

O R A T I O.

Deus, qui iustificas impium, & non vis mortem peccato-
rum Maiestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc
famulum tuum, de tua misericordia confidem, cœlesti pro-
tegas benignus auxilio, & assidua protectione conserues, ut
tibi iugiter fauiletur, & nullis à te tentationibus separetur.
Per Christum dominum nostrum Amen.

O R A T I O.

Onipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna
solus, prætende super famulum tuum N. spiritu gratiae
salutaris, & ut veritatib[us] complacat perpetuum ei rorem
benedictionis tue insuade. Per Christum dominum no-
strum Amen.

O R A T I O.

Suscipiat te dominus in numero fidelium, & licet nos in-
dignite suscipimus in orationibus nostris. Concedat tibi
dominus

dominus locum bene agendi, voluntatem perseverandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hæreditatemq; sciliciter perueniendi: ut sicut nos caritas fraternitatis coniunxit in tecis, ita diuina pietas, quæ dilectionis auxiliatrix est, cum suis fidelibus te coniungere dignetur in cœlis: præstante Domino nostro Iesu Christo. Qui cum Patre, & Spiritu sancto viuit, & regnat Deus per omnia saecula saeculorum amen.

Il celebrante, dopo, che harà dette l'orazioni, voltatosi al Profiterente, gli darà la benedizione; dopo la quale il Profiterente, leuatosi dinanzi all'Altare, dove farà stato ginocchioni, mentre si faranno dette le sopra scritte orazioni, e ritornato d'auanti al Riceuente, stado inginocchioni li bacerà la manica destra del suo habito, & ciò fatto, si leuerà in piedi, e dal Riceuente farà riceuuto ad osculum pacis, & successiùe da gli altri Caualieri, & vada in pace.

E quâdo occorrerà, che in vn medesimo tempo si devino creare più Caualieri, si debbi dal Riceuente fare à ciascuno il medesimo, che à vn solo, con dire à ciascuno.

Esto Miles Dei, & Sancti Stephani.

E dopo, che si farà detta la Messa, e che si faranno comunicati, ciascheduno appartatamente faccia, e dica la sua supplica al Riceuente, nel modo, & forma, che si dice disopra, quando si crea vn solo Caualiere.

Auuertendo, che sempre deue precedere quello, che sarà di maggior età.

E nel resto si osservino le medesime domande, risposte, ccrimonie, & orazioni notate, come disopra.

Modo di dare l'habito alle Canalieri Sacerdoti.

AVUERTASI, che a' Caualieri Militi Sacerdoti, & Benefiziati nobili, & a' Caualieri Cappellani, & di obbedienza, conforme all'ordine si veste l'habito dal Priore della Chiesa, e similmente alle Monache, & il Profitente fa la sua domanda in questa forma:

Reuerendissimo Signore mio, io prego V. S. che come

Luogo-

X. Del modo di ricevere

L'euogotenente del Serenissimo Gran Duca, & Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'obbedienza della Religione, e tutta uia m'obbligo pregare la Maestà Diuina nelle mie orazioni, officij diuini, & celebrazioni per la esaltatione della Santa Fede Cattolica, & aumento di questa santa Religione.

Il Riceuente dica.

Io non posso fare che io non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più lodeuole; che il fare professione di vero Cristiano, con offerirsi pronto al gran culto diuino, e seruizio di Dio, e bisognando, per honore suo morire, e per augumento della sua santa Religione, la onde presupponendomi io, che voi siate bene informato dell'ic capitoli, & ordini di questa santa Religione; senza altrimenti replicarueli, concedendoui la grazia, che ci domandate, vido manderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pronto à volere essequire, & osservare questi santi ordini?

Il Profidente risponde.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi debitore di notabili somme, di maniera che via stringhino a pigliare questo habito?

Il Profidente risponda.

Signor no.

Il Riceuente seguita.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profidente risponda.

Signor no.

Il Profidente, tenendo le mani sopra l'Euangelio,

faccia il suo voto, e dica.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'onnipotente Dio, alla Beatisima sempre Vergine MARIA

MARIA, & à Santo Stefano di douere, aiutandomi la diuina grazia, prestare sempre humil' obbedienza a qualunque superiore, che dalla diuina Prouidenza di G I E S U C R I S T O Benedetto, e della detta nostra religione dato mi farà, e parimente di seruare Castità, Carità, & obbedienza, e di viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Sequentia Sancti Euangeli secundum Ioannem.

In illo tempore dixit Iesus Discipulis suis, si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & pater meus diligit eum, & ad cum veniemus, & mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meos non seruat, & sermonem, quem audistis, non est meus, sed eius, qui misit me, Patris. Hæc loquutus sum vobis apud vos manens, Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia, quæcumque dixerim vobis. Pacem relinquo vobis, Pacem meam do vobis. Non quomodo Mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis, quia ego dixi vobis, Vado, & venio ad vos. Si diligenteris me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem, quia Pater maior me est. Iam non multa loquar vobiscum; Venit enim Princeps Mundi huius, & in me non habet quicquam, sed ut cognoscat Mundus, quia diligo Patrem, & sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio.

Laus tibi Christe

Il ricevente dica dopo il voto.


Noi riconosciamo voi essere vero soldato spirituale di G I E S U C R I S T O, e dedicato a difendere virilmente la fede, e Religione sua, con vera, e sana dottrina, honesta vita, e bonissimi costumi, e similmente a mandare a effetto tutte l'altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengano.

Il proficiente chinando la testa risponda.

Et io non altrimenti m'ingegnerò di fare.

Dipoibaciato il libro, lo porti sul Altare, e baciato l'Altare, lo riporti al Ricevente, & il Ricevente mostrando la Croce dell'habito dica.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della san-



84 *Del modo di riceuere*

la santissima Croce, nella quale Cristo figliuolo di Dio, creatore del Cielo, e della terra, per ricomperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Proficiente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale vi comandiamo, che portiate sempre nel lato sinistro della vostra veste,

Il proficiente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà

portata. Dipois il Riceuente, ponendo l'abito,

indosso al Proficiente, dica.

Pigliate dilettissimo fratello, e Reuerendo Sacerdote, questo sacratissimo segno, nel Nome della Santissima Trinità, della Beata M A R I A sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo mantello di colore bianco, perciocche voi habbiate sempre dinanzi a gl'occhi la purità, & candidezza dell'animo, la quale voi non habbiate mai, per tempo alcuno, ne per alcuna cagione, ne infamia, e vergogna del nostro ordine, ed detrimento dell'anima vostra, in modo alcuno, a macchiare; e vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adoriate con tutto il cuore, e con l'armi vostre spirituali la difendiate al modo di Moise, che tenendo le braccia in Croce verso il Cielo, il Popolo Hebreo vinse a li Amalechiti nemici suoi; delle due bracci, l'uno saranno le virtù accompagnate con le buone operationi, e l'altro saranno l'orazioni, pregando nostro Signore Giesù Cristo con ardentissimo cuore, che ci facci vittoriosi contro i peccati nostri, e scacci da noi tutte le genti barbare, & infedeli. In luogo di tagliente spada, pigliate la parola dell'Euangelio, come disse Paolo. *Et gladium Spiritus, quod est verbum Dei.* Ricordandoui appresso come disse il nostro Signore Giesù Cristo. *Vos estis sal Terrae.* & in un'altro luogo. *Vos estis lux mundi.* dimostrando che à voi stesso, e parimente a noi hauete à essere lucente specchio di costumi honestissimi, e di Religiosissima vita. E se altrimenti facessi, o cometessi atto indegno, o nella vita, o nell'ope-

nell'opere di buon Religioso, tenete per fermo, che voi, secondo la forma delli Statuti nostri, saresti reputato, come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, e priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal rimanente del corpo, & gettato via, e finalmente come indegno di tanti, e tanti Caualieri dal consorzio nostro ignominiosamente discacciato.

Dipoi legandogli il Cordone, li dica.

Pigliate, diletissimo fratello nostro, il giogo di Giesu Cristo, il quale è leggiere, e suave; sotto questo ritrouerrete dolcissima pace, e quiete, e noi, da hora innanzi, facciamo partecipe l'anima vostra, e tutte quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone ope, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'aumentare in ciascuno luogo.

Il Proficiente risponda.

Amen.

Et si seguitino. *Suscepimus Deus*, con le orazioni, come sopra, il che finito vada in Pace.

modo di dare l'habito a Caualieri seruenti d'Arme.

Il proficiente faccia la sua supplica, e dica.

Illustrissimo Signore mio, io prego V.S. che come Luogo tenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V.S. l'obbedienza della Religione, & ogni volta, che occorrerà, mettere la vita per benefizio della fede cattolica, & per aumento di questa santa Religione.

Il Proficiente dica.

Io non posso fare, &c.

Per fino à tutte le interrogazioni, e risposte, come sopra nel modo di creare i Caualieri Militi, e il Proficiente, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo voto nel modo che stat. de' Caual. di S. Stef. E desimo

desimo che di sopra è scritto de' Cavalieri Militi. Dopo diche il Riceuente hauendo detto, ' Noi riconosciamo &c. Et il Profitente risposto, così conosco d'essere, e baciato il libro, e portatolo sul Altare, e baciato l' Altare, e riportato il libro al Riceuente, esso Riceuente pigliando la veste in mano, e mostrando al Profitente la Croce, dica.

Credete voi fratello, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo figliuolo di Dio, Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comandiamo, che portiate sempre nel lato destro della vostra veste.

Il Profitente bacia la Croce, che dal Riceuente gli sarà portata, e poi il Riceuente, mettendogli il Manto indosso dica.

Pigliate, diletissimo fratello, questo sacratissimo segno nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di color bianco, perché voi habbiate sempre dinanzi à gli occhi vostri la purità, & candidezza dell'animo, la quale voi nō debbiate mai per tempo alcuno, ne per nessuna cagione in infamia, e vergogna del nostro ordine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella destra parte, acciocche voi con questo vittorioso segno siate più ardito nelle battaglie, e che cõ la destra valorosamente combattendo la difendiate, e difesa la mantenghiate. Perciocche se voi altrimenti facessi, ò commetessi atto indegno, nella guerra, ò nella pace de' Cavalieri della nostra Religione, tenete per fermo, che voi, secondo la forma degli Statuti nostri, faresti come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal re-

stante

stante del corpo, egettato via, e finalmente, come indegno di questo honore, vituperosamente dal consorzio de' valerosi huomini scacciato.

*E pigliando i nastri, che pendono al collo della
veste, dica.*

Siaui medesimamente questo manto posto come giogo di Giesu Cristo, il quale è leggiero, e suave; sotto questo ritroverete dolcissima pace, e quiete, e noi da hora innanzi faccia. imo partecipe l'anima vostra, e quelle del padre, e parenti vostrti, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'aauenire in ciascun luogo.

Il Profidente risponda.

Amen.

Il Celebrante con gli altri Sacerdoti dichino l'Antifana.

*Suscepimus Deus, &c. Con il salmo, prece, & collecte
come disopra.*

Ordine di vestire l'habito a'scruenti
di vificio, cioè Taù.

*Il seruente, ouer Taù: inginocchioni dinanzi al
Riceuente dica.*

Illustrissimo Signore mio, io prego V. S. che, come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'habito di detta Religione a me conueniente, & io prometto a V. S. l'obbedienza, e fedeltà, con espormi con tutto il cuore ad ogni seruitù, che sarà necessaria, e da me possibile, per detta Religione.

Il Riceuente benignamente risponda.

Io non posso fare, che io non lodi grandemente il vostro buon animo, e proponimento, essendo vificio honoruole, e laudabile, e di buon cristiano, e la professione, che intendete, & offerte fare, con sottometterui al giogo dell'obbe-

E 2 dicenza

dienza di qual si voglia superiore, che vi sarà dato da Dio, e dalla Religione nostra, si come risuonano le vostre parole. Però anco pésando che siate ben informato dell'ordine, e de' Capitoli di questa santa Religione, senza altro replicarui, vi domanderò d'alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi presto a eseguire, & osservare tanto, quanto quegli ordinici comandano, e haucte detto?

Il seruente risponda.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi venuto à questo atto per euitare qualche somma di debito, commesso per il tempo passato?

Il seruente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non possiate obbligarui ad altri, ò macchiato d'infamia publica?

Il seruente risponda.

Signor nò.

E faccia il suo voto, dicendo.

Io N. di N. so voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore, all'onnipotente Iddio, alla Beatissima Maria sempre vergine, & à Santo Stefano, di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare, e rendere sempre humil'obbedienza, e fedeltà à qualunque superiore, che da Dio, e dalla Religione dato mi farà, e di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e Statuti di quest'ordine.

Il Riceuente mostrando il segno della ueste al seruente d'ufficio, dica queste parole.

Noi riconosciamo veramente voi essere buon cristiano, e dedicato al serurzio humilmente di Dio, e di questa santa Religione, e mandare ad effetto tutto quello, che ne haucte promesso; Però, amico, e figliuolo Carissimo, mediante questo segno, quale vi si mostra ad honore, e laude del Santo nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e dell'Auuocato, e Protettore di questa Religione Glorioso

Stofo Santo Stefano Papa, e Martire, pigliate questo habito bianco, significando in voi douere hauere sempre la candidezza, e purità dell'animo; con' obbedire volotariamente, e non forzato alli ordini, ò Statuti, e superiori datiui in detta Religione; & altri Signori Caualieri Militi; denotandoui ancora, per questa veste, il giogo di Giesù Cristo, il quale douete suauemente sopportare; alle quali cose contraffacendo, fareste, come seruo inutile, e ributtato fuori della Religione nostra, e noi da hora innanzi facciamo partecipi l'anima vostra, e quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'aauenire in ciascun luogo.

Il seruente risponde

Amen.

E leuatosi in piedi, vadia dinanzi al Sacerdote celebrante, auanti, al quale starà ginocchioni, & il celebrante, con li altri Sacerdoti, dirà l'Antiphona Salmo, versetti, & altre orazioni come sopra.

Finiti l'orazioni, & riceuuta la Benedizione tō debite ruerenze, ritornia trouare il Riceuente, e baciata humilmente l'infima parte del manto del Riceuente, leuatosi in piè, gli bacia dipoi la Croce, & a gli altri Caualieri bacia solo la Croce, & andato in sagrestia si spoglia il suo habito bianco, mettendosi in dosso vn saio, ò altro vestimento, col segno delli tre Raini di sotto della Croce iui cucito, secondo che dispongano gli ordini, e sopra vna cappa paonazza, pur cucitou i detto segno dalla parte destra, e vada in pace.

Dell'habito de' Caualieri. Cap. VII.

Sendosi ordinata la diuisione de' gradi de' Caualieri, ne seguirà la distinzione de gl'habiti, di che debbono andare vestiti. Però si ordina, che li otto Graduati da deputarsi come altrove si dirà, per gouerno della Religione, e parimente di Priori, e Balì, siano tenuti portare la Croce grande, di colore rosso, nel mezzo del petto del loro habito, e vestimenti.

Stat. de' Caual. di S. Stef. F. D. 3^o tij; &

ti; & la medesima Croce grande debbino portare dal lato sinistro delle loro soprauesti, con il fregio d'oro all'intorno di detta Croce: Il Priore della Chiesa porti la Croce nel medesimo modo. I Caualieri Militi, Sacerdoti, & beneficiati nobili, che hauranno fatto le loro prouanze di nobiltà, come sono obbligati li Caualieri militi laici, portino la Croce ordinaria, cucita dall' lato sinistro de' loro vestimenti, & habit, guarnita con fregio d'oro. Li Caualieri Militi laici, nel tempo di pace, portino medesimamente la Croce ordinaria, cucita dal lato sinistro de' loro vestimenti, & habit, guarnita co' fregio d'oro, & gl' vni, & gl' altri possino, volendo, portare al collo pendente la Crocetta d'oro, non douendo per questo lasciare di portarla cucita sopra il lato sinistro, come è detto. Li Caualieri Cappellani, & Sacerdoti d'obbedienza, portino dal lato sinistro, cucita sopra le loro toghi la Croce senza oro, e nō portino al collo la Croce pendente, ne Crocetta d'oro. Li seruenti d'Arme portino la Croce senza oro, dalla banda destra. Similmente li seruenti d'officio, che non sono propriamente Caualieri, come conuersi donati, & additi alla Religiōne, portino dal lato destro vna mezza Croce, con litre rami di sotto, lasciando il quarto, & la parte superiore. Et quanto all' habit, che debbe essere portato nelle processioni, & in Chiesa, ne' giorni, e tempi espressi, per il Capit. vi. del Titolo della Chiesa; e quando li Caualieri si communicheranno, fuori però de' casi, che per intermità, riceuino il santissimo Sacramēto in letto, & ancora dentro le Cōgregazioni de' Capitoli generali, vogliamo che quello de' Caualieri Militi, e Caualieri Sacerdoti, & beneficiati nobili, sia di ciābellotto bianco, dentroui la Croce rossa, in quel modo, & in quella parte che di sopra distintamente è detto. Quello de i Caualieri Cappellani, & Sacerdoti di obbedienza, sia vna togha con il segno, e colore come di sopra. Quello de' Caualieri seruenti sia vna veste di saia, di rascia, & d' altro panno, di colore bianco, col segno della Croce rossa, come poco appresso si è specificato. L' habit Militare da vsarsi per li Caualieri Militi, su le galee, per combattere contro gl' infedeli, sarà vna sopraueste bianca.

bianca di taffettà , e tutti gli altri fornimenti di colore rosso, e nel mezzo della sopraueste la Croce rossa, laquale non per altra cagione vogliamo sia di colore vermiglio, se non perche si ricordino che essi deono volentieri spargere il sangue loro nocentissimo, a honore, & gloria di colui , il quale per recuperarci, & saluarci sparse spontaneamente il suo innocentissimo sul legno della croce. Negl'altri vestimenti , che ordinariamente porteranno i Caualieri Militi , deono v fare colori, & ornamenti honesti, & al grado loro conuenienti .

*Che non possa muouersi lite contro Caualieri dello Stato loro,
e della pena di quelli che sono fatti Caualieri contro
li Capitoli. Cap. VIII.*

NOi deliberiamo , che a chi è stato riceuuto nel Conuento al grado di Caualiere Milite, non si possa da persona alcuna muouere controuersia di stato, e della condizione sua, se non tra'l termine di anni cinque , dal dì dell'apprensione dell'habito, e quello, che mouerà detta lite , debba sottoporsi alla pena del tallione , cioè se egli non prouerà l'intenzione sua, sendo Caualiere Milite, debba essere rigittato al grado di Caualiere seruente, e non sendo Caualiere, si debba sotporre ad'altra pena equipollente. Vogliamo ancora, che il Consiglio *ex officio*, possa fra detto termine d'anni cinque, rivedere le prouanze de'Caualieri, e ritrouandole non fatte secondo gl'ordini, leuare l'habito a qualunque Caualicer , che l'hauessi hauuto non leggittimamente, e contro la regola.

la , e fuori degli Statuti , riducendo li Militi a seruenti d'Arme, li seruenti d'Arme, a seruenti d'officio, e li Caualieri Sacerdoti a Caualieri d'obbedienza, e con tutto ciò, siano ancora inabili di Commende, e di tutti gli altri beni dell'erdi-

ne .



E 4 Che

72 *Del modo di riconoscere*

*Che vn Caualiere seruente non possa divenire Caualiere
Milite, se non per alcuna notabil proua.*

Cap. IX.

Egli non pare cosa conueneuole, che vn Caualiere muti
quello stato, il quale egli si ha eletto vna volta, e vada
peruersamente scambiando il grado della qualità, e condizio-
ne sua; e però proibiamo, che vn Caualiere seruente, di qua-
lunque condizione sia, possa pretendere il grado di Caualiere
Milite, se già non facesse constare legittimamente, che hauesse
fatto atti segnalati in seruizio della Religione, difesa delli stati
del Serenissimo Gran Maestro, & esaltazione di Sāta Chiesa;
e per questo vogliamo che si osseruino le azioni, & opere di
tutti i Caualieri seruenti d'Arme, & faccendosi conoscere nel
l'arte Militare; & in detti honorati esercizi chiari, & virtuosì,
in tal caso si remunerino del detto grado di Caualiere Milite,
douendosi, per virtù sola distinguere le condizion delle per-
sonae.

In qual modo si debbano priuare dell'abito i Caualieri.

Cap. X.

Come alle cose ben fatte si conuiene il debito premio,
così à quelle che mal fatte sono, si richiede la douuta
pena; perche secondo i meriti, e demeriti de' Caualieri nostri
vogliamo, che siano hora premiati, & hora puniti, come di
mano in mano si vedrà; E perche l'ultima pena nella nostra
Religione è la priuazione dell'abito, e nel priuare alcuno
Caualiere dell'abito, si contiene la priuazione di tutte le sue
Commende, offici, benefici, dignità, & anzianità, e di più
prigione perpetua. Quando alcun Caualiere haurà tal scele-
ratezza commesso, che egli per le leggi, e statuti nostri, meri-
ti di douer essere priuato dell'abito, e rimosso dalla com-
pania, e conforzio de' nostri Caualieri, in tal caso il Consiglio
della Religione, deue ordinare il processo informatuo con-
tro il

tro il Reo, nel modo che altroue si dirà del procedere nelle cause criminali, e preporre la causa al Serenissimo Gran Maestro, accioch'egli deliberi, se la decisione di essa attiene, o no. al Capitolo; perciocche vogliamo, che le cause, di che per li Capitoli è imposto pena di priuazione d'habito, si sentenzino dal Capitolo, e non dal Consiglio; e rimettendosi dal Granmaestro detta causa al capitolo, deue detto Capitolo diligentermente conoscere, e tritamente esaminare le qualità del delitto, e procedere senza amore, odio, o altra ansietà, à sentenza riferbandone l'approuazione al Granmaestro, dal quale non venendo alterato il giudizio, e sendo imposta per detta sentenza la pena di priuatione d'habito, il Consiglio in difetto del Capitolo, ordini al piu graduato, che per i tempi si trouerrà al conuerto, che proceda all'essecuzione di essa, e serui l'infra scritta forma, cioè. Faccia detto graduato, sotto buona guardia, condurre il reo nella sala grande del conuento dinanzi à se, e stando il condannato in ginocchioni vestito dell'habito bianco di ciambellotto, si detto graduato li manifesti il suo delitto con le seguenti parole. Concio sia cosa, che tu mediante le sceleratezze tue, ti sei renduto indegno del segno della santissima croce, e dell'habito dell'ordine nostro, alla professione del quale noi t'hauemmo prima ammesso, credendoti buono, e fedele; Perciò seguitando noi l'ordine de' nostri statuti in honore de' buoni, & à terrore de' cattivi huomini, e a fine che tu dia esempio a gl'altri, ti priuiamo dell'habito dell'ordine nostro, & ti rimouiamo, rifiutandoti del tutto dalla compagnia, & consortio, de' caualieri della nostra Religione, & come putrido, e fradicio membro, separandoti da' buoni, ti gettiamo via. Dette queste cose pone la mano al manto del condannato, glie le scioglie, e nel leuar glielo di dosso dice. Per l'autorità ch'io hò da miei superiori io ti tolgo, lieuo, è rimuovo così il laccio, & il giogo del Signore, il quale è dolcissimo, come l'habito del nostro ordine, del quale tu ti sei mostrato indegno. Fornite queste cose, il condannato sotto fida custodia si rimanda, & serra in prigione. Et se il Reo fosse assente, e citato non comparisse per contumacia,

inacia, e non si potesse far pigliare, in tal caso si procede non altrimenti che se egli fussi presente, e se'l suo delitto è notorio da se, e prouato con legittimi mezzi nel modo, e forma che di sopra s'è veduto si condanna, & in suo luogo si pone vno à sua similitudine fatto di cenci, al quale si lieua, e toglie il manico, come s'è detto.

In qual modo si renda l'habito a' Caualieri che ne sono stati priuati. Cap. XI.

PErche come contro a coloro, i quali non solo grauissima mente peccano, ma ancora gastigati persistono perrtinacemente nella mala volontà del peccare, dee sempre la giustizia rigidamente procedere, così a quelli, che doppo il gastigo rauueduti de'loro errori se ne pentono, edesiderosi d'emendarsi, ne chieggono humilmente perdono, può alcuna volta vsare pietà, e clemenza; Però noi ordiniamo, che se alcun de'Caualieri nostri farà stato, per le cattiuità, e tristi portamenti suoi spogliato dell'habito, e di poi riconoscendo i suoi falli, e pentendosene s'offerisca pronto, & apparecchiato à volerli correggere, e viuere cristianamente, possa far sentire questa sua buona volotà, e disposizione al Capitolo, & il Capitolo, solennemente raunato, deliberi se gli pare d'accettarla, & accettandola giudichi se gli si debba restituire l'habito, e giudicado di sì, sia tenuto di farlo intendere al Gran maestro, a fine ch'egli ò approui cotal giudizio, ò lo riproui; e colui, che spogliato dell'habito ha chiesto, & ottenuto grazia di poter essere uestito, raunato leggittimamente il Capitolo, ouero il Consiglio, si fa menar vestito da secolare, ò con vna camicia sopra i panni, & con vna fune al collo tenendo con ambe due le mani legate insieme, vna falcola acceso dinanzi al detto Capitolo, ò Consiglio, e gettandosi humilmente dinanzi a' piedi d'esso Capitolo, ò Consiglio, chiede supplicheuolmente, che li debba essere perdonato il suo fallo, e restituito l'habito, e scritto di nuouo nella compagnia, e consorzio de'Caualieri, prometendo di douersi emendar, e viuere honestamente, e secondo

li Statuti

I Caualieri. Tit. II.

li Statuti della loro Religione. Allora il Vice Gran-maestro, o alcun altro Caualiere, à cui sia ciò dal Capitolo, o dal Consiglio commesso, li risponde così. Ancorche noi siamo chia-ri, che l'habito ti fu già meritamente leuato, per li tuoi falli, nientedimeno noi mossi dalle tue promesse, e sperado che tu debbi alla via de' buoni costumi, e vita honesta, e lodeuole ri-tornare, ti concediamo benignamente perdonò, ti rendiamo cortesemente l'habito del nostro ordine, e ti ammettiamo, e scriuiamo di nuouo graziosamente nella compagnia, e con-sorzio de' Caualieri nostri. Ingegnati dunque, fratello caris-simo, di viuere virtuosamente, e di maniera, che tu non ci dia (il che cessi Iddio) occasione di eseguire vn'altra volta con tro di te il rigore, e la seuerità della giustizia; E sappi che tu riceui oggi da noi vna grandissima grazia, e non conceduta, ne da douersi concedere, se non a pochi, laquale preghiamo Iddio, che ti sia utile alla salute, così dell'anima, come del cor-po. Il che detto, il primo Graduato, che si ritroui in Capito-lo, o Consiglio, preso il manto glie lo pone sopra le spalle, e affibbiandolo dice. Piglia di nuouo il giogo del Nostro Si-gnore, il quale è leggiero, e suaue, e ti arrecherà, se tu vorrai, la salute dell'anima, conducendoti à vita eterna. Fatte queste cose, il Caualiere, à cui è stato restituito l'habito, lodando Id-dio, rende grazie, e s'offerisce humilmēte próto, e parato allof-seruazione delli Statuti, e obbedienza de'Superiori; & se alcu-no farà contro questa forma restituito, sia nō altramen-te come se restituito non fosse. Intendendosi sem-

pre che per la restituzione dell'habito, non
si restituiscel'Anzianità, ne la residen-

za, ne meno si conserua detta
Anzianità, per la sospen-sione della priuazio-ne dell'habito,

ancorche

s'habbia grazia, che la sentenza della
priuazione non s'es-quisca.

DELLA

Del modo di riceuero
D E L L A C H I E S A.
 Titolo III.

Del culto diuino. Cap. I.



L primo, e principale vfizio, & obbligo d'vn huomo buono, e religioso, è amare con tutto il cuore, & honorare Dio sopra tutte le cose. La onde noi benignamente commettiamo, e seueramente commandiamo in genere à tutti, & in specie a ciascuno de carissimi & dilettissimi fratelli, e Caualieri nostri, che habbiano sempre, e principalmente in amore, & in honore le cose diuine, acciocche da diuino soccorso aiutati, possiamo, e più fortemente incominciare, e più felicemente combattere contro i nemici del nome, e della fede di Giesu Cristo Redentore nostro. Ma perchè non solo diuotamente orando, ma ancora valorosamente contro gl'Infedeli combattendo si serue à Dio, acciocche i cari fratelli, e valorosi soldati nostri possino fare l'vna, e l'altra cosa commodamente, ordiniamo che ciascuno Caualiere Milite dica diuotamente ogni giorno cinquanta Pater nostri, e cinque Auemarie, per l'hore della mattina, & altrettanti in vece di vespro, compieta, e mattutino. Le Pasque il doppio; il dì della festiuità della Religione il doppio; il di di San Piero, San Paolo, e Santo Andrea il doppio; il dì d'ogni Santi il doppio, & il dì de'morti il doppio, tutti i venerdì di Marzo, o settimane sante il doppio; tutte le festiuità di nostra Donna il doppio; & oltre à ciò dichino vn Pater nostro più per la prosperità, & salute del fondatore della Religione. Concediamo ancora, che volendo, possano in vece di Paternostri, dire l'vfizio di nostra Donna, & i sette Salmi Penitenziali. I Caualieri Sacerdoti, i Diaconi, e Soddiaconi, & i Chericì, siano obbligati celebrare l'vfizio canonico, secondo i gradi de'loro ordini, & di più dire anco essi per la salute, e prosperità del fondatore dell'ordine vn Pater nostro, e quando è doppio, dire in quello scambio l'vfizio di Nostra Donna.

I gior-


I giorni, ne' quali i Caualieri sono tenuti digiunare
Cap. II.

Deuono i Caualieri dell'ordine della nostra Religione osservare i digiuni della Quaresima, delle quattro tempora dell'anno, e parimente delle vigilie delle Pasque, della Concezzione, Natività, Annunziazione, & Assunzione della Beata Maria Vergine, delle feste di S. Gio. Batista, de gli Apostoli, & altre vigilie ordinate dalla Santa Cattolica Chiesa Romana, e di piu la vigilia di S. Stefano Papa Protettore della nostra Religione, di S. Benedetto, e quella di S. Cosimo, e Damiano, se già non fussino legittimamente impediti, ò militas-
sino per la Religione, ò fussino in altri seruizi di essa.

*Dell'obbligo, che hanno li Caualieri di confessarsi,
e communicarsi. Cap. III.*

TVtti i Caualieri del nostro ordine siano obbligati confessarsi diuotamente, e riceuere il Santiss. Sagramento dell'Eucaristia, almeno tre volte l'anno, il giorno della Pasqua di Natale, il giorno della Pasqua di Ressurrezzione, e il giorno dell'Assunzione di Nostra Donna. Quelli Caualieri, che saranno al Conuento, vogliamo si confessino dal Priore della Chiesa, ò da Cappellani di essa; e non possino, eccetto che con licenza del detto Priore, confessarsi da altri Sacerdoti, e tutti insieme dopo la messa, che douverà celebrarsi solennemente in ciascuno di detti giorni, debbino dentro detta Chiesa communicarsi; e se mancheranno, incorrino in pena d'vna quarantena, e gl'assenti dal Conuento, in alcuna di dette tre feste, se sono di quelli, che habitano il Conuento, ò per cagione d'officio, ò per fare Anzianità, non siano riceuuti, quando ritornano, se non portano sede d'essersi comunicati, autenticate dal testimonio d'vno, ò due Caualieri dell'ordine, e dall'ordinario, ò Rettore della Parrocchia, dove si fussero comunicati, ò se almeno quando sono ritornati, non

si com-



si communicheranno di nuouo dentro la Chiesa Cōuentuale dell'ordine , fra otto giorni susseguenti dal dì del lorō ritorno. Li Caualieri malati, e li cōdennati alla carcere nō manchino anco essi di communicarsi : gl'animalati alle loro case , e li carcerati dentro la cappella del Commissario di Pisa . Et li Pisani, che fossero, per cagione d'offici di loro Communità, occupati in congregazioni pubbliche in alcuno di detti giorni , si communichino dentro detta Chiesa della Religione la mattina di buon' hora; e mancando ciascuno de' suddetti di ciò fare, incorra nella suddetta pena della quarantena. E li Caualieri, che partono dal Conuento per imbarcarsi sù le Galere, e andare in alcuna spedizione, debbono , sotto la medesima pena, la prima volta, che le Galere vsciranno di sciouerno, e nauigheranno, confessarsi, e communicarsi dentro la Chiesa della Religione, sendo al Conuento, e sendo à Liuorno, ò in altri luoghi con le Galere, debbino confessarsi, e communicarsi in alcuna Parrocchiale, ò delle Chiese di S. Benedetto di detti luoghi, e mandarne fede in iscritto al Priore della Chiesa, acciò possa fare noto al Consiglio, e prouudere, che siano castigati quelli, che mancassino ; esortando nondimeno i Caualieri, che nauigano à non douere lasciare di communicarsi ancora l' altre volte , che s'imbarcheranno , acciò siano più prouisti a' pericoli della nauigatione; e quando si comunicheranno, siano vestiti dell'habito, come si è detto di sopra nel Titolo secondo, nella rub. dell'habito de' Caualieri, e nel Cap. 19. di questo Titolo terzo .

Della modestia de' Caualieri nella celebrazione de' diuini offici. Cap. IIII.

NOn vogliamo , che i nostri Caualieri, mentre si celebrano i diuini offici entrino in coro , ò stiano appoggiati a gl'altari , a fine che non diano impedimento a'Sacerdoti , che celebrano l'ufizio; e quelli che contraffaranno, faranno puniti nella pena d'vna quarantena .

Osseruino li Cavalieri, nel sedere in Chiesa, in Capitolo, nelle processioni, residenze, cirimonie, & atti pubblici; l'ordine dell'Anzianità, e nessuno inferiore di grado, o di tempo si ponga nella sedia d'alcuno superiore, douendo, immediatamente dopo gli otto graduati (tra' quali il primo luogo sia del Commendatore maggiore, il secondo del Gran Connestabile, il terzo dell'Ammiraglio, il quarto del Gran Priore del Conuento, il quinto del Gran Cancelliere, il sesto del Tesoriere Generale, il settimo del Conservatore Generale, l'ottavo, & ultimo del Buonhuomo dello Spedale) precedere i Priori, e Balli uno innanzi all'altro, secondo la prerogativa dell'institutione di loro dignità, pur che tutti li Priori precedano prima, e poi li Balli: Dopo il Priore della Chiesa appresso quei Cavalieri, che sono deputati per il Consiglio, e dopo essi li Cavalieri Sacerdoti Militi, i quali tra di loro osseruino l'uso della Corte Romana. Dopo i suddetti, li Commendatori prouiveduti per Anzianità, & appresso li Commendatori di grazia, o di Padronato di S.A.S. a' quali succedono gli altri Commendatarij, e Amministratori, di Commende d'altri Padronati, & appresso li Cavalieri più anziani, e in fra i Commendatori d'Anzianità, e di grazia, debba precedere fra di loro respectivamente, quello che prima harà spedita la bolla dell'Inuocatura, o prouisione di sua Commenda; e in fra i Commendatori d'altri Padronati debbano precedere quelli, che prima haranno finita la loro professione; e se più d'uno, in uno stesso giorno si trouassi essere stato eletto a dette dignità, e gradi, sia il primo luogo di quello, che precedessi l'altro per l'età. Ordinando a' Cavalieri Sacerdoti, che portino, per essere conosciuti da gl'altri, la berretta da Prete, e non il cappello, altrimenti il Cirimoniere non dia loro luogo, se non quel luogo, che li viene per Anzianità dell'habito. Li Cavalieri Militi fuori di detti atti pubblici nelli Stati del Serenissimo Gran Maestro precedono alli Cavalieri d'altri ordini, e a Dottori, e ziam

eziam ne' Magistrati , ma non già a gl' Uffiziali pubblici , come Commessarij , Podestà , Consoli , Consiglieri , e altri simili , ne' luoghi di loro giuridizioni .

Delle Processioni , che si deono fare . Cap. VI.

LE Processioni solenni , che si deono fare nella Chiesa della nostra Religione , a' quali debbono interuenire i Caualieri , con il loro habito , sono queste . Le feste della Purificazione , dell' Assunzione della Beata Maria Vergine , quelle dell' Ascensione del Signore , del Corpo di Cristo , di S. Gio. Batista , la vigilia di S. Cosimo , e Damiano , e tutti i Venerdi di Marzo , pregando Dio per la pace così vniuersale , come particolare , facendosi ancora il giorno della festa della nostra Religione , alli due d' Agosto .

Che si deono fare preghiere per la Pace . Cap. VII.

NOi vogliamo , che in tutte le Chiese , & oratori della nostra Religione , si preghi Dio per la pace vniuersale in questo modo ; che il Prete , che harà celebrata la messa solenne , e detto che haurà il paternostro , s' inginocchi dinanzi all' altare , e intuoni ad alta voce , Flectamus , &c. per la pace , e tranquillità della Chiesa Cattolica , e di tutto il popolo Cristiano , e in specie dell' ordine della nostra Religione .

*Che si preghi Dio per la Pace , & salute del Granmaestro ,
e di tutto l' ordine . Cap. VIII.*

NOi deliberiamo ; che i Sacerdoti , i quali in ciascuna delle Chiese , & oratorij del nostro ordine , in qualunque luogo faranno , mentre celebrano i diuini offici debbano tra l' orazioni , le quali offeritanno à Dio hauere memoria speciale del Granmaestro , e di tutti li Caualieri dell' ordine , pregando Iddio deuotamente per loro , a fine che mediante la grazia sua , aiutati dal presidio diuino , ne riportino la vittoria contro i nemici .

nemici della fede Cattolica, a honore, e gloria di Giesu Cristo Benedetto, per la eti fede, e per lo cui nome combattono, & a fine, che la Maestà Diuina si degni per sua bontà conservare sano, e felice il Granmaestro, è tutto quest'ordine.

Dell'orazioni, che si deono dire per ciascun Caualiere che

è morto. Cap. VIII.

Ogni volta, che morrà alcuno de' nostri Caualieri, scelgono fare dire trenta messe in tempo di dieci giorni, dopo la notizia della sua morte, e ciascun Caualiere, o Militare, o Sacerdote, o di qualunque altro grado, sia tenuto à dire una volta l'uffizio de'morti per l'anima sua, o vero cento pater nosteri.

Della Messa che si debbe celebrare per li Morti.

Cap. X.

Delibriamo, che ciascuno anno nella sesta feria della quinquagesima, pertutte le chiese del nostro ordine, nelle quali si trouino Sacerdoti, si celebri una messa solenne, per l'anima de' Granmaestri, e de' Caualieri morti, & il giorno dinanzi si cantino al vespro le vigilie de'morti; e vogliamo, e comandiamo, che a detto uffizio siano presenti tutti i Caualieri, & alla messa tenghino in mano una candela di cera bianca per uno; e qualunque mancherà d'andare à detto uffizio, si punisca con la pena della settana.

Dell'ordine che si dee tenere nel celebrare le messe.

Cap. XI.

Noi vogliamo che nel celebrare le messe, s'osserui quel modo, che ordinatamente il sagrestano, o altro alla Chiesa nostra presidente, ne possa il Sacerdote celebrare in detta chiesa, se non con ordine di detto sagrestano, o suo soprastante.

STAT. Ne' Caual. di S. Stef.

Delle

82. *Della Chiesa. Tit. XI. Cap.*

MO D'ORDINE, e promessa solenne del nostro
ordine. *Delle Prediche. Cap. X. I. T. 1.*

Perche l'vdire il verbo di Dio, suol produrre negli intelletti ben disposti grandissimo frutto, comandiamo che, ciascuna delle Domeniche dell'Augosto, e per tutta la quaresima, si predichi nella chiesa del nostro Conuento, & il Predicatore sia non men dotto, che Cattolico.

b. *De Precessori, & Maestri de Cherici. Cap. XIII.*

Perche l'utilità, e ornamento, che arrecano le lettere alle virtù, è inestimabile. Però vogliamo che nel Conuento del nostro ordine si deputi uno, o più huomini dotti, i quali insegnino a'Cherici più giovanzi la lingua Latina, e buone lettere, & un altro che gl'ammestri nel cantare; a'quali si dia del Tesoro pubblico dicequole, e conueniente salario, secondo la sufficienza de gli huomini, e qualità de' tempi.

*Della promozione de'Cherici a'gl'ordini sacri.**Cap. XIV. T. 1.*

Non vogliamo, che siano introdotti Cherici nel seminario della nostra chiesa, che siano nati di matrimonio non legittimo, o di persone infami, e di cattiva vita; & nessuno Cherico possa essere promosso a gl'ordini sacri se non è presentato prima al Priore della chiesa, & ottenga da lui licenza; e vietiamo, che nessuno Cherico possa essere promosso al Soddiaconato, quale non habbia ventidue anni finiti; al Diaconato ventitre, & al Sacerdozio, ouero Presbiterato venticinque; e nessuno Cherico, il quale non habbia fatta professione nel nostro ordine, possa essere ricevuto al servizio della nostra Religione se egli non farà prima per lettere testimoniali, & authentiche, dimostrato d'hauere ricevuto canonicamente gl'ordini sacri.

Dell'adornare, e riparare le Chiese. Cap. XV.

NOi ordiniamo, e deliberiamo; che tutti i Caualieri del-
l'ordine nostro; di qualunque ragione si siano; i quali
habbino reggimento di commende, o magioni della Religio-
ne, siano tenuti, & obbligati ristorare, e riparare, & in som-
ma manutenere in debito; & onesto stato ciascuno quelle chie-
se, & oratori; o benefici; che li toccheranno a gouernare di
mano in mano; e fornirli di messali; & altri libri Ecclesiasti-
ci, di paramenti, di balici; e di masserizie atte all'uso del culto
diuino, secondo la qualità, & condizione dell'entrate di det-
te commende, e magioni. Deono ancora eleggere al seruizio
del culto diuino di dette chiese, & oratori, cappellani di
onesta vita; & il Consiglio deue assegnare loro tempo com-
petente, a poter eseguire dette cose, le quali se essi non faran-
no, s'intendino priuati de' frutti di dette commende, e magio-
ni fino a tanto che l'habbino diligentemente eseguite, riferba-
te per loro tante di dette entrate, che ne possino strettamente,
e a mal pena viuere, e vestirsi; & il Consiglio sia tenuto sup-
plire alla negligenza, e mancamento loro, a spese del negli-
gente, & inobbediente, & il Priore della chiesa inuigili, & ten-
ga auuisato non solo il Consiglio, ma il Gran maestro del
culto delle chiese di nostra Religione, non solo in Toscana,
ma fuori di essa.

De' Buonhuomini della Chiesa. Cap. XVI.

Ordiniamo, che il Capitolo eleggia ogn'anno due Caua-
lieri Cappellani Sacerdoti, l'ufizio de' quali sia il riuedere
insieme col Priore, o chi il Priore deputerà in luogo suo,
con somma cura, con sollecitudine, e diligenza; se nella chie-
sa del conuento, o in alcuna cappella, o oratorio, si fanno
quelle cose, le quali spettanti al culto diuino far si deono, se-
condo i nostri statuti, e che risguardano così le cose spi-
tuali, come le temporali di detta chiesa, e cappella; e siano te-
nuti

Della Chiesa. Tit. VII.

nuti à correggere tutti i difetti; e supplire tutto quello che mancassisi, e questo senz'altro emolumento. Vogliamo ancora che siano tenuti fare vn'inuentario, e vn registro delle istituzioni, e fondazioni delle cappelle, & così de' podere, e possessioni loro, e di tutti gl'ornamenti, e di tutti i beni così mobili, e se mouenti, come immobili; il quale inuentario cosi fatto, e registrato, finito il termine del loro ufficio, presenteranno al Capitolo, perchè si consegni à loro successori. E similmente se in alcun'altra cosa troueranno mangamento, siano obbligati farne relazione al Consiglio, & il Consiglio à prouederui, secondo che occorrerà il bisogno.

Che tutti i beni deputati al culto diuino, che siarono rammannati nelle spoglie de' Caualieri s'appartenghino alla chiesa, da inuentuale. Cap. XVII.

Ordiniamo che tutti i beni deputati al culto diuino, come sono calici, vasi d'argento, d'oro, o indorati, panni d'oro, d'argento, di seta, o altre cose simiglianti, che si troueranno nelle spoglie de' Caualieri nostri, in qualunque luogo morti, peruenghino alla chiesa del nostro Convento, e già viuente il Priore, o Rettore di dette chiese non faranno stati ascritti, e dedicați alle loro chiese priuate; nel qual caso vogliamo, che rimanghino in dette chiese, e se ne faccia diligente inuentario.


Della recognizione che debbon fare i Benefiziati dell'ordine alla Chiesa della Religione. Cap. XVIII.

VOgliamo, & ordiniamo, che il Priore della chiesa, e sacerdoti di essa, poi che saranno inuestiti d'alcun benefizio, siano tenuti dare, e offerire alla nostra chiesa il Priore, sei Drappelloni di taffettà con la Croce della Religione, e li Sacerdoti quattro; & che il Tesoriere non paghi il loro emolumento alcuno dopo; se non fatta detta obblazione, e la Cancelleria non li spedisca prima la bolla dell'istituzione, qual obbla-

obbligazione possa il Consiglio conuertire in altro, à ornamento della chiesa, che fosse più necessario con l'istessa spesa.

I giorni, ne' quali i Caualieri sono tenuti portare l'abito,
& andare all'uficio. Cap. XIX.

Tutti i Caualieri, che si ritrouano al Conuento debbino
ne' giorni solenni comandati, per il Cap. v i. del Tit.
della chiesa, andare alla chiesa, & alle processioni, doue deb-
bino portare l'habito, e così quando si vanno a communica-
re, e quando si raunano in Capitolo; & coloro che ciò nō fa-
ranno, incorrino nella pena della quarantena, & quelli che
saranno alla chiesa per far la loro professione, conforme
al Capit. 2. & ix. del Tit. delle Commende, siano
obbligati à douere andare per tutti li giorni
festivi di quei mesi; che la faranno, alla
chiesa con l'habito indosso, in-
teruenire a tutte l'hore di-
uine, come i Preti,
& eccetto, che al
mattutini;
il quale abito deue loro essere vestito a
luoghi loro, & non in fa-
grestia.



D E L L' O S P I T A L I T A.

Titolo IIII.

Dell'Ospitalità, à verò di curare gl'Infermi. Cap. I.

OME la sanità è de'beni del corpo, ouuero della natura; il maggiore senza alcun dubbio, è il migliore, così se li due hauere maggiore, e miglior cura, che à tutti gl'altri, e più presti, & efficaci rimedi porgerli, conciosiache, senza essa, tutte l'altre cose ò non sono, ò sono inutili; e se coloro i quali si stanno quietamente in pace tra' suoi nelle Città, per le loro camere, hanno molte volte bisogno di Medici, e di medicine, chedoueranno fare quelli, che trauagliando in guerra tra li strani, in mezzo del mare, ò per gl'altrui paesi con i loro nimici combattendo, come fanno i dilettissimi fratelli, e valorosi Soldati, & Causalieri nostri? Vogliamo dunque, & espressamente comandiamo, che nel Capitolo della nostra Religione s'eleggga ogni tre anni con solennissima cura, e sollecitudine vn suffiziente, e dabbene Causaliere, il quale si chiami il Buonhuomo dell'Infermeria, il cui ufficio principal sia di visitare insieme con l'infermiere diligentemente, e con carità almeno vna volta il giorno tutti gli infermi, e tutto quello che trouerrà, che loro mancasse, prestamente & pienamente suppliscano, e sia tenuto l'infermiere rendere ragione almeno ogni mese vna volta a detto Buonhuomo di tutte le spese, le quali nell'infermeria si fanno; le quali cose se non si faranno, quelli di loro due, per chi sarà restato, ch'esse non si faccino, s'intenda, senza altra dichiarazione, priuato del suo uffizio, & il medesimo Buon'huomo sia tenuto di riuedere ogni sera, e consideratamente essaminare le spese, che nell'infermeria si fanno, e col nome suo sottoscriuerle, altrimenti totali spese per li Procuratori del nostro commune Tesoro ammessa, e fatte buone non siano.

Come

Come il Buonhuomo, e lo scrivano della Infermeria si deono portare. Cap. II.

Per ischifare quei danni, ne' quali ageuolmente incorrer si potrebbe, ordiniamo, che il Buonhuomo dell'Infermeria, subito che sarà stato eletto dal Capitolo, giuri solennemente, che egli esserciterà il suo vfizio bene, e fedelmente, non hauendo cosa più ne a cura, ne a cuore, che il ristoro, e la salute de gl'infermi, e che noterà ogni giorno distintamente tutte le spese che si faranno di, per dì, così nella bottega della spezieria, come nell'infermeria, ed il medesimo giuramento faccia lo scriuano dell'infermeria, come prima egli farà dallo spedalingo al Granmaestro, o Vice maestro presentato, & accettato; il quale similmente, in virtù del suo giuramento, nō distribuirà, ne concederà cosa alcuna, d'importanza a gl'Infermi, senza l'ordine de' Medici, & saputa del Buonhuomo, & esso Buonhuomo farà ancora di tutte queste cose particolare, e diligente nota; e se alcune spese si faranno fuori di questi ordini, non vogliamo che siano passate, ne fatte buone.

Che si faccia un'Inuentario delle masserizie dell'Infermeria. Cap. III.

Per la presente deliberazione si ordina, & comanda, che il Buonhuomo, & lo spedalingo insieme, faccino ogn'anno vna diligentissima ricerca di tutti i legati, donazioni, e lasci, e di tutte le cose che sono all'uso dell'Infermeria, & oltre à ciò, alla presenza dell'Infermiere, e del Priore, e d'altri testimoni, faccino fedele, & autentico inuentario di tutte le masserizie, e beni dell'infermeria, cioè di tutti i vasi d'argento, d'oro, di stagno, di bronzo: di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, ouuero sparuieri, e di tutte le cose di qualunque ragione deputate al seruizio della Cappella, del Palazzo, delle camere, della cucina, e di qualunque altra stanza; il quale inuentario si debba sigillare, e bollare. Et di più debbano nota-

88 Dell'Ospitalità. Tit. IIII.

re, e scriuere la stima, e la valuta di tutte dette cose, e à ciascuna farè alcun segno, ò sugello, e poi'dare ordine che si mettano in saluo, e si faccino conseruare in alcun luogo à proposito netto, e sicuro. Comandando all'infermiere, sotto pena di douere essere priuato del suo officio, se egli ardirà in alcun modo, ò palesemente, ò di nascosto, per via retta, ò indirecta, portare, ò far portare da altri alcuna di dette cose, ancora che minima, fuori dell'infermeria, ò mutarla, ò in altri usi conuertirla.

Come la bottega dello speziale dell'Infermeria sia visitata.

Cap; IIII.

Per la salute de gl'Infermi, vogliamo si tenga delle cose medicinali diligente cura. Però ordiniamo, e comandiamo, che lo Spedalingo, e il Buonhuomo, chiamati in loro compagnia i Medici, così Fisici, come Chirurgi, vadano à vedere, qualunque volta parrà allo Spedalingo, ò al Buonhuomo, la spezieria; & i medici in loro presenza ricerchino molto bene, e considerino se lo speziale è basteuolmente fornito di spezierie, e massimamente delle robe appartenenti alle medicine, e se le sono buone, e vere, e non falsificate per inganno, ò fatte inutili dal tempo, essendo intignate, ò in alcun modo guaste, & corrotte, acciocche, per colpa dello speziale, ò si faccia danno a gl'Infermi; de' quali vogliamo, come habbiamo detto, che si tenga diligentemente cura, e siano prouisisti, & in tutti quei modi che si può s'aiutano; e perciò ordiniamo che alla cura loro si scelghino, e piglinsi Medici dotti, e pratichi, così Fisici, come Chirurgi, i quali in presenza del Priore, dello Spedalingo, del Buonhuomo, dell'infermiere (da' quali hanno à essere eletti) e da altri quattro Caualieri, giurino santamente che useranno ognidiligenza nel curare gli infermi, e li medicheranno secondo gl'ammaestramenti, e regole de gl'Autori di Medicina approuati; i quali medici vogliamo che almenò due volte il giorno visitino tutti gl'ammalati & ordinino tutte quelle cose senza alcuno indugio, ò rispetto che

to che alla salute loro bisogneranno, nelle quali visite interveranno l'infermiere, e lo scriuano, i quali metteranno in iscrittura fedelmente cosa per cosa, tutto quello, che per cura, & à benefizio de gl'infermi, farà loro ordinato da' Medici, i quali hanno hauere il loro salario dal Tesoro, e non pigliar cosa nessuna da gl'ammalati. Ordiniamo ancora, e comandiamo che l'infermiere, & il Buonhuomo faccino scriuere in carta buona tutti li Statuti, che concernono l'ospitalità, e confitti in vna tauola la faccino appiccare nell'infermeria, in luogo, che ciascuno la possa vedere, e leggere, e secondo che in quella si conterrà, si gouernino gl'infermi. E à fine, che i beni e le masserizie che hanno a seruire a gl'ammalati non vadano male, vogliamo che lo Spedalingo tégga appresso di se vn bollo, ò vero marchio di ferro, col quale si bollino, ò marchino le coperte, ò paramenti, gl'ornamenti, e l'altre masserizie, e beni mobili, che bollare ò marchiare si possono, acciocche non si scambino, ò si portino altroue, ò si alienino, & esso marchio, ò vero bollo si tégga in vn sacchetto di cuoio, segnato col fugello dello Spedalingo, e del Buonhuomo, il qual bollo ò marchio guarderà l'infermiere. L'altre masserizie, delle quali non occorrerà sentirsi così ogni dì, si riponghino in alcun luogo serrato à chiaue sotto la custodia dell'infermiere, e del Buonhuomo.

Che si deputi un Cappellano col Priore dell'Infermeria.

Cap. V.

COmandiamo che lo Spedalingo deputi, & elegga, vn Cappellano delle nostra Religione, che sia d'onesta, e lodeuol vita, elo presenti al Priore della chiesa, dal qual debbe essere confermato, il quale Cappellano dica ogni settimana due messe, & il Priore tre, acciò gl'infermi, volendo, lo possino vdire; nelle quali messe si preghi particolarmente Dio per la salute de' corpi, e saluezza dell'anime degl'infermi; i medesimi siano tenuti, douendosi dar loro onesto, e competente salario, attentamente, e diuotamente confessarli, e continu-

Dell'Ospitalità. Tit. IIII.

communicarli a' tempi debiti, e morendo sotterrati, e fare, fare tutte quelle cose, le quali sono à vtile della salute dell'anime, ò necessarie a seruigi de' corpi.

Dell'elezione, & officio dell'Infermiere. Cap. VI.

DEUE il Capitolo generale ogni tre Anni eleggere vn saggio e suffizjente Caualiere (da nominarsi Infermiere) che habbi anni vinticinque compliti, e fatte due nauigazioni di galera, l'vfizio del quale sia di star desto, & hauere diligente cura de gl'ammalati, affine che per negligenza sua non auuenga loro alcun sinistro; e però comandiamo, che l'Infermiere, accompagnato da vn fedel seruente, visiti cō cariteuole discrezione ogni sera, e ogni mattina gl'infermi, confortandoli, & inanimandoli con dolci, & amoreuoli parole, promettendo loro, che non faranno abbandonati, anzi haranno tutti gl'aiuti, che sarà possibile; & il Buonhuomo il giorno seguente vada ricercando se l'Infermiere habbia fatto l'officio suo nel visitare, e confortare gl'ammalati, e non l'hauendo fatto, lo riprenda, e constringa à farlo, e non lo facendo, prouuega d'vn'altro in suo luogo. Et perche quanto il nutrimento è piu puro, & migliore, tanto più diletta al gusto, e conserisce allo stomaco, e conseguentemente piu ricrea, e meglio ringagliardisce il corpo. Perciò commettiamo all'Infermiere, che prouuegga a gl'infermi buon pane, buon vino, polli, e galline delle migliori, che trouar si possano, e così di tutti gl'altri cibi; nella qual cosa lo Spedalingo & il Buonhuomo usino diligentissima cura, per souuenire in tutti quei modi, che si può gl'infermi, prouedendo che de'loro beni si faccia dallo scriuano inuentario in presenza di testimoni, acciò se gl'infermi guarissino, si possino loro restituire senza diminuzione, e morendo, sappino coloro, à cui appartengano, quali, e quanti siano detti beni; quali beni si dcuan racchiudere in luogo sicuro sotto le chiaui delle Infermerie.

Che

Che gl'ammalati si debbano portare modestamente nell'Infermeria. Cap. VII.

Non vogliamo che agl'ammalati si couceda cosa alcuna, ancora che importunamente la chiedessino, se non quelle, che saranno loro ordinate da Medici, e per conseguenza gioueuoli; e quelli, che di fresco saranno vsciti del male, ò staranno per ammalarsi, non possino far cose, che perturbino, ò molestino gl'ammalati, le quali cose farà secondo la discrezione sua, offruare l'Infermiere, altrimenti farà priuato dell'uffizio.

Abilità de Caualieri. Cap. VIII.

Nel principio della loro infermità possano stare i Caualieri, se vogliano, tre giorni nelle loro camere, e si debbono ministrare loro tutte le cose necessarie, non altrimenti, che se fossero nell'infermeria; ma passato detto termine, sono obbligati andare nell'infermeria, ò viuere del loro, ma quando detta infermeria fosse occupata, ò che lo strepito facesse danno all'ammalato possa il Consiglio, hauuta di ciò certezza, concederli habitazione remota, e prouedere delle cose necessarie come se stesse in infermeria.

Che i Caualieri, entrando nell'Infermeria si debbano confessare e communicare. Cap. VIII.

Conciossiacosa che i sani, non che gl'infermi possano morire a ciascun' hora; vogliamo che tutti i nostri Caualieri, i quali ammalati vogliono entrare, per douere essere mediati nell'infermeria, sieno obbligati à confessarsi, e comunicarsi nello spazio di ventiquattro hore, le quali cose non facendo, passato detto termine, siano cacciati d'infermeria, ne si dia loro cosa alcuna. Vogliamo bene, che l'infermiere per quelli che si confesseranno, e communicheranno, debba tenere

nere al ministerio dell'infermeria, per seruigio de gl'ammalati, seruigiali diligent, e di buona fama, tanti, quanti bisogno fanno.

In che modo i Caualieri morti si debbono seppellire.

Cap. X.

Pare ragioneuole, e lodeuol cosa, che i Caualieri nostri con quell'habito, col quale entrano nella Religione, e del quale (mentre che vissero) furono vestiti, col medesmo sianonelle loro essequie honoratamente seppelliti, e sotterrati. Il perche deliberiamo, che tutti i Caualieri della nostra Religione, morti, che saranno, siano seppelliti con vna veste di ciambellotto bianco, con la Croce della Religione cucitaui sopra nel modo che di sopra è detto, e si faccia loro quell'onore, che il grado della Religione, & i loro meriti richieg-gono.

Che i corpi de' secolari morti nell'Infermeria nostra siano onorevolmente seppelliti. Cap. XI.

ICorpi di tutte quelle persone secolari, le quali morranno nella nostra infermeria, vogliamo, che siano portati alla sepoltura onorevolmente, andando innanzi i Cappellani, i quali preghino per la salute dell'anima del morto, e vogliamo, che si facciano quattro veste di colore nero, à uso di gramaglie, delle quali si vestino coloro, che porteranno il morto, le quali veste vogliamo che si conservino per detto uso, e tutte queste cose farà osservare l'Infermiere. Non vogliamo già che nell'onoranze de' nostri Caualieri, i quali si deono nel modo che si è detto, e con gran pompa sotterrare, vada alcuno, ò Caualiere, ò secolare, vestito di bruno, ò veramente con la gramaglia.

In che modo si debbono aprire i forzieri de morti nell'Infermeria. Cap. X I I.

Affine, che i beni de'morti non si perdino per negligenza, comandiamo severissimamente, che non sia leccito ad alcuno aprire le casse de'defunti nell'infermeria, ò riconoscere i loro beni, se non in presenza dello Spedalingo, del Buonhuomo, & dell'Infermieri, & aggiunghiamo che le masserizie, che si troueranno in dette casse, che possono seruire all'uso de gl'infermi, non si debbino, deputare ad alcun altro seruizio, se non alla comodità loro.



DEL TESORO COMMUNE.

Titolo V.

Delle ragioni, e cariche del Tesoro della Religione.

Capitolo V.

Sull' iure de' Cavalieri non debba impacciarsene.



A mente nostra è, che i nostri Cavalieri godino interamente tutti i frutti, & entrate delle loro commende, senza diminuzione alcuna, e perciò non intendiamo, che siano obbligati à pagare mai cosa nessuna, ne al Granmaestro, ne al Tesoro commune, ezi am dio di souuenzione; eccettuando quando la Religione venissi in estrema necessità, per cagione vi gente, nel qual caso non ci piace che il Granmaestro habbia autorità nessuna, anzi proibiamo ch'egli, o possa, o debba impacciarsene; ma vogliamo, che solo il Capitolo generale possa, e debba mettere quella tassa, che li paressi necessaria; con questo che non debba, ne possa passare il quarto de'frutti per una volta tanto. Ogni volta dunque, che l'ordine hauesse per qualunque cagione, necessità d'essere straordinariamente souuenuto (il che dimostraranno i bisogni medesimi) vogliamo che in tal caso vi debbano interuenire la metà de' Cavalieri, i quali siano Commendatari, e l'altra metà di quelli, i quali non habbino commende, e siano de'piu Anziani, & antichi della Religione, e quella deliberazione spetti al numero maggiore, che vi potranno interuenire, passando il partito, da farsi, per li duoi terzi; della qual cosa haranno due beni: l'uno, che i commendatari non saranno grauati, se non quando il bisogno lo richiederà, l'altro, che quando il bisogno lo richiederà, non potranno impedire che non si vinca, e ti deliberi il souuenimento necessario.

*Delle ragioni del mortuario, e della vacante da donarsi pagare
al Tesoro. Cap. II.*

Q Valunque volta vacheranno commende d'Anzianità nella Religione, per morte d'alcun Commendatore, il Tesoro communica deue riceuere le ragioni del mortuario, e quella della vacante. Le ragioni del mortuario sono quella rata de' frutti delle Commende, the si peruiene dal dì della morte del Commendatore, insino al primo di Febbraio prossimo seguente. Quelle della vacante sono i frutti d'un'anno da cominciarsi il detto giorno primo di Febbraio, insino all'altro Febbraio dell'anno susseguente. E vacando le commende per priuazione, perche in esse nō cade il termine del mortuario, debba solo pagare l'annata de' frutti nel modo sopradetto... E succedēdo circa dette vacanti cambiamenti, e che i Commendatori intendino cambiare le loro Commende minori, cō altre di maggiore redita (il che consentiamo fare posso fino di grado in grado, salua la prerogativa di quelli, che sono in ordine più antichi) la Religione debba ricucere, oltre al suo mortuario, quādo però v'interuenga, un'annata, de' frutti di quella Commenda, che farà di più entrata dell'altre, cioè della prima, che vacherà, ò per morte, ò per priuazione, e di poi spedisca le bolle de' cambiamenti, seruato l'ordine soprascritto à quelli, che haranno dichiarato per se stessi, ò per procuratore legittimo in iscritto fra'l termine di sei mesi (sendo in Italia, e dell'anno sendo fuori d'Italia) di volere cambiare le loro commende cō altre, & à quei Caualieri, che si troueranno hauere ottenuta l'aspettativa prima de gl'altri, spedisca le Bolle di nuoua prouisione delle commende vltime, quali per causa di detti cambiamenti rimangono senza amministratore, & nell'ultimo luogo, senza grauare alcuno di essi a pagare al Tesoro della Religione, ne frutti d'aumenti, ne di seconde annate, sendosi conosciuto dalla sperienza, che nell'annata che si riscuote per la Religione per la prima vacante, si coprendano i frutti de gl'aumenti, e dell'annata dell'ultima. Le com-

mende

Del Tesoro.

96

mende di Padronato del serenissimo Granmaestro, ò di grazia, già d'libere da' pagamenti d'mortuario, è d'annata; in caso di qualunque vacanza. E le commende d'altri Padronati meno siano assette a' pagamenti di detti diritti, se non in quei casi, e modi, che sono espressi nel Cap. ix. Tit. xiiii. delle commende, & i denari che si caueranno di detti mortuarij, & annate, vogliamo si depositino in luogo sicuro, in conto a riparte, per comperarne stabili, l'entrate de' quali seruino a ricuperare schiaui, ò armare legni, ò fare nuoue commende alla Religione.

Dell'entratura, ò ricognizione da douersi fare da Caualieri.

Cap. II.

Chiunque vorrà l'abito, & essere ammesso nell'ordine nostro, sia tenuto pagare se vuole essere Caualiere Militi, eziā li paggi del Granmaestro, & eziā li Caualieri Militi, Sacerdoti, ò beneficiati, nobili, per l'entratura scudi ceto venti d'oro in oro larghi; se Caualiere seruete, scudi settantacinque, se Caualier Cappellano, ò Sacerdote d'obbedienza non vogliamo che paghi cosa alcuna; e nessuno de' Caualieri Militi, e seruenti debba essere vestito dell'abito, se prima non harà pagato quanto di sopra, e li Caualieri Militi laici paghino scudi dodici di moneta, per l'armatura, come a basso si dirà nel Cap. viii. di questo Titolo, e scudi tre d'oro in oro larghi, per metter l'armi colorite del Caualiere, in luogo apparente, nel palazzo della nostra Religione, è questo ultimo però ne'casì solamente, ne' quali di quella famiglia non siano stati altri Caualieri. Dal pagamento del passaggio siano eccettuati li commendatori, fondatori di commende, di Padronato, ò chiamati da essi nelle fondazioni, come si dirà nel Cap. ix. Tit. xiiii. Qualunque in virtù di commessione del Consiglio, ò del Granmaestro darà l'abito a chi non habbia pagato quanto sopra, sia obbligato insolidum vni pagamento bastante verso il Tesoro, con il principale receuente, e ne siano astretti. E quanto a Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedientia

dienza, si ósserui il Capit. v i i. di questo Tit. De'denari di dette entrature vogliamo si depositi la terza parte in luogo sicuro per recuperare schiaui, ò per comprare della rendita di essi stabili, e farne commende, ò armare legni per la Religione.

*Di che tempi si debbono pagare i debiti al Tesoro, & della pena
di chi non li pagha. Cap. IIII.*

V Ogliamo, & ordiniamo che li debiti de mortuarij vacanti, e le impositions, si debbino pagare al Tesoro da' Commendatori, e successori in commende, per la festa dell'Assunzione di nostra Donna, consistendo le commende in beni stabili; & sendo fondate sopra rendite, e prouenti di denari, si debbino da'sopraddetti pagare in quei modi, e fra quei termini, che si trouano ordinati, e statuiti ne gl'istrumenti di loro orazioni, e fondazioni, & non pagandosi fra detti termini, le commende, e tutti gl'altri beni, per cagione de' quali faranno debitori, s'intendino essere ritenuti per il Tesoro, e tanto tempo si ritenghino, ò s'affittino da chi sarà ordinato, che dell'i loro frutti, & entrate, sia soddisfatto interamente, così al debito principale, come alle spese per ciò fatte, e se i possessori delle commende, ò d'altri beni, ò alcun'altro in loro nome, e per loro cagione facessero resistenza a'deputati, ne li lasciassero riceuere i frutti, ò affittare detti beni, allora senz'altra monizione, citazione, processo, sentenza, ò altra dichiarazione, s'intendino priuati di tutti quei beni, e coloro, che gl'hauessero, ad'affitto in qualunque modo, non possono rispondere de'frutti à commendatori priuati, ma a procuratori del Tesoro, altrimenti habbino a pagare il tutto di nuouo. E tutti gl'altri debiti, che da'Caualieri, ò altri si dovessero per qualunque cagione al Tesoro commune, si debbino pagare subito, maturo il tempo interamente, e senza alcuna scusa, ne possa alcuno allegare esenzione, ò priuilegio, ò sterilità, o guerra, o imposizioni di Principi, tanto secolari, quanto Ecclesiastici, o casi fortuiti, come incendi, latrocini,

erouine, perciocche tutti questi detrimenti non deuono in modo alcuno ritardare le ragioni del Tesoro.

De' debitori del Tesoro Cap. V.

LI Caualieri debitori del Tesoro, & in loro difetto, ouvero assenza li malleuadori, non possino in verun modo conseguire ne dignità, ne commenda, ne vificio, ne benifizio ne anzianità della Religione, dal giorno che è maturo il debito, fino non l'haranno interamente satisfatto; con questa dichiarazione però, che quelli, che faranno in seruizio della Religione su le galere, e che non siano debitori di denari stati sborsati loro dal Tesoro, non incorrino in detti pregiudizi, mentre che staranno in detto seruizio, e che le galere non torneranno à sciuerno: ma dappoi che le galere sono venute à sciuerno, si debba à Caualieri debitori intimare il debito, & assegnarli termine quindici giorni à fare il pagamento con la comminazione delle pene, & pregiudizi che di sopra, da impossessi, in caso che mancassino.

De' beni de' Caualieri che muoiono, quali s'appartengono al Tesoro. Cap. VI.

L'Ultime volontà si deono sempre fauorire, & osservare da ciascuno. Però vogliamo che i Caualieri del nostro ordine possino, hauendo, e non hauendo figliuoli, fare testamento, e disporre come piacerà loro delle facoltà, e beni loro, e lasciare quanto hanno di patrimonio, ò acquistato, ò guadagnato, mediante l'industria loro, non altrimenti che fare possono le persone secolari, & nelle successioni *ab intestato* de'sopraddetti beni, s'osseruino in tutto, e per tutto li statuti de' luoghi, & in difetto di quelli, la disposizione della legge commune. Et i beni patrimoniali, s'intendino tutti quelli acquisiti, che non venghino da beni di commende assolutamente di sorte, che se il commédatore hauessi beni propri, ouvero vizi di utile, & insieme beni di commende, l'aumento che hauessi

haueſſi fatto in vita ſua, ſi addomandi patrimonio; e non ha-
uendo detto Commēdatore altri beni, che di commende del-
la Religione, non vogliamo che poſſa, de gl'acquisti, che ha
rà fatto de'frutti di dette commende, disporre, eccetto che à
fauore de'ſuoī figliuoli, e dcſcendenti per linea masculina, ſo
n'harà, e non hauendo, aspettino tali beni al Teſoro come
ſpoglie; ma ſe gl'acquisti fatti de'frutti di commende faranno
di commende di padronato, e non d'anzianità, vadino ad
ogni forte d'heredi per taſtamento, ò ab intefato.

Dell'armi che ſi debbono dare da' Caualieri.

Cap. VII.

VOgliamo che tutti i Caualieri dell'ordine, eziā li ſei
paggi del Gran maestro, e li commendatori di padro-
nato nell'atto dell'apprenſione dell'abito, depositino ſcudi
dodici di moneta in mano del Teſoriero generale dell'ordine
ò d'altri, che harà facoltà dal Conſiglio, di riceuerli per com-
prarne vn'armadura di corsaletto finita, ſopraueſte, & pic-
ca, per conſeruarsi in armeria, & uſati nelle nauigazioni. Si
eccettuano i Caualieri Sacerdoti, e li Dottori, perche non fa-
cendo professione d'arme, non debbono obbligarſi à fare det-
to deposito; ma detti Caualieri Militi, Sacerdoti, ò benefizia-
ti nobili, e li Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza,
e li Dottori, depositino in luogo del prezzo dell'armadura
ra ſcudi dodici di moneta, per implicarſi in paramenti; per
uſo della Chieſa.

Dell'ufizio de'riceuitori. Cap. VIII.

Debbino i riceuitori eſſere eletti dal Capitolo generale
ogni tre anni, Caualieri maggiori d'età d'anni venti-
tre, quali ſiano tenuti giurare nelle mani del Priore del Con-
uento, ò del maggior graduato, ò Caualiere più anziano del
luogo, doue ſi ritroueranno d'eſſeguire l'uficio loro fedel-
mente, e con diligenza, & dar ſicurtà per quella ſomma, che

G 2 — al Con-

al Consiglio parrà ragioneuole, & debbino riscuotere, da tutti i debitori, i crediti del Tesoro di qualunque sorte, rimettendo alla Religione le somme incótingenti, che l'haranno riscosse, e mandando ogn'anno alla fine di Gennaio al Consiglio i conti loro in ristretto doue siano notate le partite riscosse, e pagate, e le riceuute de' pagamenti fatti distintamente, con l'espessione de' nomi, delle persone, e delle cause, perche saranno fatti detti pagamenti; e chi non adempierà le suddette cose, possa essere condannato ad arbitrio retto del Consiglio in perdita de' frutti della commenda per vn'anno, se farà Commendatore, e se farà Conuétuale in vn'anno di sua anzianità, à sauore de'nouizij, cioè di coloro che haranno fatta professione dopo loro, & ancora nel doppio di quello, che importassi ciascuna delle suddette inosseruanze. Debbino ancora detti ricevitori riscuotere da coloro, che in qualunque modo posseggono commende, ancorche ne fossero in lite, ma nò per questo si pregiudichi alle ragioni d'alcuna delle parti.



Come s'hanno à portare i ricevitori nel raccorre le spoglie.
Cap. XI.

QValunque volta il ricevitore, ò il procuratore del Tesoro, o alcun'altro à ciò deputato andrà a raccogliere à riceuere alcuna sorte di spoglie, non vogliamo ch'egli vada solo, ma pigli in sua compagnia, ò meni con esso seco uno, ò due Cavalieri, huomini dabene, ouueramente Sacerdori de'luoghi piu vicini al morto, ò alcuna persona secolare di buona vita; e non trouando alcuno di costoro, tolga vn notaio, alla presenza del quale egli visiti, e faccia notare in vn'inuentario autentico alla presenza di testimoni, tutti i beni, e tutte le masserizie, cosi della Città, come delle ville, ch'egli trouerà; Il che fatto, lasci lo stato della comméda in quella condizione, e qualità, nella quale egli lo trouò. Del quale inuentario debba mandare copia al Consiglio, per notarsi dallo Scriuano generale in alcuno libro per ciò, deputato. E detti beni, e robe si disponga dal Consiglio nel modo, e secôdo che

do che è dichiarato altroue in materia di dette spoglie ; ne presumma alcuno di detti ricevitori, in alcun modo, pigliare per se alcuna di dette spoglie , ne di cose appartenenti allo stato delle commende, & uso delle magioni, o attenenti à figliuoli, & heredi di Caualieri morti . E se alcuno de' ricevitori contraffarà à quanto habbiamo detto , sia condannato , ad arbitrio del Consiglio , in quelle pene che alla qualità della cosa, e del danno, che ne succederà, parrà conuenirsi .

*Del riueditore Generale de' conti.**Cap. X.*

DOUEndo non solo i ricevitori , ma tutti i ministri della Religione rendereconto delle loro amministrazioni , vogliamo che à questo effetto si deputi ogn'anno al primo Consiglio, che s'adunerà il mese di Gennaio, vna persona sufficiente chiamata il Riueditore Generale de' conti d'età d'anni ventitre finiti ; quale, insieme con li cinque riueditori, e Scriuano generale, interuenga à riuedere, notare, e sottoscriuere li conti di tutti li Ministri dell'amministrazione da loro fatta, per tutto il mese di Gennaio di dett'anno, e quelli riuisti presentarli al Consiglio , dal quale, con il beneplacito del Granmaestro, deono essere approuati . Et à saldi de'fattori, lauoratori, e fittuarij interuenga, con li sopradetti, ancora il Conseruadore Generale ; e detti conti debbino anno per anno essere riuisti , e saldi , tanto per tempo , che lo scriuano generale , e cinque riueditori possino commodamente ragguagliare i loro libri per dare, e presentare tutto spedito al primo Consiglio, che si fa auanti l'apertura del nuovo Capitolo : douendo , insieme con li detti conti , essere riuiste l'instruzioni de'ministri, le commissioni , & inuentarij , e darsi nota al Consiglio dell'inosseruanze, che si troueranno in ciascheduno di essi .

*Stat. d' Caual. di S. Stef.**G. che*

Che i ricevitori piglino la possessione delle commende senza licenza d'alcuno. Cap. XI.

NOi ordiniamo, che i ricevitori, e procuratori del Tesoro possino, & debbino, di loro propria autorità, e senza licenza d'alcuno Giudice, o Corte pigliare in nome della nostra Religione la corporale possessione delle commende, e di tutti gl'altri beni della Religione, tosto che i commendatori di esse, e gl'amministratori di detti beni faranno morti, o haranno viui rifiutate l'amministrazioni; e similmente corre i frutti, le spoglie, i mortuarij, e le vacanti; riscuotere i debiti, ritenere detti beni per se, o per altri, infino che il Tesoro sia soddisfatto del tutto; e se alcuno de' Caualieri per qual si voglia occasione impedisce in modo alcuno i detti ricevitori nel pigliare detti frutti, e spoglie, ò in conseguire dette possessioni, sia priuato di tutti gl'ufizi, & benifizi del nostro ordine; & se saranno Caualieri conuentuali, perdino l'anzianità. E se detti ricevitori faranno negligenti nel riscuotere i debiti, e pigliare dette commende, per lo nostro commun Tesoro, secondo la forma delli Statuti, in tal caso siano tenuti essi a pagare per il debitore di suo proprio; & il medesimo vogliamo che s'intenda di tutti i debiti del Tesoro, se essi, venuto che farà il dì del pagamento, non procaceranno di riscuotere. Et vogliamo, che a' libri de' nostri ricevitori, & alle cedole sottoscritte di loro mano, si presti, senza altra proua, in quanto appartiene a'debitori del Tesoro, intera, & indubitata fede.

De' cinque ricevitori del Tesoro. Cap. XII.

NOi vogliamo, che il Priore del conuento, insieme con tre Caualieri conuentuali, ouuero due Caualieri conuentuali, & vn laico, e vn Cappellano, da eleggersi dal Consiglio, con approuazione di S. A. S. habbino autorità, e facoltà di riuedere tutti i conti, e tutte le commessioni che dal Consiglio, o Capitolo sono loro date, tarando, e riducendo à dovere l'ingiustizie de' prezzi, riscontrare le robe, che si sono haute,

hauute, saldare, e perloro stessi, e con interuento d'altri vñzionali, ordinati da Capitoli, alla fine di ciascun'anno, con tutti i fattori, e ministri, vedere e riscontrare i loro inuentari, & intendere tutte le faccende del Tesoro, come le vanno, e come sono gouernate ; e per ciò fare deputeranno vn di della settimana, e tutti e cinque, o almeno quattro di loro, si rau-nino sempre in Magistrato ; e se troueranno cosa alcuna, che douesse riformarsi, ne diano notizia al Consiglio, & egli, posposte l'altre faccende, sia tenuto à prouederui, & non vi prouuedendo, sia fatto noto al Granmaestro, il quale vi prou uegga. Questi cinque riueditori del tesoro, i quali debbono essere huomini buoni, e sufficienti; si faccino giurare solenne mente, dinanzi al Consiglio, che procureranno fedelmente l'vtilità del Tesoro, e sopra la loro coscienza, lo conscrueranno, quanto a loro possibile sia, da ogni danno. Interueranno ancora a'pagamenti, che si faranno dal Tesoriero, ne tempi, e modi ordinati nella loro istruzzione. l'vizio loro duri tre anni, e non si mutino tutti in vn tratto, ma ne restino sempre almeno due di loro in vñzio; auuertendo però che finito il tempo di tre anni, detta elezzione si faccia respectiuamente à ogni modo ; e chi esserciterà passato il tempo, eziā con tolleranza del Consiglio, sia tenuto à restituire il salario, e sia punito arbitrariamente.

Che i debiti de'Caualieri morti si paghino a'creditori.

Cap. IIII.

NOi non vogliamo, che i debiti de'Caualieri morti, pos-
sino essere pagati a'creditori soprale spoglie, se non in
difetto de'loro beni patrimoniali.

Che le ragioni del Tesoro non si spendano in liti.

Cap. V.

CHe nessuno de'nostri Caualieri de'beni, & ragioni del Tesoro, delle spoglie, de'mortuarij, e vacanti, attenda à piatire, e mantenere liti, o conuertirli in altri vñzi, ma voglia

G a m o

mo che se ne faccia ragione sommariamente, secondo i Capitoli della Religione, e che dette ragioni, spoglie, e mortuarij, e vacanti, peruenghino al Tesoro. Chiunque contraffarà, e metterà mano à detti beni, & ragioni, & ne arrecherà danno, vogliamo che sia condannato in pena del doppio.

Del salario de gl' Ambasciadori. Cap. XV.

Ogni volta, che occorrerà mandare Ambasciadori, per conto della Religione, vogliamo, che a ciascuno si dia (non ostante che i Caualieri siano tenuti à seruire la Religione) quella recognizione, che al Consiglio parrà opportuna, attesa la qualità dell'Ambasceria, & delle persone si manderanno per Ambasciadori.

Del soldo da pagarsi a Caualieri. Cap. XVI.

Tutti quei Caualieri, che per qualunque cagione haranno à tirare soldo dalla Religione, affine che possino fare le bisogne loro, siano pagati mese, per mese.

Che nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro.

Cap. XVII.

Perche le cose communi non si debbono conuertir in vni priuati, non vogliamo che nessuno, ne eziandio il Granmaestro, ò il Capitolo possa rimettere i debiti, & ragioni, che si debbono al Tesoro, ò in alcun modo donarli, e chi facesse il contrario, s'intenda hauerlo fatto di suo, & il Tesoro habbia il regresso contro à lui; e con tutto ciò il debitore, come vero debitore, non sia assoluto infino à tanto, che'l Tesoro harà hauuto ò dal donatario, ò dal debitore il pieno suo; il che s'intenda in aumento di quanto è ditposto sopra nel Cap. 111. di questo Tit. versic: qualunque.

Delle lettere di cambio. Cap. XVIII.

Non vogliamo, che il Vice Cancelliere, sotto pena di rimanere priuato dell'ufficio, faccia lettere di cambio per alcuno Caualiere, ò per alcuna persona scolare, se il Consiglio non l'harà prima deliberate; e fatte che saranno, si debbino piombare con la bolla commune, e registrare in Cancelleria; & innanzich'elle si consegnino alla parte, si debbino suggellare à uso di bolla per il Conseruadore, e per lo scriuano del Tesoro, & se à dette lettere mancasse alcuna di queste solennità, sia come se non fussino scritte, e non habbino valore nessuno.

Dell'obbligo de'Caualieri. Cap. XIX.

HAUENDO la nostra Religione per principal segno, e bersaglio il combattere contro gl'infedeli, ragioneuole cosa è che tutti i Caualieri, eccettuati i Sacerdoti, e Dottori, siano obbligati andare in persona, quando si faccia impresa reale, e generale per terra da'cristiani contro gli infedeli, dove vadia la persona del Granmaestro, ò quâdo li Stati del Serenissimo Granmaestro fussino assaliti, ò molestati, e non vi andando in persona, habbia a pagare a ragione di scudi sei il mese al Tesoro; de'quali denari la Religione habbia a mandare altri in suo luogo, sotto il gouerno, e stendardo del Gran Contestabile. I Commendatori, eziam di Padronato, similmente siano tenuti andarui in persona à guisa d'huomini d'arme; e non vi andando, debbino pagare scudi noue il mese al Tesoro, per seruirsene nello stipendio d'huomini d'arme, sotto lo stendardo del Gran Contestabile, come di sopra; & il simile si debba fare qualunque volta li Stati del Granmaestro fussino assaltati, ò molestati, ma non già se egli stesso mouessi guerra ad altri. E faccendosi l'Impresa generale per mare contro gli infedeli, e che il Serenissimo Granmaestro vi si ritroui con la sua persona, ò che le galere della Religione fu-

scro

sero capo, e guida d'alcuna armata, siano tenuti parimente servire, e andare insu le galere della Religione; le quali quando non fussero capaci di tanti Caualieri, debbono su altre galere dell'armata ritrouarsi nell'impresa, e non vi andando il Caualiero Commendatario, ò Precettore, debba pagare ogni mese al Tesoro scudi otto, per soldarsene altri in suo luogo, & il Caualiere senza commenda scudi quattro, da spendersi come di sopra; e mancando d'osseruare quanto per il presente capitolo in ogni sua parte si dispone, ò di supplire co' pagamenti, il Caualiero commendatario sia priuato in perpetuo della commenda, e l'altro Caualiere sia priuato, *ipso facto*, dell'abito; ne si posta ne all'vno, ne all'altro, ne l'vna, nel'altra cosa mai restituire.

Dello Scriuano generale. Cap. XX.

Sia per iscriuano generale eletto ogni tre anni dal Capitolo generale vn Caualiere milite, quale tenga i libri, e scritture, che bisognano, per seruizio dell'entrata, & vscita del Tesoro, & dell'altre occorrenze della Religione; e quelli particolarmente, di che per sua istruzzione si fa particolar memoria. Debbe interuenire ne'cinque riueditori nel saldo de conti de fattori, e ministri, e con uno di detti riueditori debbe riscontrare gl'inuentari delle robe del Conuento, chiesa, & infermeria, sottoscriuere li stanziamenti, che dal Consiglio saran no fatti, acciocche dal Tesoriero generale si paghino, & in fine d'ogni mese interuenga con il Grancäcelliere, ò Vice Cancelliere, e Tesoriero generale, à vedere aprire la cassetta della tariffa di Cancelleria, annouerando i danari, & faccendo mandato al detto Tesoriero, che se li metta à entrata. Quando occorrà prouuocere denari per bisogni, quotidiani della Religione, interuenga con li detti cinque riueditori a farne referito; e ne saldi del detto Tesoriero, e suo cassiere, veggia co' li detti cinque riueditori, se li mandati, stanziamenti, e polize habbino le sottoscrizioni, e sedi di riceuute, che debbono haure, & osserui tutti li altri obblighi, e carichi di suo officio, notati distintamente in detta sua istruzione.

Del Commissario del Conuento, e suo Ufficio.

Cap. XXI.

IL Commissario del Conuento , deve essere eletto ogni tre anni dal Capitolo generale, Caualiere maggiore d'anni ventitre , il quale tenga l'inuentario di tutte le masserizie del Conuento di qual si voglia sorte , tanto di quelle sono in mano sua , quanto di quelle che sono appresso d'altri , il quale riscontri con l'inuentario tenuto dallo scriuano generale . Habbia ancora vn'altro inuentario di masserizie delle fabbriche , e materie da murare , il quale riscontri con quello del Sollecitatore di dette fabbriche . Sià obligato scriuere col riscontro del detto inuentario , le cose , che si consumeranno dal tempo , ò vero in seruizi della Religione , mettendo le cause , & effetti oue si consumeranno . Tenga sotto sua custodia l'armeria , & riceua per inuentario l'armadure , sopraueste , e picche , che vi sono dentro , scriuendo i nomi de'Caualieri , per chi appriscano essere state prouiste , tanto in detto inuentario , quanto sopra l'armadure stesse . Sia obligato far nettare , custodire , rassettare , e mantenere in ordine dette armadure à spese del Tesoro , e dar copia di detto inventario al Conseruadore generale ; e tanto per conto di dette armadure , quanto per l'osseruanza d'altri affari , di suo uffizio , di che harà istruzione scritta , debba dare malleudore idoneo da approuarsi dal Consiglio , e prestare il giuramento solito .



DELCAPITOLO GENERALE.
Titolo. VI.

In qual modo si celebri il Capitolo Generale. Cap. I.

ON C I O S S I A C O S A, che quelle cose; le quali aspettano, & appartengono a tutti, debbono essere, da tutti prima, considerate, e poi delibera te. Perciò vogliamo, & ordiniamo, che ogni tre anni, si debba nella prima Domenica dopo la Pasqua di Ressurrezione raunare, e celebrare il Capitolo Generale; e se la necessità della Religione lo richiedesse (la qual cosa al giudizio, & al volere del Granmaestro si debba ri mettere) si celebri tante volte, quante a lui piacerà. A detto Capitolo debbino chiamarsi, & interuenire tutti quei Cau lieri, che di sotto si diranno; e l'intimazione di essi si faccia la prima settimana della quadragesima precedente. Debbesi in detto Capitolo trattare delle cose pubbliche, & allo stato del la Religione appartenenti, seruato l'ordine infrascritto. Tut ti Caualieri del Capitolo raunati insieme nel detto giorno ottauo di Pasqua di Ressurrezione, prima che procedino ad alcun atto capitolare; chiamino tra se diuotamente la grazia, & il fauore dello Spirito Santo, pregandolo che gli piaccia di spargere tra essi alcuna scintilla del santissimo suo Fuoco, per illuminare, e riscaldare gl'occhi, e la mente loro; dopo la qua le inuocazione, e preghiera (partendosi ordinatamente dal luogo del Capitolo insieme col Granmaestro, o suo Luogo tenente) se ne vadino alla chiesa del conuento, doue dal Prio re si cantì solennemente la messa dello Spirito Santo, laqual fornita, il Granmaestro, o suo Luogotenente con tutto il drappello de'Capitolanti, partendosi in processione dalla Chiesa, se ne ritorni al luogo del Capitolo, & il Priore della Chiesa in abito Pontificale, i Cappellani, i Diaconi, e Cheric i, sonando tuttaua la campana, cantino l'Inno dello Spirito Santo; e giunti che saranno al luogo del Capitolo, cantino,

Saluos


Saluos fac seruos tuos, &c. E dichino l'orazioni dello Spirito Santo, dipoi vno de' Cappellani canti il Vangelo. Cum venerit filius hominis, &c. Le quali tutte cose in cotale modo dette, e fatte, li graduati del Capitolo, (ciò sono li Primi, capi degl'Ufici, e dignità della Religione, e con essi i Priori, e Balì, & il Priore della chiesa) li ponghino quietamente a sedere, ciascuno secondo il grado della maggioranza, e prēminenza sua. Allora si legga altamente (tal che ogn'vno possa vdirre) la Regola dell'ordine, e li Statuti. Appresso questo, alcun Caualicre di buona dottrina, e chiara eloquenza faccia un sermone diuotamente, trattando dell'utilità pubblica della Religione, e della salute dell'ordine de' Caualici, mostrando quanto sia profituole quell'ordine, e confortandoli, non solo a mantenerlo con le parole, ma eziandio d'accrescerlo con i fatti, essercitandosi ogni giorno più, si nelle virtù intellettiue, e nelle morali, come nel mestiero della guerra, specialmente marittima, laquale è la loro propria professione. Finito il sermone; i Cappellani, e tutti gl'altri, i quali non debbono interuenire al Capitolo, rinerentemente si partano, & il Gran maestro, parendoli, ò il Vicemaestro faccia parole sopra lo stato della Religione, mostrando in qual termine ella si troui, ò in che modo indirizzare si deono, & ordinar le bisogne pubbliche, lodando l'opere virtuoſe di quei Caualieri di qualunque maniera, i quali si futsino, ò giustamente nella pace, ò fortemente nella guerra portati, e biasimando le contrarie, se alcuna (il che Dio non permetta) accaduta ve ne fosse. Fatte, e dette queste cose, si licenzi ciascuno. Poi Il primo dì del Capitolo, il quale non va feriato, raunatisi i Capitolati, s'eleghino in esso Capitolo dal Gran maestro, ò suo Luogotenente, e da tutti coloro solamente, che sogliono interuenire nel Consiglio, alcuni di loro medesimi, i quali s'appellano i Commissari, al cui officio sia chiamato, con loro il Vicecancelliere di riceucre, & esaminare le scuse, & impedimenti degl'assenti, e darne poi conto al Consiglio, come di sotto si dirà; il che fatto, li graduati del Capitolo, hauendo in mano un ruotolo, nel quale sia scritto lo stato di loro uſizi

Del Capitolo

e di piu i loro pareri di quello, che giudicano, che in onore, &
 vtile della Religione, e nel presente generale Capitolo far si
 debba; i quali ruotoli insieme con i sigilli di loro uffici, in
 segno d'humiltà, & d'ubbidienza) porghino di mano in ma-
 no, secondo i gradi, e dignità loro al Granmaestro, o Vice-
 maestro, baciandoli, inchineuolmente, le mani, & il Gran-
 contestabile con la medesima humiltà, & reuerenza li presen-
 ti il Gonfalone, ouuero stendardo delle Religione. Presentati
 detti ruotoli, elo stendardo, tutti coloro, i quali sono incor-
 porati nel Capitolo, si scriuino nominatamente, & i ruotoli
 secondo l'ordine de'gradi si spieghino dal Vicecancelliere, &
 si legghino forte à uno per uno; letti i ruotoli, si procede al-
 l'elezzione de'xvi. Capitolanti in questa materia. I Caualie-
 ri incorporati in esso Capitolo (eccettuati però il Tesoriero,
 e Conseruadore generale, l'infermiere, li riceuitori, & Com-
 missario del Conuento, i quali per hauere maneggiato robe,
 e denari della Religione, debbino assentarsi) si raunino con
 licenza, e per commessione del Granmaestro, o del suo Lu-
 gotenente separatamente, e senz'arme in vn luogo del Capi-
 tolo, & elegghino col mezzo dello squittino segreto, da man
 darsi secodo, che nel Capitolo dc'partiti si dirà, sedici di quel-
 li, che nel Capitolo incorporati, paiono loro piu prudenti, e
 piu idonci de gl'altri, e che possino, secondo li stabilimenti
 dell'ordine, hauere voce attiua, e passiua, e quelli Caualieri,
 che annouerati i suffragi, haranno hauuti piu voti affermati-
 ui de gl'altri, passando li due terzi, s'intendino i Capitolanti
 i quali dipoi che sono eletti, debbino presentarsi dinanzi al
 Granmaestro, o Vicemaestro, e di tutto il Capitolo, & in sua
 presenza giurare solennemente douere bene, & senza alcuno
 affetto, o passione, giudicare; allora il Granmaestro, o suo
 Luogotenente dia, & conceda loro piena, e libera autorità di
 potere esaminare, e deliberare tutte le cose, qualunque sia-
 no, in profitto, & aumento de'buoni ordini della Religio-
 ne, ma non già in danno, & detrimento, & insieme con tutti
 gl'altri prometta, & giuri, che approuerà, & ratificherà tut-
 te le cose, che saranno da loro nel modo che si è detto di sopra
 e che

che si dirà di sotto, deliberate. Fatto questo, il Gran maestro, o il Vice maestro, e gli altri del Capitolo rimâghino a spedire l'altre bisogne dell'ordine, & i sedici Capitolanti eletti se se ne vadino in disparte, & insieme con esso loro il procuratore del Gran maestro, quando però sia deputato; il qual procuratore possa bene rendere e partito nelle consultazioni, ma non già nelle deliberazioni. Nelle sessioni di detti sedici, interviene ancora di necessità il Vicecâcelliere per iscriuere tutto quello, che delibereranno detti sedici Capitolanti, i quali trattino prima dello stato della Religione; e trouandosi habbia bisogno d'esser souuenuta, elegghino Caualieri, Commendatori, e conuentuali in pari numero, conforme al Capitolo primo del Titolo del tesoro, a' quali diano il carico d'imporre quella tassa, che parrà conueniente d'imporre. Secundariamente trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro commune. Dipoi pronunzino le sentenze capitolari, e vegghino se le pronunziate per il passato tanto dal capitolo, quanto dal Consiglio habbino hauuto la loro esecuzione. Riuegghino l'istruzioni degl'Uffiziali, e ministri vecchi, se da loro sono state osservate; & in quello fussi mancato, il capitolo ne faccia fare nota, per darsi al Gran maestro, acciò da esso si possa determinare come vorrà. In detti mancamenti si proceda, o dal consiglio, o da chi a esso piaccia; alqual consiglio, o altri possino gl'imputati fare le loro giustificazioni, acciò si possa fare a tutti buona giustizia. Deputino li Ricevitori in quei luoghi solamente dove si ha da riscuotere, per il Tesoro commune, somme notabili. Faccino elezzione d'altri Uffiziali nuoui, a' quali diano le loro istruzioni scritte, di quello debbono osservare, volendo che possino li Capitolanti accrescere, e diminuire, correggere, e mutare dette istruzioni, (salua l'approuazione del Gran maestro,) ma non già comporre nuoue leggi, o statuti, se prima non ne haranno ottenuta licenza dal Gran maestro in iscritto. Finalmente visti, e considerati i ruotoli, discorrino, deliberino, e diffinischino sopra tutte le cose, che concernano lo stato della Religione, secondo il cōpendio ordinato per le cose attenenti al capitolo.

Fornite



Del Capitolo

Fornite tutte queste cose, si chiamino a suono di campana tutti li Caualieri, & i Cappellani ancora, i quali venghino professionalmente, & allhora il Vicecancelliere legga ad alta voce tutte quelle cose, che da' sedici capitolanti, e dal capitolo sono state conchiuse, e deliberate; il che fatto, si rendano i ruotoli, & i suggelli alli Caualieri, che li diedero, e lo stendardo al Grancontestabile che lo presentò; dopo laqual cosa i Cappellani dichino l'orazioni sottoscritte, le quali dette; essendo fornite le cirimonia, s'intenda chiuso, e fornito il Capitolo Generale.

Oratio pro Pace.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Cristus pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis concedat, bella, & seditiones reprimat, Infidelium rabiem refrenet, & omnium Christianorum semitas in viam dirigat salutis æternæ.

Oratio pro fructibus terra.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fructus terræ dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

Oratio pro Summo Pontifice.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Pstorem Gregis sui N. non deferat, sed continua protectione defendat: fidem, & charitatem augeat, vt vnià cum commissione sibi grege ad vitam perueniat sempiternam.

Oratio pro Cardinalibus, & Prælatis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, & ceterum vniuersum clerum in suo sancto obsequio, confirmare, & conseruare dignetur.

Oratio

Oratio pro Imperatore, & Principibus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Imperatorem, Reges, ac Principes Catholicos in pace, & vera concordia conseruet, ac eos ad subigendam Barbarorum, & Infidelium gentem, atque terram Sanctam Hierusalem a servitutis iugo liberandam seruentius animare dignetur.

Oratio pro Magno Magistro.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Magnum Magistrum nostrum N. ad gubernationem Religionis nostræ, fratrumq; nostrorum illustrare, & instruere dignetur ipsumq; longæuum, & in prospero statu, conseruet.

Oratio pro fratribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fratres nostros conseruare dignetur, accos à votis promissis declinare non permittat.

Oratio pro infirmis, & captiuis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnibus, infirmis, & captiuis salutem tribuat, vt a captiuitate, ac ægritudine liberati ad Ecclesiam Sanctam veniant gratias redituri.

Oratio pro peccatoribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnes peccatores a vinculis peccatorum absoluat, & æternam saeculam obtinere salutem.



Oratio pro Benefactoribus nostri ordinis.

Oremus, ut Deus, & Dominus noster Iesus Christus proprijs operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem æternam salutem concedat.

Oratio pro Fratribus, & Consanguineis.

Oremus pro animabus fratrum, parentum, & coniunctorum, & pro his, qui in nostris Cimiterijs per vniuersum orbem requiescunt.

Psalm. Deus miseratur &c. *Psalm.* De profundis &c. *Kirieleison,* Christeleison, Kirieleison. Pater noster, &c. *XV.* Fiat pax in virtute tua. *R_g.* Et abundantia in turribus tuis. *V.* Salvuos fac seruos tuos. *R_g.* Deus meus sperantes in te. *V.* A porta Inferi. *R_g.* Erue Domine. *V.* Domine exaudi orationem meam. *R_g.* Et clamor meus. *V.* Dominus vobiscum. *R_g.* Et cum spiritu tuo.

O R A T I O.

Deus à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera, da seruistuis illam, quam mundus dare non potest, pacem, ut & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublatâ formidine, tempora sint tua protectione tranquilla, per Christum Dominum nostrum Amen.

*Quali Caualieri debbino interuenire al Capitolo Generale.**Cap. II.*

AL Capitolo Generale debbino interuenire tutti quei Caualieri, che saranno in Toscana, e vi abiteranno familiarmente; & quelli, che haranno dignità, ufficio, & amministrazione pubblica nella Religione, eccettuandone i ricevitori

fforo commune . E quanto all'istanza delle cause criminali il Consiglio osserui gl'ordini de'seguenti Capitoli . E tanto nell'vne, come nell'altre cause s'intendino sempre correre i termini l'vn dopo l'altro, ancor che non s'assegnano specificatamente; e detti termini si sospendino , e non s'intendino correre per quel tempo , che i Caualieri faranno sù le galere in seruizio della Religione .

Della Giurisdizione, & autorità del Consiglio nelle cause Criminali . Cap. XII.

IL Consiglio della Religione habbia potestà di procedere contro i Caualieri, e conoscere di tutti i malefizi , e delitti pubblici, e priuati, ordinari , & straordinari , che in qualunque luogo, ò per loro si ditta essere commessi , ò agitisi il giudizio per accusa, ò per inquisizione , ouero ex officio , non precedente alcuna denunzia , o in altro qual si voglia modo, incominciando dalla citazione, ò cattura de'rei , & imponendo pene a'colpeuoli , secondo che è ordinato ne' presenti statuti; e seruata la forma di essi , habbia detto Consiglio in tutte le suddette cose , & altre da quelle dependenti , annesse , e connesse ampio , & pieno arbitrio . Proibendo a qualunque Magistrato, e Iusdicente la cognizione di tali delitti contro le persone de'Caualieri , senza però alterare l'ordine già dato a' Rettori dell'i Stati del Serenissimo Granmaestro , di potere, e douere subito, hauuta notizia di alcuno malefizio commesso da'Caualieri fuori del Conuento , esaminare testimoni ex officio, fare il processo informatuo sopratali eccessi; e quello mandare con loro lettere à Pisa al detto Consiglio, e parimente di potere, per delitti d'importanza , commettere contro di loro la cattura personale , e tenerli prigionì a stanza del detto Consiglio .

Delle inquisizioni, e denunzie . Cap. XIII.

IL Consiglio inquisisca i Caualieri di qualunque malefizio, e delitto, di che li sarà portata denunzia , ò in qualunque modo .

modo li sarà fatto rapporto; e l'inquisizione, ouuero processo s'incominci fra quindici giorni dal dì che si sarà hauuta notizia del malefizio, o almeno dal dì che'l reo, sarà condotto in potere della giustizia; La causa si decida fra tempi statuiti, come di sotto, e la Cancelleria riceua, & essamini quei testimoni, che li parrà, ò che l'offeso, o suoi eredi, o altri indurrà, o nominerà per istruire detta inquisizione, & amminicularla, o per fomentare il processo della causa, e parimente riceua, & essamini tutti li altri testimoni, che il reo, o suo procuratore, in caso però possa, secondo la forma de' Capitoli, agitarsi la causa per procuratore, subministreranno, e tutti debbino giurare, & essaminarsi sopra tutta la causa, ne modi, e forma detta di sopra.

Del modo di procedere contro gli accusati, & inquisiti contumaci. Cap. X I I I.

IL Caualiere, che sarà accusato, o inquisito di malefizio, o delitto, o che del delitto da lui commesso sia fatta denuncia al Consiglio, si citi da' pubblici messi, o seruenti d'ufizio in persona, se comodamente potrà trouarsi, e non trouandosi, si citi à casa di sua habitazione sendo suddito, o habitante nelli Stati del Serenissimo Granmaestro, e non sendo, si citi per editto affisso al solito corridore del Conuento, con termine di tre, fino in otto giorni a comparire personalmente, e rispondere; e non comparendo, si citi con comminazione d'hauerlo per confessio, e conuinto, acciocche infra vn'altro termine di statuirseli, non minore di giorni x v. ne maggiore di giorni xxx. possa comparire, dire, & opporre nella causa; come di sopra, e comparendo s'ammetta alle difese, e procedasi in causa, come se fussi comparso in tempo, e non gli osti la contumacia. E in caso che fra questo secondo termine non comparisca, s'habbia, e reputi per confessio, e conuinto del delitto; e profferiscasi la sentenza fra giorni x. susseguenti, e si condanni di tutto ciò, che si trouerà accusato, o inquisito; & il notaio dopo la promulgazione della sentenza, ne faccia

faccia la solita notificazione, si che fra xv. giorni, sendo il cōdennato dentro li statū di S.A.S. e fraxxx. sendo fuori di detti statū, sia esequita detta notificazione, e notato à piè della sentenza il di che sia stata notificata. Et il querelato, & inquisito possa essere ammesso à giustificarsi dell'accusa, ò denunzia in qualunque tempo comparirà innanzi la publicazione della sentenza, ma non si rileui dall'obbligo del prouare la negativa, se bene contro di lui non sia altro, che la semplice accusa, ò denunzia.

Del modo del precedere contro li non consumati.

Cap. XV.

IL Caualiere accusato, delato, ò inquisito di malefizio, sendo chiamato, se comparirà per difendersi davanti al Consiglio, risponda specificatamente, distintamente, & apertamente all'accusa, inquisizione, e denunzia, ne possa riferirsi a constituti, ne opporre, ne ammetterseli alcuna eccezzione, ancorche fosse declinatoria, dilatoria, ò d'altra sorte, se prima non haurà risposto come di sopra; restandoli però facultà di potere fra'l termine di tre giorni, dopo la sua risposta, dedurre se alcuna di dette eccezioni, li competerà, & essere amesso a prouarle; e se il malefizio farà di qualità graue, ò enorme si metta in prigione, e sendo di qualità non graue si rilasci cō sicurtà di rappresentarsi, sempre che sia chiamato di stare a ragione, e pagare il giudicato; e non dando il malleuadore, si ritenga prigione, fino che farà assoluto, ò haurà esequita la pena. E fatta detta sua risposta, se le dia, volendo, la copia dell'inquisizione, ò accusa, e degli indizij ancora, se parrà al Consiglio, ma non già de' nomi di testimoni, ex officio, ne degli accusatori segreti, se non in confuso, statuēndosi al detto reo, & ancora all'accusatore, e denunziatore termini commune, secondo la qualità della causa, ne più breue di giorni xv. né tanto lungo, che la causa fra i termini statuiti, non possa speditirsi; e domandando il reo proroga di termine se li conceda con leggittima causa, vn'altro termine competente, hauuto ri-

Statut. de' Caual. di S. Stef. I guardo

guardo alla lontananza, infra'l quale ciascuna delle parti e si
bisca, e produca, volendo, i Capitoli sopra l'inquisizione, ac-
cusa, o denunzia, e sopra l'eccezioni, e repliche fatte, & altre
cole, dette, & allegate, appartenenti alla causa, e si faccia l'esa-
mine *hinc inde*. Poisasi *ex officio*, ne'casii, che procedono da
inquisizioni, dalla Cancelleria, eziā di proprio moto, & à
requisizione della parte auuersa, interrogare l'inquisito di
quello che li parrà, e piacerà per istruzione della causa, &
nondimeno o procedasi per accusa, o per inquisizione il Cō-
siglio ammetta, i Capitoli, sopra i quali i testimoni s'haurāno
a ellaminare indifferentemente, e senza alcuna controuersia,
saluo le ragioni de gl'impertinenti, e non ammissibili; delle
quali impertinenze si riserui la discettazione al fine della cau-
sa. Debbano ammettersi i testimoni, di qualunque condizio-
ne si siano à giurare, & essamigarsi, ne si ritardi l'esamine per
l'opposizione, che si facesse, o che si prouassi, ancora contro
la persona, riseruandosi nondimeno la discussione di tal oppo-
sizione nel fine della causa. Gli interrogatori che dalla parte
si facessono, si vegghino da' Commissarij delle cause, s'appro-
uino gl'idonei, & i non idonei si ributtino, e sopra gl'appro-
uati s'interroghino i testimoni, i quali fra'l termine sopra-
scritto s'essaminino; non volendo basli, chedetti testimoni
habbino fra'l termine soprascritto, giurato. Ma costando che
l'inducente habbia fatta istāza fra'l termine douuto, che s'essa
minino, in tal caso l'esamine lorovaglia, ancor che sia fatto
dopo detto termine, e l'esamine si faccia nel modo, che di so-
pra è detto delle cause ciuili. Ma se alcuno testimonio si fosse
trouato presente à qualche maleficio, & interrogato della ve-
rità, tergiuersasse nella risposta, e dicesse non sapere, si astrin-
ga à dire il fatto col metterlo in carcere, e tacendo la verità, se
apparirà che ciò faccia con industria, si condanni, come depo-
nente il falso, & i testimoni secolari si rimettino per il gaſtigo
di tale falsità al foro loro ordinario. Et à fine che i delitti, per
negligenzā, o altro, rispetto, non rimanghino impuniti, sia
lecito al Consiglio, & alla Cancelleria, nelle cause d'accuse, e
querele, oltre le proue fatte dall'accusatore, indurre testimo-

ni ex officio, & ammonirli, & inquirere della verità, sempre che li piacerà, allora però quando il delitto, di che si agita, e tra'l numero de' graui. Ma procedendosi per inquisizione, o denunzia ex officio, possasi, auanti la data sentenza, qualunque volta parrà al Cōsiglio, & alla Cancelleria, far nuoue proue, e ricercare della verità ancora trapassati tutti i termini. Istrutto il processo, si conceda al reo copia di esso, statuendoli il termine di tre giorni à fare sue allegazioni, e difese.

Del modo del procedersi, quando è allegata l'assenza dell'accusato, o inquisito. Cap. XVII.

Sendo allegata l'assenza dell'accusato, ò inquisito, il Consiglio statuisca termine à prouarla, secondo che li parrà, hauuta considerazione alla qualità della causa; e ritrouando per qualche prouazione, che detta assenza sia vera, & che fosse seguita auanti la data accusa, o denunzia, dia termine competente, fra'l quale il reo possa essere ritornato a comparire; e non costando di detta assenza nel modo soprascritto, ouvero apprendendo che sia fatta con industria, si proceda come contra contumace.

Fra quanto tempo si debbono spedire le cause criminali.
Cap. XVIII.

IL Consiglio, tutte le cause criminali, che si controuertano contro i Caualieri, debba hauerle spedite fra due mesi, dal dì dell'accusa, ò vero inquisizione, e le cause de' processi, fatti fuori del Conuento da' Giudici secolari, ò Ecclesiastici, contro i Caualieri, le spedisca per sentenza fra vn mese, dal dì della riceuuta di detti processi.

Che nessuno che non sia Caualiere possa essere ammesso a procurare ne' giudizi dell'ordine. Cap. XVIII.

Per ischifare le lunghezze delle liti, ordiniamo, che ogni volta, che saranno differenze tra i nostri Caualieri, per le quali differenze comporre, terminare, faccia di mestiero, che comparischino procuratori; deliberiamo nō possa comparire piu ch'vn procuratore per ciascuna parte, & interdiamo che nessuna persona secolare, ò ancora regolare, ne d'altro ordine, che del nostro, possa essere ammessa ne riceuuta a procurare per alcuno de' nostri Caualieri in alcun giudizio di nostra Religione, & vn Caualier non possa procurare per vn'altro Caualier, se non in caso che quello, in nome del quale egli procura, fosse assente, ò di tal maniera malato, che da se stesso non potessi comparire; & ancora se fosse alcun Caualicre di strano paese, il quale non sapessi il parlare, che s'usa nel nostro Conuento ordinariamente, ò se egli fosse della lingua impedito, che non potessi esprimere i suoi concetti, impero che vogliamo che a questi sia lascito negoziare, e spedire le loro faccende per Caualieri loro procuratori legittimi. Ne per questo intendiamo di volere pre giudicare, ò dinegare alle persone secolari, che non possino disendere ne' Capitoli, e Consigli nostri le cause loro per se stessi, ò per procuratori.

Che si debba effaminare i testimoni. Cap. XIX.

I Testimoni, che sono prodotti nel Consiglio, giurino in presenza delle parti, ma si effaminino in loro assenza, e siano separatamente l'vn dall'altro interrogati sopra quello, di che si quistionerà; e coloro, i quali li effamineranno, non cercando altro, che di trouare il vero, senza alcuna cauillazio ne, li domandino diligentemente del luogo, del tempo, e come fanno quello che dicono, & in che modo auuenisse la cosa, della quale si dubita i detti de' quali testimoni, e tutte quel le cose,

le cose, che deporranno, vogliamo se sarà giudicato necessario, che fedelmente si scriuino.

Che le sentenze si debbino scriuere, e pubblicare.

Cap. XX.

DEliberiamo che i decreti, e le sentenze de' Capitoli Generali, e di tutti i Consigli, che si faranno nel Conuento, si debbino scriuere dal notaio della Religione, e quelli, che fuori del Conuento si faranno da altri notari pubblici (di che la Religione soglia ordinariamente seruirsi) i quali siano tenuti di tutte le sentenze, e decreti fare libri, e registri, e mandarne copie autentiche alla Religione.

Delle appellazioni. *Cap. XXI.*

PErche il nostro intendimento è, che tutti i giudizij, che si faranno nella nostra Religione, e tutte le sentenze, che si daranno dal Consiglio, si faccino secondo le leggi, e si diano secondo li Statuti del nostro ordine. Non permettiamo che in giudizio nessuno si possa da persona veruna appellare ad alcun Giudice, salvo che nelle controuenzioni delle leggi, e Statuti; perciocche sempre che il giudizio fatto, e la sentenza data fosse fuori de gl'ordini, e cōtro i Capitoli della nostra Religione, vogliamo che si possa ricorrere da ciascuno, & appellare al Gran maestro solo, tra'l termine di giorni dieci, dopo la notificazione della sentenza; esprimendosi nell'istrumento dell'appellazione fuori di che ordine, ò contra qual Capitolo si darà la sentenza, e se quello che haurà appellato, nō haurà proseguita detta appellazione fra' quattro mesi, computati i detti dieci giorni, detta appellazione s'intenda diserta, e la sentenza passata in cosa giudicata, e ferma. Ne sia lecito interporre appellazione dalle sentenze; chē sono date con partipazione del Serenissimo Gran maestro, se non all'istesso Granmaestro, come male informato.

Determini fra' quali s'hanno à essequire le condannazioni, e perne, e del modo d'essequirle. Cap. XXII.

Nelle sentenze criminali, o penali, il Consiglio, o il Capitolo debba apporre il termine, fra'l quale si debbano incominciare à essequire. Però à Caualieri condannati, che sono in Pisa, s'imponga il termine d'vn mese, a quelli, che sono fuori di Pisa, e dentro li Stati del Serenissimo Granmaestro s'assegnano mesi due, & a gl'altri, che habitano, e si troueranno in istati alieni, s'allarghino detti termini ad arbitrio del Consiglio, hauuto rispetto alla distanza de'luoghi. E li Caualieri condannati à confini di carcere, di galera, ò d'altra sorte, e ancorà di quarantene, non osservando dette penitenze, incorrino la prima volta in pena del doppio, e la seconda volta in priuazione dell'abito, e li penitenziati in settene, alla prima disubbidienza, incorrino in pena della quarantena, alla seconda in perdita di due mesi d'anzianità, & in difetto d'anzianità, in mesi sei di carcere, & alla terza in perdita dell'abito. Le notificazioni delle dette sentenze s'appicchino contro gl'assenti al corridore del Conuento, e di più si commettino per lettere del Consiglio a Caualieri più graduati, ò vero anziani delle Prouincie, e luoghi, dove si ritroueranno li condannati; & in caso che fra due mesi, per quelli, che sono nelli Stati di S. A. e di mesi quattro per quelli, che sono fuori, non sia mandato rapporto di detta notificazione, si segua contro detti condannati conforme a gl'ordini della Religione.

Che le solennità ommesse non rendino le sentenze inualiide. Cap. XXIII.

SE della cosa, di che si tratterà in giudizio, e del delitto, di che alcuno farà imputato, costerà legittimamente, ò per confessione del reo conuento, ò per deposizione di testimoni, ò in qualunque modo faranno legittimate le persone,

sone, e dati i termini à prouare, ò far difese, e le pene imposte, o le sentenze date, secondo la forma delli Statuti, e con partipazionedi S.A.S. vogliamo che dette sentenze siano valide, e non si possino annullare per rispetto dell'ordine di ragione, e delli Statuti non seruati, edelle solennità commesse, ne opporsi eccezzioni, ne altre cose, se bene contenessero il fatto hauersi altramente che non è espresso nel processo.

Delle spedizioni, che si devono fare dal Granmaestro, ò dal Consiglio... Cap. XXXII.

Q Vando s'hauranno a far lettere, saluicondotti, o licenze a' Cualieri di potersi assentare dal Conuento, & altre spedizioni simili, dichiariamo, che si faccino sotto nome; e con interuento del Consiglio, sottoscriuendosi dal Gran cancelliere, o Vicecancelliere. Li priuilegi de'Cualieri, le Bolle di collazioni di benefizij, e commende, di qualunque sorte; si faccino sotto nome del Gran maestro, e siano firmate di mano sua, & del suo Segretario, e di mano dell' Auditore, del Grancancelliere, e Vicecancelliere; e le bolle di cambiamenti di commende, siano pure spedite sotto nome del Gran maestro, confermate, e sottoscritte dall' Auditore, Grā cancelliere, e Vicecancelliere dell' ordine, e dal Segretario, quale il Gran maestro debbe tenere appresso di se sempre, per le cose della Religione.

Dell'udienza pubblica. Cap. XXV.

E Gli pare cosa conueniuole, e così giudichiamo, che vn giorno, o due d'ogni settimana, si spendino tutto, o parte, in dare pubblicamente vdienza, quando però sarà necessario il cio fare, nel che si stia al giudizio del Commendatore Maggiore, del Priore del Conuento, e del Grancancelliere, tutti e tre d'accordo, se tutti e tre siano presenti, se nō, di quelli, e di quello, che presente si trouerà. E per questo vogliamo, che'l Consiglio si debba adunare ogni martedì di ciascuna set-

timana, che non sia feriato, & essendo il martedⁱ festa, si debba adunare il mercoledì; e bisognando per li negozi della Religione, & interessi di essa fare il Consiglio frà settimana, s'intenda deputato il venerdì, & in caso che sia festa, si faccia il sabato, e ne gl'altri giorni non vogliamo che si possa adunare il Consiglio a stanza di particolari, ne per altro rispetto, che per cause urgentissime, cōcernenti l'interesse proprio della Religione. Nell'udienza pubblica debbono interuenire il Granmaestro, ò Vicemaestro, e tutti gl'altri, cōme di sopra è ordinato, col Vicecancelliere; e quelli che mancheranno d'interuenirui, quando saranno intimati, incorrino per ogni volta, che mancheranno, in pena di mezzo scudo, se però con legitima causa da approuarsi dal Consiglio non verranno scusati. Et il Vicecancelliere debba appuntare quelli, che mancano, & appuntati non possino spuntarsi. Nella detta udienza s'han no da leggere, & dire tutte le suppliche date, e tutte le domande, e querelle di qualunque persona, così secolare, cōme regolare, secondo che ricercheranno i bisogni de' casi, che nasceranno, discussi prima prudentemente; & risoluti i meriti della causa, si prouuegga quanto più presto, e meglio, che si potrà, a quanto sia giusto, e ragionevole, acciocche nessuno habbia, non che ragione, occasione di dolersi, & ad ognuno si faccia sommariamente ragione.

Della Bolla della Religione, e del Granmaestro.

Cap. XXVI.

Alsine, che non possa cadere dubitazione nessuna sopra alcuna delle cose ordinate, e deliberate dalla Religione; notifichiamo, che tutte le concessioni, procurazioni, permute, obbligazioni, prouisioni, e tutte l'altre cose, che dal Granmaestro, e dal Consiglio, ò da' Capitoli Generali si spediranno, si debbino segnare con la bolla del Granmaestro, piombata con l'arme della Religione, e con quella del Granmaestro, altramente si reputino per non fatte, e non siano di valore alcuno.

Delle

E de' Giudizij. Tit. VIII.

137

Delle ferie che si debbono oſſeruare ne' giudizj della noſtra Religione, oltre alli giorni della Domenica.

Cap. XXVII.

N E L M E S E D I G A N N A I O.

- 1 Il dì della Circuncisione del Signore.
- 17 Di Sant'Antonio Abate.
- 20 Di San Fabbiano, e Sebastiano,
- 25 Della Conuersione di S. Paolo.

F E B B R A I O.

- 2 La Purificazione di noſtra Donna.
- 3 Il giorno di S. Biagio.
- 5 Il dì di Sant'Agata.
- 22 La Cattedra di San Pietro;
- 24 San Matteo Apostolo.

M A R Z O.

- 12 San Gregorio Papa.
- 15 Il dì della Fondazione dell'ordine.
- 19 San Giuseppe.
- 21 San Benedetto Abate.
- 25 L'Annunziazione di noſtra Donna.

A P R I L E.

- 23 San Giorgio Martire.
- 25 San Marco Euangelista.

M A G G I O.

- 1 San Filippo, e San Iacopo.
- 3 Inuenzione di Santa Croce.



G I V G N O.

- 11 San Barnabà Apostolo.**
- 24 San Giouambatista con tutta l'Ottava.**
- 29 San Pietro, e San Paolo Apostoli.**

L V G L I O.

- 2 La Visitazione di nostra Donna.**
- 12 Santa Maria Maddalena.**
- 25 San Iacopo Apostolo.**
- 29 Santa Anna.**

A G O S T O .

- 1 San Pietro Ad Vincula.**
- 2 Santo Stefano Papa Avvocato, e Protettore dell'ordine.**
- 6 La Trasfigurazione del Signore.**
- 10 San Lorenzo Martire.**
- 15 L'Assunzione di nostra Donna.**
- 24 San Bartolomeo Apostolo.**
- 28 Sant'Agostino Dottore.**
- 29 Decollazione di S. Giouambatista.**

S E T · T E M B R E .

- 8 La Natività di nostra Donna.**
- 14 Esaltatione di Santa Croce.**
- 21 San Matteo Apostolo, & Evangelista.**
- 27 San Cosimo, & Damiano.**
- 29 San Michele Arcangelo.**
- 30 San Girolamo Dottore.**

OTTO.

OTTOBRE.

- 1 San Francesco Confessore.
- 18 San Luca Evangelista.
- 28 San Simone, e Giuda..

NOVEMBRE.

- 1 Tutti i Santi.
- 2 Commemorazione de' Morti.
- 11 San Martino Vescovo.
- 21 Presentazione di nostra Donna.
- 25 Santa Caterina Vergine.
- 30 Sant'Andrea Apostolo.

DICEMBRE.

- 6 San Niccolò Vescovo.
- 7 Sant'Ambrogio Dottore.
- 8 La Concezione di nostra Donna.
- 13 Santa Lucia Vergine.
- 21 San Tommaso Apostolo.
- 25 La Natività del Signore, sino al dì dell'Epifania inclusiue.

FERIE MOBILI.

Dal Giovedì grasso innanzi al Carnouale, fino al dì della Cenere inclusiue.

Dal sabato innanzi alle palme, fino all'Ottava di Pasqua inclusiue.

L'Ascensione del Signore.

Le Pentecoste, con due giorni seguenti.

E dì del Corpus Christi, con tutta l'Ottava inclusiue.

DEL



146

DEL GRANMAESTRO.

Titolo IX.

Che i Caualieri ubbidiscono al Granmaestro. Cap. I.

SCRITTO ne'sacri libri, che gl'è meglio vbbidire, che santificare; ciascuno nella sua professione è tenuto fare à modo de'suoi superiori, e massimamente i Caualieri della nostra Religione, alli quali di qualunque grado, autorità, e preminenza, si comanda siano vbbidienti al Granmaestro in tutte quelle cose, le quali ne gl'ordinamenti, e statuti, si contengono; nell'altre, intorno alle quali li statuti non danno al Granmaestro autorità di comandare, chi sarà disobbediente, non perciò contraffarà alla regola, ne incorrerà in pena veruna. E se li Caualieri seruenti di qual si voglia sorte, e li conuersi donati, e dedicati alla Religione non saranno vbbidienti a gl'altri loro superiori, perdino il vitto, e tutti li commandi, che traessero dalla Religione, se non haranno scusa legitima, da douere essere conosciuta dal Consiglio.

Quali cose il Granmaestro può concedere a' Caualieri.

Cap. II.

PVÒ il Granmaestro per giuste cagioni in onore, e comodo de'Caualieri dar loro licéza di partire dal Conuento, di ritornare, & andare sù le Galere, ò in altro seruizio, dispensar dell'età nel pigliar l'abito, farlo dare fuori di Pisa, per cause, che a lui parranno vrgenti, dispensarli dal compatria' Capitoli generali, rimettere, e commutare loro le condannazioni, e penitenti in tutto, ò in parte, accettar commende di padronato, con quelle condizioni, e priuilegi, che a lui parranno, abilitarli a far la professione fuori del Conuento, e fare altre cose simiglianti, & anco maggiori, e finalmente debbe il Granmaestro hauere autorità suprema di permettere,

che

che si faccino alienazioni di beni della Religione per inuestire il prezzo in simili, ò altri stabili, far permute, separazioni, & vnioni di commende, e beni, precedente sempre la deliberazione del Consiglio, e susseguente l'approuazione del Capitolo, e disporre, & ordinare delle cose della Religione in qualunque modo, che esso conoscerà potere arrecare benefizio, commodo, & onore a detta Religione.

Che il Granmaestro non possa alienare le cose, che risguardano la conservazione, e bene essere della Religione. Cap. III.

IL Granmaestro non vuole hauere autorità di alienare in alcun modo, cosa, che fosse in pregiudizio della conservazione delle facoltà dell'ordine, ò di persona alcuna, vuole bene poter permettere, che si faccino a vtile della Religione, alienazioni di beni immobili per rinuestire il prezzo di essi, con condizione che detto prezzo in quel tempo, che s'indugiasi a riuestirlo, debba depositarsi a commodo, e profitto di essa Religione in luogo cauto, e sicuro; i quali beni s'intendono, subito che ne farà sborsato il prezzo, essere fatti propri de' compratori, e per loro sicurezza il Capitolo sia tenuto a prouare, e confermare l'alienazioni fatte, sempre che siano a vtile della Religione, e non in altro modo; ne vuole potere donare il passaggio douuto al Tesoro de' Caualieri, che piacciono l'abito delle Religione.

Del Bollo, ouuero Sigillo del Granmaestro. Cap. IIII.

DEbbe il Granmaestro hauere una bolla; ouuero bollo particolare, nella parte di sopra, della quale debbe essere scolpita l'arme sua, e dall'altra banda la Croce della Religione; laqual bolla debbe essere di piombo, & vsarsì nel dar credenza, e fermezza a tutte quelle cose, che si spediranno per autorità, e maggioranza del Granmaestro; debbe ancora tenerne un'altra d'argento, con la quale si bollino, e segnino in cera rossa le patenti, & altre lettere tali, secondo che farà giudicato conuenirsì.

DELLI VFIZI, E DIGNITA'

de' Caualieri. Titolo X.

Del Commendatore maggiore. Cap. I.



L Commendatore maggiore, il quale è nell'ordine nostro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo che s'intenda essere, e sia à vita, e s'elegga dal Gran maestro; e quando è presente al Conuento, debba hauere stanze onoreuoli, e come Luogotenente del Gran maestro, essere riuerito da tutti, interuenire a' Capitoli, Consigli, & altri atti, & Gongregazioni pubbliche, dare abiti, seruati gl'ordini, e fare quanto altro occorresse per onore, e seruizio della Religione.

Dell'autorità del Grancontestable. Cap. II.

L' Autorità del Grancōtestabile vogliamo, che s'estenda sopra tutte le genti d'armi, così da piè, come a cauallo nelle guerre di terra; onde come egli, o il suo Luogotenente può in tutte le guerre terrestri comandare a tutti i Caualieri, così militi, come seruenti d'arme, & a tutti gl'altri fanti, e cauali, così ciascuno di loro debbe fedelmente in tutte le cose appartenenti alla guerra di terra, vbbidire all'vno, & all'altro di loro; essendo l'esercito terrestre così di fanteria, come di caualleria sottoposto all'imperio del Grancontestable dell'ordine della nostra Religione, il quale può, con partecipazione del Granmaestro, o del Vicemaestro, dare il suo vessillo, o gonfalone, cioè lo stendardo della Religione a chi più li piacerà, pur che sia Caualiere milite. Può ancora correggere, e gastigare i Caualieri, e tutti i soldati, che fallassino, secondo la qualità degl'errori, e colpe loro; intendendosi sempre, che doue sarà la presenza del Granmaestro, il Contestabile stesso, e tutti gl'altri siano in tutte le cose sottoposti all'imperio, & vbbidienza di esso Granmaestro.

Del-

Dell'autorità dell'Ammiraglio. Cap. III.

Dopo il Grancontestabile segue l'Ammiraglio, che ha il carico delle cose di mare, come il Contestabile di quelle di terra; ma tanto più è necessaria la sua autorità, e vigilanza, quanto più spesso si ha occasione di combattere in mare contro gl'Insedeli, che in terra. Perciò ordiniamo, che tutte le genti di mare, di qualunque maniera si siano, ò stipendiate, ò no, non volendo il Gran maestro nelle guerre nauali, e cose marittime altro Vicemaestro, che l'Ammiraglio dell'ordine vbbidischiino a lui, ò suo Luogotenente; e quante volte la Religione armerà galere, ò altri legni, l'autorità, & il carico sia dell'Ammiraglio, & a lui s'appartenga far pagare delle pecunie del Tesoro i soldati, le vettouaglie, e tutto quello che li bisognasse. Per la prouisione delle quali cose vogliamo che egli, ò il suo Luogotenente elegga un pratico, e sollecito Cavaliere in Prouueditore dell'armata, il quale prouuegga, e tenga diligente conto, degli stipendi, & altre spese necessarie, con riscontro del Consigliadore generale, ò suo ministro, per potere a suo tempo, e luogo d'arne ragguaglio, e renderne conto, secondo che per li statuti, e costituzioni sarà ordinato; riseruando l'elezione de' Capitani di galere, & altri legni grossi al Consiglio.

Del modo di armare legni, & vasselli, latini, & quadri.

Cap. IIII.

Nessuna galera, che s'armi, o vadia in armata di nostra Religione, non possa uscire di Porto, senza gl'infrascritti corredi, e genti come appresso. Prima il vassello sia bene castato, riusto, e spalmato, con tutti i suoi corredi d'artiglierie, douendo portare, oltre a quelli di prua, due cannonetti: uno al falcone, e l'altro allo schifo per lo manco; sia fornito di farti, puleggi, roscioni, & ancore, alberi, & antenne di buona qualità, acciocchè, veleggiando, non si rompino.

Portino.

Portino il bastardo grande, borda, treo, e trinchetto, & vn
bastardo mezzano per rispetto, catene, e trauerse a bastanza;
Porti tutto il suo palamento ben corredato, e buona quantità
di remi, per rispetto porti due timoni, barili a sufficienza, ten-
da d'albagio, e di canouaccio; la ciurma vestita con camicia,
calzoni, gabbano, e camiciuola; Dell'armi, venticinque cor-
saletti, cinquanta corazze, cinquanta rotelle, cinquanta ccla-
te, cinquanta picche, cinquanta pezzi d'armi corte, cento ar-
chibusi, tutti di vna palla con loro fiasche, e poluerini; palle
dugento da cannone, con loro poluere; Ogni galea non pos-
sa tenere più che vno schiauo a banco; debba menare vn huo-
mo a banco, che di buona voglia tiri il remo, cinquanta mari-
nari, compresiui gl'vſiziali quanti siano a bastanza; venticin-
que Caualieri della noſtra Religione; soldati più, e meno, ſe
condo ſarà ſpediente per l'impreſe, e viaggio, che faranno;
medicine, e vettouaglie a sufficienza, ſecondo il costume, e
non poſſino altrimenti, che di ſopra ſ'è detto, partire del por-
to, ò nauigare. Li legni quadri, che vadino in armata, naui,
ò galeoni, ò carauelle alla latina, paſſando la portata di mille
ſalme; oltre che ſi forniſchino di buona artiglieria di bronzo,
e di tutti gl'altri corredi neceſſari a nauigare; non ci poſſa an-
dare ſù manco che quaranta huomini, & ogni mille ſalme che
creschi di portata, ſ'accreſchino almeno venti huomini di
più; ſia grande, come ſi vogli il vafſello, e così all'aueuante
dalle mille ſalme in ſù, ſecondo detta portata; douendo eſſe
re prouuifo d'armi a bastanza per gl'huomini detti, & d'altri
corredi, vettouaglie, munizioni, & artiglieria, altrimenti non
poſſa nauigare in armata alcun legno di noſtra Religione. An-
dando detti legni quadri in mercanzia, ſe n'osſerui quanto al
buon giudizio, e diſcrezione dell'Ammiraglio, e del Conſi-
glio, che li mandassi, parrà eſpedieſe, auuertendo ſempre, che
vadino ben'armati, e corredati.

Dell'ufizio del Grancancelliere, e Vicecancelliere.
Cap. V.

IL Grancancelliere deue hauere familiare pratica di tutti li statuti, ordin i, instruzioni, e rescritti; & è obbligato star vigilante, che detti ordini non si trasgredischino, ma si osser uino inuiolabilmente, ricordando al Consiglio, quando di essi in alcun modo s'vscissi, & hauendo l'occhio, che la giustitia sortisca il debito effetto, e non resti oppressa, ne il Tesoro di qualunque modo defraudato. Intendasi deputato per vno de'tre Commessari, cioè insieme col Priore del Conuento, e della Chiesa, e procurare ogni volta che sarà pubblicato il Capitolo, che tutto quello sarà stato deliberato dal detto Cappitolo, sia messo in esecuzione tanto dal Consiglio, quanto da gl'vfiziali a chi attiene; & auuertisca che li ministri di Cancelleria siano fedeli, accurati, e diligenti nelle scritture, & in particolare ne' conti d'anzianità de'Caualieri, e perciò vogliamo, che dal Gran maestro, ò dal Consiglio li sia data vna persona dotta, e reputata per suo Vicecancelliere, l'ufizio del quale sia di spedire tutte le prouisioni di Cancelleria di qualunque sorte, e farle fermare, e segnare, come per li presenti statuti si dispone. Il detto Vicecancelliere sia tenuto con licenza del detto Grancancelliere, quando è presente, dar copia delle scritture di Cancelleria a quelli, che appartengano, ogni volta, che sarà domandata, salua la tasla, e mercede della cassetta di detta Cancelleria. Non possa già dar copia di processi informati per cause criminali, ne meno de'Rescritti di S. A. S. che nō contenghino grazia, se prima dal Consiglio non è giudicato, che possino darsi; possa nondimeno far vedere detti rescritti a gl'interessati nelle stanze di detta Cancelleria, e non altrove. Habbia particolar cura detto Vicecancelliere di far mettere nella cassetta tutti i denari, e di scritture, e d'altro, attenenti alla Cancelleria, subito che si riscoteranno, scriuendoli prima in vn libro, che per riscontro di detta Cancelleria, deue tenersi, e se detto Vicecancelliere, ò il notaio, ò alcuno de'ministri

Statut.de'Caual.di S. Stef.

K mancassi,

mancassi, incorra in pena di scudi x. applicati al Tesoro comune per qualunque partita riscossa. La cassetta di Cancelleria debba essere aperta, in fine d'ogni mese, per il Grancancelliere, e Tesoriero generale, & annouerarsi la pecunia alla presenza dello scriuano generale, il quale ne faccia poliza al Tesoriero, perche li metta a entrata, e poi sottoscritta, la rimandi a detto scriuano; & anco detto Grancancelliere, Vicecancelliere, e Ministri siano obbligati far fare registri doppi della valuta di tutte le commende, magioni, luoghi, poderi, possessioni, e beni immobili della Religione, con tutto quello che col tempo s'accrescerà, commuterà, ò diminuirà, che vno si conserui in Cancelleria, e l'altro stia appresso al Segretario del Granmaestro in Fiorenza, e finalmente debbino esseguire tutte l'altre cose concernienti al loro vfizio ordinateli per istruzione.

Dell'vfizio del Tesoriero Generale. Cap. VI.

Tel Tesoriero generale debba risedere nel Conuento assiduamente, & interuenire in Consiglio; l'vfizio suo è di riceuere, custodire, e serbare tutte le pecunie del Tesoro dentro casse, che habbino forti, e gagliarde serrature, e si serrino con tre chiaui, vna delle quali ritenga appresso di se, l'altra il Prior del Conuento, e la terza si tenga dal Conservadore generale. Debba detto Tesoriero deputare il Cassiere salariato de denari del Tesoro, il quale habbia il libro d'entrata, & uscita, e quaderno di cassa, & osserui nel riceuere, e pagare denari l'ordine, e modo infrascritto, cioè. Che i denari da pagarseli per causa di passaggio, & armi, li riceua con poliza della Cancelleria, e tutte altre sorti di denari li riceua cō poliza del Conservadore generale, ò dello scriuano, ò de'receuatori, le quali polizze sia obbligato mettere a entrata, e sottoscriuerle: nontandou le carte, e segno del libro, dipoi mandarle così sottoscritte allo scriuano che le copi, e serbi per riscontrarsi alla revisione de'conti; e nel pagare denari auvertisca d'hauere prima lo stanziamento del Consiglio sigillato col sigillo della Religione

Religione, e sottoscritto dal Grancancelliere, ò Vicecancelliere, e scriuano Generale, e di pagare, a quelli che li presenterranno lo stanziamento, i loro denari subito, e farsi fare la ricevuta de'danari pagati sotto detti stanziamenti, che altriimenti non se li menerebbono buoni alla reuisione de'suoi cōti. E sia obbligato detto Tesoriero giurare in mano del Granmaestro, ò Vicemaestro d'elsequire l'uffizio suo fedelmente, e cō diligenza, e tanto esso, quanto il suo cassiere dare sicurtà per quella somma, che parrà al Gran maestro, ò al Consiglio di render buon conto, & d'osseruare quanto disopra, e quel più che sarà loro ordinato per loro istruzione, da darseli in iscritto,

Dell'uffizio del Conseruador Generale.

Cap. VII.

Per conseruazione de'beni della Religione, vogliamo sia eletto dal Capitolo Generale, ogni tre anni vn procuratore del pubblico Erario, il quale s'addomandi il Conseruadore Generale, quale sia obbligato tenere diligente cura di tutte le possessioni, case, e beni stabili, robe, vettouaglie, cose mobili, e se mouenti, ragioni, & azzioni, attenenti in qualunque modo a detta Religione; proueedendo le possessioni siano benecultiuate, le case conseruate in buon'essere, e le robe, e vettouaglie per li fattori, commessario del Conuento, riscontro, e altri ministri custodite, e serrate in buoni magazzini per vendersi, e farsene esito a'debiti, e soliti tempi. Habbia cura del l'armeria del Conuento, ordinando che l'armi si mantenghino, e conseruino in armeria nette, e fornite di tutte le guarnizioni necessarie. Habbia facultà di mutare fattori, e lavoratori da' poderi della Religione à suo beneplacito, e sia obbligato giurare in mano del Granmaestro, ò suo Luogotenente, edare sicurtà per quella somma, che parrà al Consiglio d'essercitare il suo officio, d'osseruare la sua istruzzione bene, e diligentemente.

*De' salari e stipendi da pagarsi per il Tesoro a Caualieri
graduati. Cap. VIII.*

A Neanche confidiamo che li Caualieri di questa Religio ne habbiano per propria virtù a operare, e volentieri affaticarsi à benificio vniuersale; nondimeno per riconoscimento più che per premio delle fatiche, & affine che possino, secondo il grado, più honoratamente apparire ne' seruizi della Religione; vogliamo, e ordiniamo, che delle pecunie del Tesoro al Grancontestable si paghi ogni volta, che farà in spedizione, & impresa di guerra, a ragione di scudi trecento l'anno, e fuori di spedizione, scudi cento ogn'anno, e le spese nel Conuento per se, e tre seruenti, ogni volta che farà nel Conuento. All'ammiraglio scudi dugento in ogni tempo, e le spese in Conuento, ò in galea con tre seruenti. Al Priore in ogni tempo scudi cento, e le spese in Conuento con tre seruenti. Al Grancancelliere in ogni tempo scudi cento, e le spese nel Conuento con due seruenti. Al Tesoriere, Conservatore Generale, e Buonhuomo dello Spedale scudi cento a ciascuno di loro in ogni tempo, e le spese per due seruenti nel Conuento, e fuor del Conuento non habbiano a conseguire altro, che lo stipendio. Al Commendatore maggiore, quando farà in Conuento, le spese solamente per se, e per quattro seruenti senza stipendio. E quanto a gl'altri ministri, & officiali del Conuento non graduati, debba il Consiglio ordinare loro il salario condeguo alle loro fatiche, & officio, non potendo passare scudi cinque il mese, (salvo sempre il disposto del Cap. xvi. del Titolo della Chiesa, quanto alli due Buonhuomini della Chiesa) & habbiano le spese nel Conuento per le persone proprie, non comprendendo in modo alcuno con questo statuto gente da guerra, soldati, ò marinari dell'arma ta, i quali quanto alli loro stipendi si rilascino a gl'ordini consueti della milizia terrestre, e marittima.

DE'

DE' PRIORI Tit. XI.

Del rifizio del Gran priore, e sua giuridizione.

Cap. I.

PLIGRAN priore dell'ordine, che altrimenti si dice Priore del Conuento, sia vno de' Caualieri commendatarij d'età d'anni xxix. compliti, il quale vogliamo si elegga dal Capitolo Generale per termine di tre anni; risegga, & abiti continuamente nel Conuento, con quella Maestà, e dignità, che si ricerca, e in caso d'assenza del Commendatore maggiore, succeda esso in luogo suo alla cura, e gouerno di esso Conuento. Non si parta della sua residenza, se non per vrgente necessità, e con licenza di S. A. S. quale appârisca in iscritto, douendoseli quando parte prefigere tempo breue a tornare per causa degli scandoli, che possono nascere, e per altre vrgenti occasioni. Procuri che in detto Conuento non si faccino tumulti, ò romori, e visiti giornalmente le camere de' Caualieri, per vedere che vi si viua col timore di Dio, e non vi s'introduchino di quelli, che vi conuersano mali costumi, e vedendo inconuenienti li corregga, con ammonire, riprendere, e bisognando castigare quelli che li commetteranno, conforme a' Capitoli, e seguendo disordini d'importanza, ne dia notizia al Consiglio, il quale debba senza indugio prouederci, conformare i processi, e fare altri atti necessari, e mancando il Priore di dare tal notizia, possa essere sospeso dal suo officio per il tempo, che parrà al Consiglio, & ancora punito in altre pene, ad arbitrio del medesimo Consiglio. Distribuisca le stâze del Conuento, eccettuato quelle delle Gran Croci, e dello Scriuano Generale, à tutti quei Caualieri, che per vigore dei li Statuti godono le spese del vitto, & a quelli, che sonodi Consiglio, volendo habitarui, dispensandole in modo; che li Caualieri habbino, il piu che si può larghezza, e capacità vguale, e quando le nature, e qualità de' Caualieri non si con-

Status de' Caual. ds S. Stef. K 3 facessere

facessero insieme; possa il Priore mutarli, e dar loro quell'ac
 còpagnature, che giudicherà a proposito per la pace, & vnio-
 ne tra loro. Non riceua Caualiere di nuouo al Conuento, se
 non porteranno fedi legittime di essersi communicati, secon-
 do gl'ordini; ouuero se non si communicherano fra'l termi-
 ne di otto giorni, dopo il loro arriuo al Conuento; e possa,
 e debba eacciare dal Conuento li seruidori de' Caualieri, che nō
 si confessono, e communichino a'debiti tempi, e gastigarli de
 gl'errori, che commetteranno nel palazzo, pallazzotto, chie-
 sa, e Piazza del Conuento de' casi leggieri, secondo li statuti
 di Pisa; e de'delitti gravi commessi in detti luoghi, debba ri-
 metter la punizione al Consiglio, da imporsi secondo li detti
 statuti di Pisa. Non permetta che i Caualieri vadino in luo-
 ghi, doue possino incorrere in risse, quistioni, & inconue-
 nienti, e referisca al Consiglio i nomi di quelli, che hauranno
 trasgredito sopra di ciò le sue ammonizioni, & auuertimenti;
 il qual Consiglio sia obbligato, senza alcun processo gastiga-
 re i trasgressori à suo arbitrio. Non cosenta detto Priore, che
 nel Conuento senza sua licenza, da darsi solo per honeste ca-
 gioni, entrino donne, ne meno v'abitino secolari, da' padri,
 figliuoli, e fratelli de' Caualieri in poi, e questi per vna, fino in
 tre sere, e contrafacédo incorra nella pena della Quarátena. E
 perche possa sapere chi de' Caualieri manca d'albergare nella
 clausura, comandi a'seruenti d'ufficio, & a quello che giorno
 per giorno farà di guardia, che nō esca mai per comandamen-
 to alcuno di palazzo, e la sera, da xxiiij. ore, fino à che si ferra
 la porta di esso, nō parta dell'andito, o della stanza della guar-
 dia, e sentendo tumulti dentro detto palazzo, subito ferri la
 porta, e non l'apra senza licenza del detto Priore, sotto pena
 di perdere la metà del vitto di quel mese, e nascendo scando-
 lo, di essere punito in quel piu, che parrà al Consiglio. Prou-
 uegga si faccino gl'aiuti possibili, e conuenienti alla carità
 cristiana, a' Caualieri malati, tanto in infermeria, quanto nel
 Conuento, & in Pisa, e visiti ogni quindici giorni le carcere,
 e faccia le visite delle commende, e benefizi della Religione,
 secondo è determinato nel Titolo delle visite s'intenda depu-
 tato

tato uno de'tre Commessari à procurare che le cose delibere da' Capitoli habbino la loro esecuzione. Ne' casi urgenti, e d'importanza, che ricercassino graue pena, possa, e debba nello stesso Conuento, ancor che in Pisa fosse maggior graduato di lui, far carcerare li Caualieri militi far fare processi, leuate d'offese, & altro, dando poi coto del tutto al Consiglio, affine che vi prouegga. E nell'apprensione del suo officio giuri solennemente in mano del Granmaestro, o suo Luogotenente di osseruare tutte le cose dette, & altre concernenti il detto ufficio, e sua istruzione.

De' Priori, e Balì. Cap. II.

Essendosi considerato nel principio dell' erezione del nostro ordine militare sotto, l'inuocazione di Sâo Stefano Papa, che i Caualieri in progresso di tempo, mediante il diuino aiuto, sarebbono cresciuti di numero, e dilatati in diuerse parti e Prouincie, e che viuendo lontani dal Conuento, e di fuori de gl'occhi de' loro superiori, sariano potuti, per l'impunità, & essenzione del non essere sottoposti, ageuolmente incorrere in piu sorte d'errori, furono per detta ragione dal Serenissimo Cosimo, Padre nostro, fondatore, e primo Granmaestro del dett'ordine, e dal Serenissimo FRANCESCO nostro fratello, secondo Granmaestro disegnate, & istituite alcune dignità Prouinciali, e locali, sotto nome, e titolo di Priori, e Balì, le quali vennero ornate da i medesimi di piu priuilegi, e grazie, che da noi si confermano, & ampliano come segue. Che detti Priori, e Balì, siano capi di tutti i Caualieri originari, e che riseggono ne' confini delle loro Priorie, e Baliati respectuamente, e dopo gl'otto graduati dell'ordine, tenghino in quelle i primi luoghi e siano superiori à tutti gli altri Priori, Balì, Caualieri, Commendatari, e Conuentuali, quantunque fossero Sacerdoti. Habbiano giuridizione criminale sopra tutti i fratelli dell'ordine, tanto laici, come sacerdoti, quali siano nati, & risegghino dentro le loro giuridizioni, procedendo, e faccendo procedere contro di

l'orò, col mezzo, bisognando, del braccio secolare, o ecclesiastico tante volte, quante gl'hanno trouati in errore, in quel modo, che il Priore del Conuento, & il Priore della Chiesa, sono soliti, e possono fare nello stesso Conuento, e Chiesa, Eccetuati sempre, da detta loro autorità, & giuridizzazione, li detti otto graduati, & altri Caualieri di grancroce, e li Capellani del Granmaestro. Possino, e debbino in detti luoghi, encas, e pericoli di riffe, e scandoli, ordinare contro li soprascritti, leuate d'offese, paci, tregue, e sicurtà di non s'offendere, sotto quelle pene, che alla grauità della causa, e qualità delle persone parranno conuenienti. E sendo in tali pericoli di riffe, e scandoli interessati Caualieri di grancroce, siano obbligati solamente ordinare contro di loro le leuate d'offese, e rimettere al Consiglio la prouisione del comandare le tregue, & altro, come di sopra. Siano presidenti delle sembле, e quelli di loro giuridizzazione, che per essere ammessi al grado di Caualiere milite, douranno far proue di loro nobiltà, siano obbligati presentare dinanzi à detti Priori, e Balli, le loro quattro casate, ouuero quelle casate, che sono originarie de' luoghi à loro sottoposti, con le loro armi colorite, e fare, e riceuere dette proue cōforme al Capit. 111. del Tit. del modo di riceuere i Caualieri. Siano nelle spedizioni tanto di terra, come di mare, salua l'autorità del Contestabile, & Ammiraglio, capi, e guida de' Caualieri di loro giuridizzazione respectivamente; & ogni volta che dentro i confini delle lor Priorie, e Ballati, vacassi amministrazione di commendé di quelle, cioè che per mancanza di linee, e de' chiamati alla successione, in virtù di loro errezzione, ritornino à collazzione libera della Religione, e sotto gl'obblighi, & ordini d'anzianità, possino, per vna volta tanto, di poi che farà scorso il termine della vacante, gratificarne uno de' Caualieri benemeriti à loro piacimento, di quelli però, che hauranno pagato il passaggio, e fatta la professione di sei mesi, secondo gl'ordini. Possino interuenire a' Capitoli Generali, & andare à partito per tutte le sorte di dignità, & uffici della Religione, purche habbino anni xix. finiti; e nelle cause criminali, che pendessero contro di loro,

toto, siano immediatamente sottoposti al Consiglio, dal quale non possino essere giudicati, se in esso non interueranno tutte le Gran Croci, che si ritroueranno al Conuento. Et in quei luoghi, e Città, doue si ritrouassino costituite ambidue dette dignità insieme il Priore, ancorche sia assente dal Priorato, habbia sempre riseruata, e precipua la facoltà dell'eleggere l'amministratore alla commenda, che à suo tempo ritornassi alla Religione per le linee finite de' chiamati, come di sopra; ma l'esercizio della giuridizione, e l'uso dell'altre grazie, e priuilegi, appartenga a lui, se farà presente, e risederà nel Priorato, e non risedendoui, appartenga al Balì, se vi risederà, & in caso dell'assenza d'ambidue, sia riseruata sempre al Priore, e suo Luogotenente la prerogatiua, e facoltà dell'usargli. Nò possino già detti Priori, e Balì, dare abito ne' luoghi di loro giuridizione ad alcuno di quelli, che, ò per acquisto, ò vero per successione di commende di loro padronato, ò per grazia di S. A. S. hanno facoltà di pigliare l'abito fuori del Conuento, sempre che ne' confini di loro giuridizione si ritrouerà qualc'vno de gl'otto graduati; Perciò che vogliamo detti otto graduati habbino la prerogatiua di vestire l'abito douunque si ritrouino, seruato l'ordine della precedenza, e maggioranza de' gradi tra di loro. E se ne' luoghi sopradetti non si troueranno in dette occasioni graduati, come di sopra, habbia ciascuno Priore, e Balì prerogatiua dentro la sua propria, e particolare giuridizione a tutti gl'altri Priori, e Balì d'altre prouincie, in vestire detti abiti.

Del modo dell'eleggere il Priore della Chiesa, sua facoltà, e giuridizione. Cap. III.

P Er la cura, e reggimento della Chiesa s'elegga per il Capitolo Generale ogni tre anni del numero de i Caualieri sacerdoti militi, e non vi fendo abili, del numero de Caualieri Cappellani vn Priore di buona qualità, e lodati costumi, il quale possa con l'esempio della vita, e con sollecitudine ammaestrare gl'altri Sacerdoti, interuenire nell'ore debite.

ite a'diuini vffici, & insieme cō gl'altri procurare il culto del la Chiesa, e la salute dell'anime de'Caualieri, vdendo le loro confessioni, e somministrando a'debiti tempi, tanto a'sani, come a gl'infermi, li Sagamenti della Chiesa debbe vbbidire al Priore del Conuento, & osservare tutto quello, che per i Capitoli della Chiesa è ordinato. I Caualieri Cappellani, e cherici del nostro ordine, che stanno in Conuento siano sot-toposti a'comandamenti del detto Priore, a'quali egli può commettere, e comandare, che celebrino gl'vffici Diuini, confessino, e communichino, & amministrino tutti gl'altri Sagamenti della Chiesa con carità, e deuozione, massimamente se impedito da faccende, ò per altra cagione non li potessi amministrare egli stesso. Contro li quali Cappellani, e cherici habbia autorità libera di procedere, e correggerli, e ga-stigarli de gl'errori, che commettessino conforme a'Capitoli, e sino alla carcere inclusue. Habbia facoltà di riordinare, e riformare non meno le cose attenenti al culto diuino, ma ancora i costumi, e abiti di essi preti, e cherici, e così mutare, e fare tutti gl'vffici, spettanti a detti Cappellani, e cherici; con questo, che dipoi che haurà eletti gl'vfficiali, se saranno di que li, a quali si dia salario alcuno oltre i denari del vitto, ò che hab bino a dar sicurtà, o cauzione alcuna, per causa di loro am mi nistrazione, si debba dare in nota al Consiglio, che li conser mi, e faccia descriuere nel corpo della Religione; al qual Con siglio habbiano ricorso quelli di loro, che dal detto Priore si sentissino grauati. Possino ancora i commendatori di com mende di beni Ecclesiastici correggere, e ga-stigare li Cappella ni delle commende de'loro errori, affine che essi per la lonta nanza del Priore non rimanghino impuniti. S'intenda detto Priore deputato vno de'tre Commissari à procurare l'es ecuzioni delle cose Capitolari. Prouuegga che tutte l'altre Chiese della Religione habbino il lor debito, e che i Sacerdoti di esse siano di buona, & esemplare vita, e gouernino bene dette Chiese, tanto nel temporale, come nello spirituale, pro ponendo al Consiglio le negligenze, e trasgressioni di ciascu no, e procedendo ne'casii graui fino alla carcerazione delle lo ro per-

ropersone, e dandone poi conto al Consiglio, al quale aspetta formare i processi, e giudicarli. Sia obbligato visitare, almeno due volte la settimana, i Caualieri malati, facendo dire le messe solite per la salute loro, confessandoli; e trouando in alcuni di essi difficoltà, e necessità d'alcuna cosa, ne dia relazione, al Priore del Conuento, acciocche li somministri, e faccia somministrare gl'aiuti, possibili, e conuenienti alla carità Cristiana. Faccia rapporto al Consiglio di quei Caualieri, che vanno à nauigare, e nò si comunicano, secôdo che sono obbligati, affine che essi li possino secôdo li Capitoli correggere.

Dell' Archiuio. Cap. IIII.

Per conseruazione delle scritture, e perpetua memoria delle cose, che nella nostra Religione giornalmente si faranno, nel piu atto, e sicuro luogo del Conuento, si faccia vn' Archiuio, nel quale si riponghino tutti i contratti, priuilegi, lettere autentiche, & in somma tutte le scritture pubbliche, in qualunque modo pertinenti alla nostra Religione; il quale Archiuio stia serrato cõ due chiaui, l'vna delle quali tenga il Priore del Conuento, l'altra il Grancancelliere. E di tutte le dette scritture, che si conseruano in detto Archiuio, vogliamo che per l' Archiuio del Granmaestro si facciano copie autentiche delle infrascritte, cioè, di tutti gl' instrumenti, che concerneranno erezzioni di Commende, vnioni, disunioni, donatiui, concessioni di padronato, e altri simili acquisti di beni, ragioni, e priuilegi della Religione, perche questi come attenenti alla conseruazione e bene essere, e stato della Religione, importano grandemente, che si costituischino in più d'vn luogo.



D E L L' V F F I Z I O, E T E S S E R-
cizio de'Caualieri. Tit. XII.

Che li vñizi dell'ordine si diano a' Caualieri. Cap. I.



VTTRI gl'vñizi della nostra Religione si deono distribuire nell'ordine, e darsi a quelli, che ne siano meriteuoli, e sappino essercitarli; e se nella Religionenon si trouassero Caualieri, o tanti che fossero atti a essercitare qual si voglia vñizio, in tal caso il Consiglio possa eleggere persone secolari, le quali gl'essercitino insino a tanto che nell'ordine si trouino Caualieri per quello vñizio sufficienti.

Che i Caualieri seruenti d'arme essercitino i loro vñizi.

Cap. II.

VOgliamo, che i Caualieri seruenti d'arme essercitino quegl'vñizi, che al grado loro s'appartengano, quali sono la volta, il granaio, riscontro del Commessario del Conuento, & altri simili, che conuengono allo stato loro; e se alcun Caualiere milite, chiedessi alcuno di detti vñizi, sia reputato non più Caualiere milite, ma seruente, e giudicandolo il Consiglio, essere idoneo, possa conseguirlo, e resti disautorato, come di sopra.

In che modo i Caualieri s'habbiano a portare nel Conuento. Cap. III.

DEbbono i Caualieri, tutte le volte, che staranno in Conuento, non solo riuerire il P'riore, & altri superiori, ma portarsi in ogni cosa modestamente, senza far tumulto, o strepito alcuno, viuendo in esso col timore di Dio, con pace, e con quel rispetto, riuerenza, & amore a' superiori, & a gli eguali, che si richiede; Alberghino nella clausura del Conuento,

uento, il quale si due chiudere l'inuerno alle cinque ore, e di state alle tre ore della notte; perche non albergandoci, se li debbon leuare, alla fine del mese, quei giorni del vitto, e legne, che hauessino macato, hauutasi però la discrezzione, che conuiene per le sei notte per ciascuno mese, che si concedono loro, stando in Pisa, di poter albergare fuori del Conuento. Abitino le stanze, che dal Priore saranno loro assegnate; e quelli che fanno anzianità, quando vengano, e quando partano dal Conuento, vadino, o mandino a fare notare in Cancelleria, & al Commissario del Conuento la loro venuta, e partita, e non notificandosi, perdono, quelli che si partono, giorni quindici dell'anzianità acquistata, e quelli che vengano, o ritornano, nō acquistano anzianità, ne conseguiscono il vitto per alcuni di quei giorni, che tarderanno a notificarsi. E gl'vziali, che mancano di notificarsi, incorrino in pena del salario di loro vizio per vn mese, da ritenerseli di fatto alla lista de' prouisionati, nel fine del mese, senza altra dichiarazione. Quando saranno in refettorio, mangino quietamente, offruono silenzio, ne si leuino da tauola prima che da alcuno de' Cappellani non faranno le debite grazie rendute a Dio, alle quali debbono rizzarsi, & vdirle, stando in piè, se già non fussero impediti da alcuna cagione legittima, e ne hauessino ottenuta licenza dal Priore; qualunque ciò non offeruerà, caggia, per la prima volta, nella pena della settena, la seconda nella quarantena, e la terza sia condannato alla carce re per quanto al Consiglio piacerà.

Del proprio effercitio de' Cavalieri. Cap. III.

IL Caualiere, quando sìa al Conuento, e fuori di spedizio ne di guerra, dee compartire l'ore del giorno, e tenere in moto con l'effercizio prima l'animo, e poi il corpo; l'effercizio dell'animo consiste in leggere storie, intendere la sfera, e carta da nauigare, introdursi nelle scienze di Cosmografia, Geometria, Aritmetica, e disegno; E l'effercizio del corpo si fa, dilettandosi di sapere notare, giocare d'armi, come di spada,



spada, e rotella, di spada, e di cappa, di spadone, di picca, d'azza,
e di mazza, trarre schioppo, balestra, & arco turchesco : cor-
rere, saltare, giostrare, e lottare, e finalmente addestrarsi in
dette, & altre arti, che alla guerra, e specialmente marittima,
appartengono; le quali possino a lui apportare gloria, & ono-
re, & alla fede Cristiana sicurezza, e tranquillità.

*Delle malattie, che acquistano i Caualieri, per causa delle
nauigazioni. Cap. V.*

Affine che i nostri Caualieri possino con maggiore stu-
dio, e prontezza essercitarsi nella guerra, e professione
marittima, che è operazione, oltre l'altre ottima; ordiniamo,
che qualunque Caualiere, che s'ammalerà per causa della na-
uigazione, e farà per ciò astretto à finire in terra, se farà
lo sbarcamento con licenza dell'Ammiraglio, ò di quello, che
comanda le galere, e cauerà fede dal medico di dette galere, per
la quale sia dichiarato inabile a seguire la nauigazione, in tal
caso vogliamo, che'l viaggio interrotto, e più, se più durasse il
male, li sia menato buono per nauigazione intera al conto di
sua anzianità, pur che infra xv. giorni, dopo che farà tornato
al Conuento presenti in Cancelleria la licenza del detto Am-
miraglio, e la fede del detto medico; e debba di più essere ri-
fatto, delle spese che farà, mentre che dura detto suo male, e
per viaggio nel ritornasene dal luogo, doue farà sbarcato al
Conuento a ragione di scudi x. il mese, se però fra detti xv.
giorni, porterà in detta Cancelleria, oltre dette giustificazio-
ni fede del medico del luogo, doue farà stato malato, e da chi
farà stato curato, che contenga la durabilità del suo male; la
qual fede debba essere autenticata, col sigillo di quella Com-
unità, donde farà, ò si trouerà detto medico; e doue non è
Comunità, faccia dette fede l'ufiziale pubblico, ò ecclesiasti-
co ò secolare, o altra persona nota. E quel Caualiere, che si
trouerà al Conuento, o a Liuorno, per fare la sua nauigozio-
ne, e cadrà malato innanzi, che le galere eschino fuori, se ha-
rà fede dal medico della Religione, sendo al Conuento, e del
medico

medico delle galere fendo in galera, ò a Liuorno, che attestò
con giuramento il suo male, essere tale, che, a giudizio d'ogni
perito medico, lo renda inabile a nauigare, debba essere scu-
fato, e ammettersi, come se hauesse nauigato per detto viag-
gio; e più, se piu durasse il male, senza però farseli buo-

no quanto all'anzianità, lo sciuerno, che si con-
cede quando si nauiga effettuamente; e li

Caualieri incapaci del vitto per conto
di penitenze, o altre cagioni,
quando tornano da nau-
gare, possinò per lo
spazio d'otto,
fino in

10.

giorni, ammettersi alle stanze del
Conuento.



DELL E C O M M E N D E , ET
amministrazione. Tit. XIII.

*A chi si debbono dare le Commende, e quante ne possa tenere
un Caualiere. Cap. I.*



RD I N I A M O , che le Commende, e beni del nostro ordine si conferischino a' Caualieri anziani, e che habbino quelle qualità, che sono richieste, secondo li nostri stabilimenti, e tra' Caualieri, che saranno di pari anzianità vogliamo si proponga quello di loro, che sia giudicato dal Consiglio, o più saggio, o benemerito più degl'altri verso la Religione. Non cōsentiamo già, che alcun Caualiere possa hauere in vn medesimo tempo due Priorati, ouuero Balianti, ne due Commende di quelle che si danno per anzianità, ma toccandoli vna per anzianità, possa ancora ottener vna, o più Commende di quelle che si danno da' Padroni, o dal Granmaestro.

*Tra quanto tempo i Caualieri possino conseguire commende.
Cap. II.*

DVe cose necessariamente si ricercano a vn Caualiere innanzi, che egli possa conseguire nel nostro ordine alcuna Commenda d'anzianità; la prima, ch'egli habbia fatto la professione dentro la Chiesa Conuentuale della Religione, almeno per sei mesi, laquale professione si deue fare con l'andare i Caualieri in Chiesa con l'abito in dosso di ciambellotto tutti, i giorni festivi di preccetto, e stare à tutti li diuini vñizi, come i Sacerdoti, suo che al mattutino, come s'è detto nel capit. 19. del Tit. della Chiesa, è ben vero ch'egli, poi che hauerà fatto due mesi di professione in detta Chiesa, potrà complire li sei, stando quattro mesi sù le galere, o in altro seruizio della Religione. La seconda è, che bisogna ch'egli sia stato al Conuento, cioè in Pisa, o sù le galere, almeno tre anni, compuantando.

li riceutori, e procuratori al nostro Tesoriero perche si mettino nel Conuento. Non vogliamo già, che contro la forma dello statuto, si mescolino, tra le spoglie i beni dello stato delle commende. Quanto alle vacanti, affine che'l commune Tesoro nostro non sia nell'affittarle, o allogarle defraudato, ordiniamo che per li riceutori (così nella contrada, doue farà la commenda, l'amministrazione della quale farà vacata, come in tutti gl'altri luoghi circun vicini,) si faccia pubblicamente bandire, e dare notizia dell'affitto, & allogagione, che si debbe fare della vacante a chi più ne darà, eziando se farà se colare; e poi che egli haurà inteso, chi colui sia, che più n'offerisce, li dica a bocca, o li faccia intendere per lettere, che tale affitto non può hauere luogo senza l'autorità, e licenza d'el Cōsiglio, nel modo che si contiene nelli statuti nostri. Però se toccherà a lui cotale affitto, li farà fare il partito, ma prima bisogna che detta vacante si metta vn'altra volta all'incanto per douersi dare a chi maggior prezzo ne offerisce, e se non si troverà alcuno che ne dia più, si debba concedere di pari pregio al primo offerente, saluo che se il secondo offerente non fosse Caualiere, quali di pari pregio debbono essere preferiti a'secolari. Ne per questo intendiamo che s'impedisca la possesione corporale, che si debbe pigliare da colui, a chi è stato prouueduto dal nostro ordine nell'amministrazione della commenda affittata, ouueramente allogata, come che i frutti, e l'entrate debbono essere del fittaiuolo, e non del Caualiere prouueduto.

Che durante il mortuario, e la vacante non si possino fare restaurazioni, ò miglioramenti. Cap. III.

Non vogliamo che i Caualieri del nostro ordine, ne altre persone, che nel tempo del mortuario, e della vacante pigliono affitto le commende, possino, o debbino in modo alcuno, per qual si voglia cagione, mentre che durerà mortuario, e la vacante, farui alcuna reparazione, ò rizzar i per migliorarla alcuno edifizio, se già dette reparazioni

Statut.de' Caual.di S. Stef.

M

non

178. *Delle allogagioni.* Tit. *XVI.*

non fossero necessarie; le quali, però (perche debbono essere satisfatte dal successore nella commenda) vogliamo si faccino moderatamente, e secondo la facoltà della commenda, hauuto prima il giudizio, e consiglio di due, ò tre Commendatori, affinè che i nostri Caualieri, a cui faranno commesse, e concedute tali commende, non siano sotto la couerta di così fatte restaurazioni di maniera grauati, ch'egli no non possino pagarle. Se alcuno fuori del tenore di questo statuto harà fatta restaurazione, reparazione, o miglioramento alcuno, non debba essere né dal Tesoro, ne da' Caualieri in parte alcuna rifatto, anzi tutto s'intenda à spese di coloro, che riparate, restaurete, ò migliorate l'hauranno.



D E L L E P R O I B I Z I O N I , E

Pene. Tit. XVII.

Che i Caualieri non effercitino arti proibite, e vili, ne seruino saluo a' Principi, e gran personaggi. Cap. I.



ESSUNA cosa è, ne più biasimeuole à vn Caualiero, ne piu vergognosa, che l'effercitare alcuna arte proibita dalle leggi, o vile per se stessa . Per la qual cosa contro la dignità loro, e fuori della volontà nostra faranno tutti quei Caualieri, i quali efferciteranno arti indegne dell'essere di coloro, la cui principal professione è combattere per la fede cattolica . E se alcuno sarà d'animo così plebeo, che efferciti personalmente arti vili, ouuero faccia effercizi meccanici (di quelli massima mente, che secodo li statuti gl'haurebbono potuto impedire la grazia dell'abito, quâdo si fosse saputo che effercitati gl'hauesse prima che fusse fatto Caualiere) incorra *ipso facto*, in pena della priuazione dell'abito; Non potranno i Caualieri militi del nostro ordine seruire, stando a vitto, ò stipendio ad altri, che a Principi, ò grandi di Spagna, ne a prelati che non siano Cardinali, o Principi; e cosi non possino seruire a Signori inferiori, benche titolati senza licéza, o dichiarazione del Gran maestro, saluo quando fossero Aio, o Gouernatore delle persone loro, o Gouernatori di Fortezza, o di iustizia, tutto sotto pena dell'arbitrio del Consiglio .

Che i Caualieri non s'astringhino à persona alcuna con giuramento, ò altra maniera di lega. Cap. II.

NON sia lecito a' nostri Caualieri per alcun modo, senza licenza del Gran maestro, fare di se omaggio, o diuenir huomo ligio, ò contrarre lega, ò farsi (come si dice) fratello giurato con persona alcuna. Non possino ancora far conueanticole proibite, ne interuenire alle fatte, sotto pena della priuazione dell'abito; il quale, se li fussi mai restituito, nondimeno

non possa per dieci anni conseguire Commenda; ne altro beneficio della Religione, e tutto questo sia senza pregiudizio, e non includa il giuramento che li feudatarij, o altri sudditi prestano a lor Prencipi conforme alla ragione comune.

Che i Canalieri non si partano del Conuento senz'licenza.
Cap. III.

Considerando di quanta importanza sia la continua residenza (de gl'otto graduati, e Consiglieri, e de gl'altri Cavalieri, che hāno vfizio, o pubblica amministrazione nella Religione) al Conuento, ordiniamo, che tutti detti vficiali debino stanziare assiduamente al detto Cōuento, eccettuādo però il Grancontestable, e l'Ammiraglio, i quali vogliamo, che possino per la cura, che hāno dell'amministrazione della guerra, partire, e stare in ogni tempo, e luogo, che l'obbligo de loro vfici ricercasse senza alcuno impedimento, o licēza, e s'hanno, in detta parte, come residenti al Conuento; e nessuno de gl'altri possa partire senza espressa grazia del Gran maestro; e qualunque de prefati Cavalieri trasgredirà, incorra, *ipso facto*, per ciascuna volta, se sarà conuentuale, nella pena, e perdita di vn mese d'anzianità, oltre a' giorni della sua assenza, e passando vn mese di tempo, che nō ritorni al Conuento, incorra di più in perdita di vn altro mese di sua anzianità; e se' farà Cavaliere Commendatario, perda per ogni volta scudi 25. d'oro larghi, applicati al Tesoro, da ritenerseli immediate sopra li frutti della sua commenda; e passato vn mesedì tempo, che non ritorni al Conuento, incorra di più in perdita d'altrettanta somma applicata, e da ritenerseli come di sopra. E se l'vno, o l'altro Cavaliere cō l'assenza sua perseuererà in maggior tempo, possa ad arbitrio del Consiglio estere gaſtigato in qual si voglia maggior pena; concedendo nondimeno a detti graduati licenza di potere in tempo de' loro vfizi, ogn'anno una volta assentarsi dal Conuento, e stare fuori a'loro negozi particolari, per lo spazio d'vn mese per ciascun'anno, godendo in detto tempo l'anzianità, la prouisione, e stipendi di vitto, & altro, come se abitassero, e facessero stanze al Conuento;

to; dando però conto, à S. A. S. per loro memoriale tempo per tempo di quei mesi, che si eleggeranno, di star fuori per loro seruizi. Concedendo ancora à detti graduati, & altri ministri, come a ciascun'altro Caualiere, l'abilità di potere per tre giorni albergare, nel contado di Pisa.

Che i Caualieri non occupino le Commende. *Cap. IIII.*

Se alcuno Caualiere del nostro ordine farà tanto profondo, che ardisca occupare per forza, o ritenere con violenza, o contro la volontà del Granmaestro, e del Consiglio commende, magioni, o qualunque altri beni, o benefizi dell'ordine nostro, perda l'abito, e sia per sempre incarcerato; e se li fosse fatta grazia dell'abito, stia dieci anni, che non possa conseguire commende, ne alcun'altra dignità, e la possessione della commēda, o d'altro benefizio nel detto modo occupato, si dia pacificamente à colui, che ne era legittimamente stato prouueduto, e si possa, bisognando inuocare il braccio secolare.

Come, e quando li Caualieri possino liberare i schiaui.

Cap. V.

Nessuno Caualiere della nostra Religione, il quale habbia uno, o più schiaui, possa, senza licenza del Consiglio, liberarli, se già non fossero battezzati, e diuenuti veri cristiani. E qualunque Caualiere haurà schiaui, non volendo farli franchi, ma venderli, sia obbligato darli alla Religione, volendoli, per il medesimo prezzo, che da altri ne troua.

Che i Caualieri, che hanno uffizi nell'ordine non armino legni. *Cap. VI.*

Statuimo, che nessuno Caualiere dell'ordine nostro, di qualunque grado, e dignità, che habbia cura, & amministrazione di giustizia, o che habbia in custodia i beni della Religione, come il Cōseruadore, ouuero il Tesauriere generale, e quelli che sono sopra l'arsanale, o sopra la munizione dell'artiglierie, o sopra grasse, o vettouaglie, ne alcuno che da loro, o come ministro, o come cōpagnio depēda, possa per se, o per

interposte persone nascosamente, o palesemente, sotto alcuno colorato arbitrio, armare legni di sorte nessuna per far guerra a gl'infedeli, o per andare in corso senza l'autorità, & espressa licenza del Granmaestro, di che ne habbia apparire scrittura. Nō possa ancora alcuno de' nostri Caualieri ellere a parte d'alcuno arsanale, fatto da altri, o perseuerare negl'arsanali già fatti, sotto pena di perder l'vfizio, il quale si dia subito nō altramente, che se tutto il tempo fosse fornito, e sotto cōfiscatione del prezzo del arsanale, e del guadagno, che ne haucssi cauato, e tutto vada al Tesoro commune; eccetto la terza parte che si duee dare all'accusatore, senza alcuna diminuzione, o remissione. E questo medesimo si ordina de' Capitani di galere, e de' loro vfiziali sotto le medesime pene, se armerāno per seggiare, e far sua la roba d'altri. Concedesi nondimeno, che per accompagnar le galere, o per far loro scorta, o scoprir nau, o altre simili necessità, e faccende possino, senza alcuna pena, o riprensione, armare o fuste, o brigantini. E se alcuno, o Caualiere, o secolare presummerà fraudolentemente di mettere il nome suo falsamente in detto arsanale, o participare segretamente con i predetti vfiziali, incotra nella pena della confiscazione, e sia punito come falsario, e trattato come spregiusto. E vogliamo che la licenza d'armare, che si debbe concedere dal Granmaestro, si metta in iscrittura, e chi l'otterrà siate nuto a dare sufficiente sicurtà di non molestare, danneggiare, o depredare i Cristiani, ne alcuno de' nostri Caualieri, ne i loro legni, o vasselli. Concediamo bene (a chi da altre parti venisse in aiuto della nostra Religione) che possa armare senza licenza. E quei Caualieri, che con la licenza del Granmaestro armeranno o galea, o galeotta, o altri legni, godino anzianità, come se facessino residenza al Conuento. Dichiariandosi però che quei Caualieri, che armeranno con licenza del Granmaestro, & andranno in corso contro gl'infedeli, non godino l'anzianità, se non v'andranno in persona; la quale anzianità guadagnino ancora gl'altri Caualieri, che andassino in compagnia di quello che arma, o galea, o galeotta, o altri legni come sopra è detto.

Che

*Che non si dia saluocondotto, ricetto, immunità, onhero
franchigia.* Cap. VIII.

Nessuno del nostro ordine vogliamo che possa concedere saluocondotto a Corsali, se non il Granmaestro; & egli non debba ciò fare senza grandissima necessità, sotto pena à chi contraffacessi di perdere l'abito. Non si possa ancora dar saluocondotto à huomini fuggitiui, & a mercanti falliti, se non dal Granmaestro; e chi facesse il contrario, perda ogni commenda, e benefizio, ne possa, se non doppo tre anni, ottenere cosa alcuna della Religione. Et in oltre considerando che il dare ricetto, e sicurtà à coloro, i quali hanno eccessi, e malefizi commesso, non è altro che incitare, e quasi inuitare gl'huomini à essere tristi, ò almeno disendere le tristizie de gl'huomini ribaldi, non solo non permettiamo, che alcuna Chiesa, o Conuento, o magione, o qual si voglia altro luogo, o pubblico, o priuato della nostra Religione, possa essere franchigia ad alcuno delinquente, e renderlo sicuro, saluo che per semplice debito. Ma vietiamo espressamente, che nessuno malfattore vi debba essere in modo alcuno da persona veruna, sotto qualunque colore, o pretesto, riceuuto, sotto pena à chi contraffacessi d'vna quarantena, e di stare tre anni carcerato in prigione; il qual tempo non li si possa se non per grazia speciale del Granmaestro abbreviare.

*Che non si possa far tregua senza il consenso del Granmaestro,
con gli infedeli.* Cap. VIII.

Non si possa (in alcun modo per qual si voglia Cauale) re dell'ordine nostro) conchiudere ne pace, ne tregua con Turchi, Mori, ne altri Infedeli, se non solamente con l'autorità, e licenza del Granmaestro; e chiunque altamente facesse, incorra in pena, e gastigo, che al Granmaestro parrà di darli; e tutto quello ch'egli farà, s'intenda vano, e di nessun valore.

Dell'artiglierie, & altre armi della Religione. Cap. IX.

A Nessun Caualiere sia lecito alienare in modo alcuno, o trasportare altroue, senza consentimento del Granmaestro, o del Capitolo Generale, artiglieria, o munizione, di qual si voglia sorte, ne armi da offendere, ne da difendere, salvo spade, o pugnali, ne altre cose pertinenti all'uso della guerra, che siano della nostra Religione; e contraffacendo, caschi in quella pena, e pregiudizio, che parrà conuenirsi al Granmaestro.

I Caualieri non interuenghino nelle guerre de' cristiani.

Cap. X.

O Rdiniamo, e determiniamo che i nostri Caualieri non possino intromettersi, ne andare a imprese di guerra, che fanno i cristiani l'vn contro all'altro, salvo che per conservazione, e difesa degli stati del Granmaestro, e nessuno, se non solo il Granmaestro, possa loro dare licenza di militare in dette imprese, & in tal caso proibiamo portino l'insegne, & armi della Religione nelle loro soprauesti; e chi non osserverà, perda l'abito, e ricuperandolo per grazia, non possa, fra anni dieci, ottenere amministrazioni di commende, ne altri benefici nella Religione. Non si vieta già loro, fendo feudatari, o sudditi di altri Principi, il poter seruit in guerra i loro signori legittimi, purchè ciò faccino consaputa del Granmaestro; & che la guerra non si muova contro i suoi stati, ne de'suoi sudditi, ne contro la Chiesa Cattolica Romana, e che nō usino in detta loro soprauesta l'insegna della Religione.

Nessuno Caualiere possa domandare ufficio nel Consiglio, o nel Capitolo. Cap. XI.

Consentiamo che i nostri Caualieri possino chiedere ufficio, e dignità dell'ordine, & il Consiglio, e Capitolo, debba

debbà darli con saputa, & approuazione del Gran maestro, a coloro, che faranno conosciuti atti ad amministrarli bene, e fedelmente. Proibiamo però, che detti vfizi, e dignità, si procaccino per modi, e vie illecite; e se alcun Caualiere contrafà, non possa per tutto quell'anno conseguire vfizio alcuno, concediamo però che si possino senza pregiudizio alcuno domandare detti vfizi, & amministrazioni al Gran maestro.

Che i Caualieri in domandando le dignità, non usino, parole ingiurose. Cap. XII.

NOi non vogliamo, che i nostri Caualieri, nel chiedere ledignità, possino scoprire i vizi, o pubblicare, i peccati de' competitori, e concorrenti loro; ne allegare cosa b rutta l'vn dell'altro; ne contendere con parole, & in somma deneghiamo loro così il fare, come il dire cosa alcuna, laquale potesse recare danno, o vergogna alla vita, e costumi de' competitori; potranno bene, per difendere le loro ragioni, produrre in mezzo quei mancamenti, mediante i quali secondo la forma delli statuti nostri deono essere gl'auersari esclusi da gl'vfizi, e dignità, come dire; che siano debitori del Tesoro commune, che non habbino fatta la debita residenza, o nel Conuento, o su le galere; che habbino peggiorate le commende; che non habbino fatto quei miglioramenti, che doueuano, & altre cosi fatte cose; chi sarà altrimenti di quello che habbiamo comandato, caggia dalla domanda sua, ne possa ottenere per quella volta la dignità, o l'vfizio, il quale egli chiede, e se alcuno altro il quale non fosse suo competitor, mentre che egli chiede d'essere eletto ad alcuno onore gli rin facciasse alcuna di dette colpe, esso fatto, innanziche si proceda a elezzione, sia priuato dell'anzianità di due anni.

Che nessuno vadìa senza l'abito. Cap. XIII.

Qualunque Caualiere andrà senza l'abito del nostro ordine, o non lo porterà palesemente sopra il suo manto, & abito,

abito, e conforme alla distinzione fatta nel Capitolo vii. del Tit. del modo del riceuere i Caualieri, per la prima volta sia condannato alla Quarantena, e in vna nauigazione; per la seconda in mesi tre di carcere, di più in vna nauigazione; per la terza volta sia spogliato dell'abito. Ma quelli che hauranno la Croce cucita sopra i loro manti apparente, siano scusati dal portarla cucita ne gl'altri vestimenti, sempre che hauranno, o porteranno pendente al collo la Crocetta piccola d'oro, tinta all'intorno di vermiglio colore.

Che gl'accusati sendo condannati, non possino conseguire commende. Cap. X. I. I. I.

LI Caualieri accusati, inquisiti, e carcerati per imputazione di delitto, colpa, ò negligenza, vogliamo che possino (auanti che siano per sentenza condannati) conseguire commende, usi, e benefici, & altri commodi della Religione, sendone per altro capaci; & ancora acquistare anzianità; e seguendo contro di loro per dette colpe, e delitti sentenza di condannazione, non si douranno per questo priuare delle commende, e benefici acqui stati innanzi la data della sentenza, se non in caso, che, per la disposizione degli Statuti, tali delitti portassero seco la pena della priuazione di essi. Solo si debbe à detti condannati far rimettere per il tempo, che fosse ro stati ritenuti in carcere il salario del vitto del cōuento, che fosse loro stato pagato durante loro carcerazione, e tornarseli al conto dell'anzianità quei giorni, fossero stati fatti loro buoni, mentre sono stati prigionieri.

Che i Caualieri non faccino tumulto nelle magioni.
Cap. X V.

SE alcun Caualiere nelle magioni, ò alberghi, dove si mangia, si porterà insolentemente, e con immodestia, se leuerà romore, se romperà usci, porte, sgabelli, tauole, ò altre cose simiglianti, gettandole fuori, ò auuentandole a chi che sia, sia punito

punito della pena, che al Consiglio piacerà, insino a diminuirli l'anzianità inclusivamente, come si dice. E se alcuno batterà i famigli, ragazzi, o li schiaui del Priore del Conuento, o d'altri superiori, se nel dar loro delle zuffe non haurà cauato loro sangue, per la prima volta si punisca con la Quarantena, per la seconda sei mesi di carcere, e per la terza, perda due anni della sua anzianità. Ma se haurà fatto uscire sangue, e la ferita sia leggieri, per la prima volta, sei mesi in prigione, se la ferita sarà graue, & enorme, perda l'anzianità.

I casi per i quali i Caualieri si priuano dell'abito.

Cap. XVI.

INdegna cosa è, che coloro, che si macchiano d'alcuna gravissima scelerità, vadano armati dell'abito della nostra Religione, e perciò ordiniamo, che tutti coloro, che commetteranno l'infrascrritte sceleraggini, e ribalderie, si priuino in perpetuo del nostro abito, ciò sono Eretici, Soddomiti, assassini, ladri, coloro che si fuggono a gl'infedeli. Chiunque lascerà nelle zuffe, e battaglie contro gl'infedeli lo stendardo spiegato della nostra Religione. Chiunque combattendo contro infedeli abbandonerà alcun Caualiere, chi darà alcun luogo a gl'infedeli, o farà consigliere, o consapeuole di detta tradizione, la qual cognizione si riserua al Gran maestro, & al Consiglio; Chiunque haurà tre fiate abbandonato senza licenza lo studio, & il consorzio de' Caualieri, o si farà trasferito senza licenza del Gran maestro ad altra Religione Militare, non possa più ritornare alla nostra. Chiunque o a cauallo, o a piedi, haurà nel combattere atteso a predare, sia sospeso dell'abito, il quale ripigliare non possa se nō passato vn'anno. Qualunque Caualier haurà accusato qualunque altro Caualiere d'alcuno de' casi sopradetti, e si farà proferto a prouarlo, se egli non lo prouerà, perda l'abito. Similmente tutti coloro, che hauran no falsato lettere, tanto dell'ordine nostro, quanto d'altri. Chiunque haurà senza causa legittima commesso omicidio dolosamente, sia priuato, senza tempo, dell'abito, e condannato

Delle proibizioni.

430
nato à perpetua carcere, affine che g' altri Caualieri non osino di commettere così graue sceleratezza, e lo stuolo de' nostri soldati si renda più pacifico, e quieto. Medesimamente chiun que haurà fatte testimonianze false, in cose che pregiudichino grandemente, che nell' altre di minor pregiudizio, si rimette la pena al retto arbitrio del Consiglio, considerata l' importanza della cosa, e la qualità delle persone.

Delle pene de' malefizi ordinari. Cap. XVII.

Qualunque Caualire dirà, o farà villania à qualunque persona, senza causa legittima (se l' ingiuria farà graue) si punisca con la pena della quarantena, e sa farà leggiera, con la pena di due settene; e se l' haurà mentito per la gola, se gl' aggiunga quella maggior pena, che farà arbitrata dal Consiglio, considerata la condizione delle persone, e qualità del fatto. E se con alcuna sorte d' armi, o altra cosa atta a percuotere, haurà senza legittima causa assalito altri senza percuotterlo, si punisca in giorni quindici di carcere, e percotendolo, e della percossia non esca sangue, si condanni in giorni trenta di carcere. Et vscendo sangue (ne il colpo, o ferita sia con rotura d' osso, o altrimenti graue) si condanni in mesi tre di nauigazione di galera, e rompendosi osso, o ferendosi grauemente, si condanni in vn' anno intero di nauigazione di galera, e facendo il Caualiere alcuno de' soprascritti malefizi in rissa, & acceso dal calore dell' iracondia, si punisca respectivamente nella metà meno delle pene di sopra espresse; e mouendosi a commetterli da legittima causa s' assolua, e condanni per il Consiglio, secondo che farà giudicato conueniente, hauuto rispetto alla cagione, modo, circostanze, qualità delle persone, & eccesso della moderata difesa. Il Caualiere, che con ispinta, & vrto appensato haurà fatto cadere in terra, o con arancio, o simil cosa tratta per onta; e dispregio haurà percosso altri, incorra in pena d' una quarantena, e se non l' ha urà fatto cadere, ne percosso, si punisca con due settene. E se per onta, e dispregio haurà percosso altri di ceffata, e schiaffo nel

fo nel viso, o battutolo di canna, scopa, o simigliante cosa in alcuna parte del corpo, o con cose immode, e sporche imbruttatolo, si punisca in vna nauigazione intera di galera, e se l'haurà percosso con mano vota in altra parte del corpo, o ammenatoli con alcuna delle sopradette cose, e non coltolo, si punisca in mesi tre di nauigazione di galera. Il Caualiere, che cō ischioppo, arco, o balestra da guerra assalirà altri, con animo di nuocere (ilche si presumma, se da lui nō si proua il contrario) si condanni in vn mese di carcere, e venendo all'atto dello stringere il cane, e serpentina dell'archibuso, senza sparare, ò all'atto dello sparare, senza corre, si condanni in perdita di due anni di sua anzianità, & in due anni di carcere. E facendo colpo, ancorche l'auuersario non muoia, si priui dell'abito. Il Caualiere che mascherato, tinto, laruato, ò altrimenti deformato per non essere conosciuto con armi, ò altra cosa atta ad offendere, assalirà Caualiere, ò altra persona, se non l'haurà ferito, si condanni in due anni di nauigazione di galera, e ferendolo, in quella maggior pena, che parrà al Consiglio, sino à priuazione dell'abito inclusive. Il Caualiere, che per ferita, o percosso data ad'altra persona in alcuno de'sopradetti casi haurà fatta cicatrice euidente nel viso al suo auuersario, & ancora se dalla ferita, e percosso, data in qualunque modo, succedesse, tolto il lume de gl'occhi, naso, braccio, piedi, mano, gamba tagliata, o debilitata, talmente, che resti inutile, si condanni nel doppio delle pene di sopra espresse per qualunque delitto respectiuamente, & in altre maggiori pene ad arbitrio del Consiglio, secōdo la grauezza delle ferite & enormità de gli eccessi. E le sopradette pene, referendo l'vna all'altra respectiuamente, si raddoppino per qualunque malefizio de'soprannominati, che si commettessi cōtro altri alle case della propria abitazione dell'auuersario, dinanzi a Magistrati pubblici, o in luoghi sagri, ouuero piazza, palazzo, e palazzotto della Religione, e sopra le sue galere, e parimente se si commetteranno di notte tempo, o in giorni festiui, e per offese fatte contro scolari dello studio; e si triplichino commettendosi in Pisa, nel tempo de' Capitoli generali, tanto dentro quello, quanto fuori.



fuori delle congregazioni pubbliche. Chiunque à sangue fred
do, e con superchieria haurà ferito altri à tradimento, sia pri
uato dell'abito. Il Caualiere che percorerà messi, e ministri di
corte si punisca in mesi quattro di carcere, oltre alle pene im
poste di sopra contro i percussori. E chi vserà loro parole in
giuriose, si punisca (oltre la pena che tratta di simil materia)
di piu in vna quarantena. E chiunque proibirà loro il far gra
uamenti, si condanni in mesi sei di carcere, e in mesi sei d'an
zianità. E nel giustificarsi dette cose, si creda al detto de gl'of
fesi della corte col giuramento, non vi sendo legittima proua
in contrario; potrà nondimeno il Consiglio in tutti li casi,
nel presente capitolo espresi, secondo le circostanze che ag
grauassero, imporre, vsando l'arbitrio con l'autorità del Gran
Maestro, pene maggiori a Caualieri delinquenti.

Del benefizio della confessione, e pace.

Cap. XVIII.

Ordiniamo, che quando nelle risse, che nasceranno fra
Caualieri, e Caualiceri; e fra Caualieri, e secolari, seguirà
infrà le parti la pace, di che apparisca nella Cancelleria dell'or
dine pubblico istruimento, da rogarsi in Pisa per il notaio
della Religione, e fuori di Pisa da quei notai, che seruiranno
detta Religione se ve ne faranno, se non da altri notai, s'in
tenda diminuita la metà della pena à quel tal Caualiere, che
in detta pena fosse incorso. Et a quelli, che spontaneamente
confesseranno nelle risposte all'accuse, ouuero inquisizioni
il delitto, per tal confessione glie ne sia diminuita la quarta
parte, intendendo di quelle pene, che non concerneranno
priuazione d'abito, o della vita; perciocche vogliamo che la
pena della priuazione d'abito, e di vita s'intendino, e siano
esclusi da ogni benefizio di diminuzione tanto per pace, co
me per confessione, dichiarando che sempre, che occorrerà
per qualche delitto imporre a vn Caualiere pena di quarante
na, e che ci sia la confessione, e pace a suo fauore, si debbe di
minuire, e ridurre a vna settena, e se succederà o la pace sola,
o la sola confessione, a due settene.

Della

Della professione turbata. Cap. XIX.

Chi entrerà nell'altrui possessioni, e beni armata mano, e guastando termini, mutando fosse, o disfacendo muraglie, facendo ciò per se stesso, o altri di suo aiuto, e comandamento, sia punito per ciascheduna di dette cose, qualunque volta, ad arbitrio del Consiglio, secondo che la causa sarà giudicata più, o meno graue.

Di chi di di, e di notte farà tumulti.

Cap. XX.

IL Caualiere, che di giorno, o di notte tempo, facesse tumulti alla casa d'altra persona, e rompesse vsci, o finestre, o vesse alcun'altra violenza, e se haurà turato o vsci, o finestre con calcina, o l'haurà imbrattate con alcuna lordura, o datoui dentro de'sassi, sia condannato in quella pena che il Consiglio giudicherà conueniente alla grauezza del delitto; e se vi hauesse messo fuoco, e abbruciatala, sia priuo dell'abito; ma se il fuoco non si fosse attacato, o non vi hauesse fatto danno, priuisi dell'anzianità di tre anni.

Di chi si dissida a duello. Cap. XXI.

SE vn Caualiere sfiderà vn'altra persona, ouvero accetterà dissida di quelli per cartello, o per terza persona, o con parole, sia priuato perpetuamente dell'abito, e posto in prigione; e nella medesima pena incorra quello che sarà stato patrigno, o haurà preso parte per alcuno duellante.

Delle bestemmie. Cap. XXII.

Qualunque Caualiere, che bestemierà, o rinnegherà, o schernirà il Santissimo Nome di Dio, e della Beata Vergine Maria, e de' suoi Santi, la prima volta sia punito con la quarantena, la seconda con la prigione di due mesi, la terza

a terza sia posto in carcere per quanto ordinerà il Granmaestro, & il Consiglio, il quale possa, qualunque volta, aggiungere altre pene maggiori, secondo l'atrocità del fatto.

Che nessuno ponga le mani nelle spoglie.

Cap. XXIII.

LI beni delle spoglie de' nostri Cavalieri, quali secondo la disposizione del cap. 6. del Titolo del Tesoro appartengano di buona ragione al Tesoro commune, non è lecito ad alcuno, ne in alcun modo si permette che si riceuino, o maneggino da altri, che da quelli, che n'hanno l'autorità dal Consiglio. Chi haurà contraffatto, se quello, ch'egli haurà preso, passerà cento scudi, sia priuato dell'abitò, e se non li passerà, sia punito alla quarantena. Similmente chi porrà le mani sù denari, o altre cose, e ragioni pertinenti al Tesoro, al Granmaestro, o al Conuento, e se l'usurperà, se li spogli l'abitò; e con tutto ciò tutto quello che sarà stato tolto, o inuolato da lui, si rimetta, e rifaccia al Tesoro de' beni del delinquente. E perche questo statuto, che alcuno Religioso perda l'abitò per ogni eccesso che passi cento scudi potrebbe parere troppo rigido, e seuero, conciossiacosa che i delitti s'agrauino, e alleggerischno grandissimamente dalle loro circostanze in Però vogliamo che ancora in questo si consideri, e pesi la qualità, e si proceda con maturo consiglio. Qualunque volta dunque alcuno sarà querelato d'alcun danno, il qual passi venticinque scudi, vogliamo che la querela sia rimessa al Consiglio, e quiui leuate tutte le gauillazioni, e tutti i sutterfugi rimossi, s'attenda solamente la verità del fatto in tutti i modi possibili per li nostri statuti, e si facci giustizia, secondo che meriterà la qualità del delitto, & i meriti o demeriti del reo.

De' concubinarij:

Cap. XXIII.

Nessuno de' nostri Cavalieri debbe in modo alcuno tener cōcubine, ne nella cosa propria, ne fuori di essa; e se alcuno

cuno posta da parte la buona fama farà il contrario, e sarà con uinto di cotale errore, o per fama pubblica, o per testimonianza d'huomini degni di fede, o per cōfessione di propria bocca, vogliamo che sia ammonito prima tre volte dal suo superiore, che si leui da cotal pratica, e fugga cotale infamia, e se egli non ostante l'ammonizione tre volte fatta, perseuererà con tumacemēte nel delitto, vogliamo che passati quaranta giorni, dalla prima amminizione, se sarà Commendatario, sia priuato, *ipso facto*, e senz'altra solennità, di tutti i frutti della sua Commenda per tre anni, e se sarà Caualiere cōuentuale, perda tre anni d'anzianità; e se sarà Caualiere d'vbbidienza, sia priuato per tre anni di qualunque amministrazione dell'ordine nostro. E ch'fosse per il medesimo errore condannato tre volte, essendo di perduta speranza sia priuo dell'abito.

Alcuni casi per i quali i Caualieri incorrono la pena della settena. Cap. XXV.

Chi si parte da gl'vfizi diuini, chi è nella settena, e rizzandosi nō rende grazie a Dio; chi interrompe nel Consiglio il parlare de'Consiglieri, chi mangia senza il segno ò Croce della Religione, sia punito con la settena, senza diminuzione.

Alcuni casi, per cagione de'quali, i Caualicii incorrono la pena della quarantena. Cap. XXVI.

Primieramente chi non vbbidisce a'comandamenti del Grancontestable, & Ammiraglio nelle giornate, e fatti d'arme di mare, o di terra, non può incorrere in minor pena de'la quarantena. Coloro che s'intromettono negl'vfizi altrui. Qualunque Caualiere mangia in camera, o in alcun luogo proibito, senza licenza, incorrono tutti nella quarantena.

*Delle proibizioni,**La forma dell'esecuzione della pena della settena.**Cap.**XXVI.*

Ciascuno Caualiere, che haurà hauuto per suo gastigo la pena della settena, digiunerà sette giorni continui, e la quarta, e festa feria, cioè il mercoledì, e il venerdì di essi sette giorni, digiunerà in pane, & in acqua, e riceuerà la disciplina in questa guisa. Cauatosi il mantello starà humilmente inginocchioni dinanzi all'altare in presenza di alcuno Sacerdote del nostro ordine, ilquale, percotendoli il dosso con vna bacchetta, dirà il Salmo Deus misereatur nostri, &c. Kirie eleison, Christe eleison, Kirie eleison. Pater noster. *V.* Saluū fac seruum tuum. *R.* Deus meus sperantem in te. *V.* Misere ei domine auxilium de sancto. *R.* Et de Syon tuere cum: *V.* Esto ei turris fortitudinis. *R.* A facie inimici. *V.* Domine exaudi orationem meam. *R.* Et clamor meus ad te ve- niat. Oremus. Deus cui proprium est, &c. Dette queste co- se, drizzisi in piedi il Caualiere, e rimettendosi in dosso il suo mantello, baci riuerentemente il superiore suo.

*La forma dell'esecuzione della pena della quarantena.**Cap.**XXVII.*

Qual si voglia Caualiere, ilquale sia stato condannato alla pena della quarantena, dec digiunare quaranta giorni continui, & ogni quarta, e festa feria di detti quaranta giorni non gusti altro, che pane, & acqua, stando a mangiare in ter- ra, & ogni mercoledì, e venerdì riceuerà la disciplina in que- sta guisa. Egli ignudo, e scalzo comparirà dinanzi al Sacer- dote, ilquale, percotendoli le rene con vna bacchetta, dirà. Misere mei Deus, &c. con tutte l'orazioni predette. Colo- ro che saranno stati condannati alle settena, ò quarantena, non si deono partire dalle case loro, se non quando vanno alla Chiesa, e deono essere presenti a tutti gl'ufizi diuini. Co- loro i quali saranno stati condannati due, ò tre quarantene, ò settena,

o settene; basta che piglino la disciplina d'vna sola Quarante na , o settena . Chiunque farà giudicato alla pena della Quarantena, o settena, sofferi solamente la disciplina della Quarā tena; nel qual tempo non possino portare arme, & è necessa rio che vadino vestiti cō veste lunga, secondo l'abito della nostra Religione; Dichiарando che quel Caualiere, che farà con dennenato in settena , o Quarantena , e si trouerà lontano dal Conuento , e Città di Pisa piu che 60. miglia , possa fare tal penitenza nella sua Chiesa Cattedrale, con dimostrare al su periore di detta Chiesa l'ordine dell'essequire la settena , o Quarantena, conforme à quanto di sopra è detto, e pregarlo che li voglia costituire vn prete, che li dia la disciplina, e di tutto produca fedi autentiche dal Vescouo , o Vicario di quel luogo, e da quel Prete, che li darà la disciplina, & insieme l'esamine di testimoni, per chiarezza dell'offeruanza de'digiuni, & altre cose dette di sopra; e questo affine che quel Caualiere, che farà sì lontano, nō habbia (oltre alle penitenze di settena , o Quarantena, venēdo a Pisa a farla) a essere grauato di spesa, & altre incommodità, e l'offeruanza di dette penitenze fatte in Pisa, debba essere giustificata per testimoni esami nati dal notaio pubblico della Religione con giuramento.

Di colui che farà stato condannato tre volte alla carcere.

Cap. XXXIX.

Q Valunque Caualiere farà stato, per li suoi demeriti, con dennenato tre volte alla carcere, vogliamo che perda il luogo, e la precedenza nell'anzianità a fauore di quel Caualiere, che succede immediate doppo lui anziano, e non de gl'altri, che seguitano anziani dopo detto immediate successore.

D i coloro, che fuori del Conuento hanno lasciato l'abito.

Cap. XXX.

S E vn Caualiere, o per incostanza sua, o ingannato dall'in sidie del demonio, haurà di sua propria autorità, fuori del

N 2 Con.

Conuento, lasciato l'ordine nostro, e poi, di ciò pentendosi, voglia ritornare alla Religione, vogliamo che egli sicuramente, e liberamente possa venire al Conuento, & entrare nello spedale de gl'infermi, e l'infermiere sia tenuto proueuderlo di tutte le cose necessarie, insino a tanto, che'l Consiglio determini sopra il fatto suo, se vogli concederli, o negarli misericordia; e se egli non conseguirà la misericordia, se li concede facoltà di potere andarsene liberamente douunque più li piacerà. E se alcuno non fosse Caualiere del nostro ordine, o fosse stato Caualiere, e di poi fosse priuo dell'abito, e si mettesse l'abito della Religione nostra, sia condannato in galera in perpetuo.

Dell'ubbidienza. Cap. XXXI.

NOi abbiamo detto di sopra più volte, che nessuna cosa è, ne più utile, ne più necessaria, in qualunque congregazione, che l'ubbidienza, senza la quale ciascuna compagnia stolamente si risolue. E perciò ordiniamo, che tutti i Caualiieri nostri, e ciascuno di essi (qualunque si siano) ubbidischiino a comandamenti, e precetti del Granmaestro, e di tutti i loro superiori; Onde se alcun Caualiere stando nel Conuento, non sarà ubbidiente, come abbiamo detto, per la prima inobbedienza sottentri alla pena della settena, per la seconda dee soggiaccre alla quarantena; e se sarà tanto contumace, che ancora la terza volta non voglia ubbidire, priuisi dell'abito; il che così si dee intendere, se li farà posta querela dopo qualunque comandamento non adempito, & il medesimo vogliamo che si osserui fuori del Conuento, riservando però la pena della priuazione al Capitolo. E se alcun Caualiere non volesse ubbidire al primo comandamento del Consiglio, tosto che sarà certa l'innobbedienza sua, senza altra citazione, ammonizione, o processo, sia priuato dell'abito, se già fra debito tempo, dal dì dell'intimazione del mandato, non producesse legittime, & sufficiente cagioni dell'impedimento suo. Debba però auuertire detto Consiglio di non muouersi a far comandamenti, quali possino per l'inobbedienza portare seco la pena

la pena di priuazione dell'abito, se non per cagione, e delitti importanti, & enormi.

De' cattiui Amministratori. Cap. XXXII.

TVtti coloro, i quali per loro colpa, o negligenza haranno deteriorate, e fatte peggiore le comméde, le magioni, ò altri beni alla loro cura, & amministrazione commessi; subito che detta deteriorazione, o peggioramento farà chiaro, siano priuati delle commende de gl'vfizi, & d'ogni altra amministrazione, ad arbitrio del Consiglio, secondo la qualità della negligenza, e mancamento, come amministratori inutili, e dissipatori de' nostri beni. Della medesima pena siano puniti tutti coloro, che taglieranno le selue antiche, cioè i boschi ombrosi, doue si va a diporto, e per istarui al fresco, se già non facessino ciò per riparazione delle commende, e de gl'edifizi, de' quali hanno cura, e per honesto uso della casa, doue habitano, il quale uso s'intende de gl'arbori secchi, e che non producono frutto. Possino bene scriurisi secondo il costume del paese, e del luogo, doue elleno sono poste, di quelle selue, quali rinascono, e rimettono, e si sogliono tagliare ogni tant'anni; Non comprendendo in questo Capitolo i Commendatori di commende di padronato, le quali hanno da per se particolare disposizione.

Delle pene de' delitti straordinarij. Cap. XXXIII.

Quel Caualiere, che comporrà lettete, sonetti, polizze, o pasquinate, con tassare alcuno Caualiere; o ha urà commesso, che si faccino, ò prestato il luogo, doue si legghino, recitino, ò scriuino, sia punito ad arbitrio del Consiglio. E chi harà scritto, o fatto scriuere, o mandato in Consiglio, ò Capitolo, lettere, ò polizze senza nome, calunniando, e diffamando alcuna persona, incorra in pena di priuazione dell'abito, se farà Caualiere, e se farà, secolare, se ne dia notizia all'ordinario, acciò lo punisca secondo che di ragione li parrà;

Statut. de' Canal. di S. Stef. N 3 e chi

e chi farà portare armi à persone, che non istano seco, e faccia fede alla giustizia del còtrario, incorra in pena di sei mesi d'anzianità, e sia confinato alla galera per sei mesi. Quello che romperà la pace, sia rinchiuso in carcere per due anni; e quello che romperà le tregue, incorra, oltre la pena còuenzionale, nella pena degli statuti, e le leuate d'offese s'intendino rotte, per la ammenazione sola fatta con armi, ò con guanto, ò simil cosa, quantunque non sia seguita percossa dell'auersario. Ma le paci, e tregue non s'intendono rotte, e non si tocca con l'ammezzazione la persona. Quello che presumerà in alcun modo, colore, o pretesto intromettersi, o interuocire ad alcuna rissa, o quistione d'altri, che non tocchi alla persona sua propria, e chi porterà, ò farà portare ambasciate, lettere, o cartelli scritti di alcuna sorte, infra chi fosse la quistione, o tratterà cosa alcuna, per farc venire altri alle mani, ouuero darà Consiglio, ò aiuto, ò fauore, o accompagnerà i quistionanti per i strada, o a' luoghi della quistione, o presterà, o prouuederà loro armi d'alcuna sorte, o dirà, o farà alcun atto, che si possa escogitare detto, o fatto, a fauore d'alcuno de' quistionanti; ò interuerrà nelle quadriglie, sia condannato in pena di scudi cinquanta d'oro, e di più nel doppio di quelle pene, che per l'ordinario si verrebbono à chi commetterà il delitto; e di più in quelle maggiori pene, che al giusto, e retto arbitrio del Còsiglio parrà conuenirsi. Quel Caualiere, che ardirà fare attentamenti di Soddomia, sia punito in pena di mesi sei di còfino di carcere, e d'vna nauigazione di galera; e quello, che nel votare, e mandare i partiti ne' Consigli, e Capitoli, mette scopertamente il suo voto nel bossolo, debba perdere scudi cinque per ciascuna volta, da applicarsi immediatamente al Tesoro commune; chi giucherà in palazzo, e palazzotto ad altri giuochi, che à scacchi, e tauole, incorra in pena della settena. Il Caualicre, che contro gl'ordini, e bandi degli statuti del Serenissimo Granmaestro, porterà, o userà archibusi proibiti, cioè di minore lunghezza d'un braccio, e mezzo, in alcun luogo di detti Stati Ducali, sia punito in viaggi tre di galera, da che le galere escano, a che ritornano a sciuernò, e quello che li mettesse, o tenesse.

tenessi dentro nella Città di Fiorenza, sia punito in pena di priuazione d'abito.

Delle pene d'alcuni delitti di Galera.

Cap. XXXIII.

Ogni volta che il Generale delle galere, o suo Luogotenente haurà comandamento, che nessuno debba sbarcare in terra per suoi bisogni particolari, non possa alcuno Caualiere senza licenza di esso Generale, o suo Luogotenente sbarcare, sotto pena della settena. Quelli che abbandoneranno, o lasceranno le galere, senza aspettare il ritorno di esse, siano puniti, e priuati dell'anzianità, dal dì, che partirono le galere, al dì che faranno tornate a Liuorrio, e del vitto del Conuento, fino all'altra nauigazione, che faranno le dette galere, e per quelli che hauessino commenda, in mesi sei de' frutti del la loro commenda; e chi non hauesse ne anzianità, ne commenda, in mesi sei di carcere, e se per tal partita nascessi disordine alcuno, siano priuati dell'abito.

CONCLUSIONE DELLO STATUTO.

Le quali legge, e statuti, Noi FERDINANDO MEDICI, &c. Come giusti, vtili, e nécessari al nostro ordine, abbiamo ordinati, e riformati, con espressa dichiarazione, che non s'intenda fatta alterazione a' priuilegi, patenti, effenzioni, conuenzioni, e patti di Priori, Baiuliui, e Commendantari di Padronato, o altri di qualunque grado, e condizione, a' quali per il passato fussi acquistata ragione o doue per patto altrimenti, per l'aauenire nella fondazione delle commendesi disponesse, cassando, & annullando tutti gli altri statuti, leggi, ordini, rescritti, addizioni, dichiarazioni, consuetudini, usi, e qualunque altre disposizioni con-

Delle proibizioni,

tenute ne' libri, e volumi antichi, e moderni dell'i Stabilimenti della Religione, così a stampa, come a penna, in modo che li presenti statuti solamente si debbino attendere, & osservare inuiolabilmente, e tutti gli altri siano come se fatti non fussero.

**FERD. MED. GRAN DVCA DI TOSC.
GRANMAESTRO.**

Ad mandatum sua Calstudinis.

Carolus Antonius Putens Archiepiscopus Pisanus.
29. Martij. M D X C.



REPER.

REPERTORIO DI TUTTO IL CONTENUTO NELL'OPERA.



O ncessione di
PAPA PIO
Quarto al Du-
ca di Fioren-
za, di poter
fondare l'or-
dine. a car. 1

Confermazione, & approuazio-
ne del medesimo Papa Pio
Quarto della fondazione del
l'Ordine. a car. 5

Priuilegi, facoltà, & indulghi,
concessi dal medesimo Papa
Pio Quarto al Gran Maes-
tro, alla Religione, & a Ca-
ualieri. a car. 11

Priuilegi, e facoltà concesse dal
Duca di Fiorenza, Gran Mae-
stro, alla Religione, & a Ca-
ualieri. 19

Dichiarazione della Ruota di
Roma, che li Caualieri di Santo
Stefano possino fare la pro-
fessione ordinata da Capitoli
della loro Milizia infra l'an-
no della probazione; & non
si comprendino nel Decreto del
Concilio di Trento, alla sessio-
ne 25. cap. 15 22

Dichiarazione della medesima
Ruota di Roma, che li Caua-
lieri di Santo Stefano siano
capaci de' benefizi ecclesiastici
& secolari. 26

Voto d'alcuni Auditore della
Ruota di Roma che li Caual.
di S. Stef. siano capaci de' bene-
fizi Ecclesiast. Secolari. 27

Decreto della sacra Cōgregatio-
ne sopra le cose della dataria
di Roma, che li Caual. di S. Stef.
possino eſſer prouisti de' be-
nefizi Ecclesiast. Secolari. 30

Priuilegio concesso da Papa Si-
sto Quinto, al Gran Duca di
Toscana, & Gran Maestro del
l'Ordine di Santo Stefano, di
potere mettere in Commenda
li spedali delli Stati di S. A.
S. gouernati da laici, & insti-
tuiti per seruar ospitalità. 31

Priuilegio, e facoltà concessa dal
medesimo Sisto Quinto a Ca-
ualieri di Santo Stefano, an-
corchè vſſorati, e bigami, di
potere ottenere pensioni so-
pra benefizi ecclesiastici, fino
a Ducati 200. annui di Camè-
ra, e ritenérne altre di qua-
lunque somma, e quātità mag-
giore; senza andare in abito
clericale. 35

Cagioni, che hanno moſſo il Grā
Duca Ferdinando alla rifor-
ma vniuersale dell'iſtabili-
menti dell'Ordine. 43

Proemio del Duca Cosimo, fon-
datore dell'Ordine. 44

DEL-

TAVOLA
DELLA REGOLA
de' Caualieri.

Titolo Priuno.

- D**ella Regola de' Caualieri di Santo Stefano. cap. 1. 45
Delli Statuti, e Constitutioni della Religione de' Caualieri. cap. 2. 45
Dell'Ufizio e professione de' Caualieri. cap. 3. 46
Della pena di chi trasgredisce la Regola, e li Statuti. cap. 4. 47

DEL MODO DI
riceuere i Caualieri.

Titolo Secondo.

- D**ella divisione de' gradi de' Caualieri. cap. 1. 48
Della qualità di coloro che debbono essere accettati nell'Ordine. cap. 2. 49
Delle probazioni che si debbono fare innanzi che alcuno si accetti. cap. 3. 50
Delle qualità che si ricercano ne' Caualieri seruenti d'arme. cap. 4. 53
Del riceuimento de' Caualieri Cappellani, o Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, e delle promesse, che sono tenuti fare, cap. 5. 54
In che modo i Caualieri dell'Ordine di Santo Stefano debbino

- essere riceuuti alla prima profess. dell'abito di essa c. 6 55
Dell'abito de' Caualieri. cap. 7 69
Che non possa muoversi lite contro Caualieri dello stato loro, e della pena di quelli che sono fatti Caualieri contro li Capitoli. cap. 8 71
Che un Caualiere seruente non possa diuenire Caualiere militare, se non per alcuna notabile proua. cap. 9 72
In qual modo si debbano priuare dell'abito i Caualieri. c. 10 72
In qual modo si renda l'abito a Caualieri, che ne sono stati privati. cap. 11 74

DELLA CHIESA.

Titolo Terzo.

- D**el culto divino. cap. 1. 76
Il giorni ne' quali i Caualieri son tenuti digiunare. c. 2. 77
Dell'obligo, che hanno li Caualieri di confessarsi, e comunicarsi cap. 3. 77
Della modestia de' Caualieri nella celebrazione de' divini uffici. cap. 4. 78
Della precedenza, e residenza de' Caualieri. cap. 5. 79
Delle processioni, che si debbono fare. cap. 6. 80
Che si debbono fare preghiere per la pace. cap. 7. 80
Che si preghi Iddio per la pace, e salute del Gran Maestro, e di tutto

T A V O L A

| | | | |
|--|----|--|----|
| : tutto l'ordine.cap.8 | 80 | Che si faccia vn'inuentario delle masserizie della infermeria, cap.3 | 87 |
| Dell'Orazioni, che si debbono dire per ciascuno Caualiere che muoia.cap.9 | 81 | Come la bottega dello speziale dell'infermeria sia visitata. cap.4 | 88 |
| Della Messa che si debbe celebrare per i morti, cap.10 | 81 | Che si deputi vn Cappellano col Priore dell'inferm.c.5 | 89 |
| Dell'ordine , che si debbe servuare nel celeb.r.le Messe.c.11. | 81 | Della elezzione, & uffizio dell'infermiere.cap.6 | 90 |
| Delle Prediche.cap.12 | 82 | Che li ammalati si debbino portare modestamente nell'infermeria.cap.7 | 91 |
| De' Precettori, e maestri de' Cheric.i.cap.13 | 82 | Abilità de' Caualieri.cap.8 | 91 |
| Della Promozione de' Cheric.i al li ordini sacri.cap.14 | 82 | Che i Caualieri entrando nell'infermeria si debbino confessare, e communicare.cap.9 | 91 |
| Dell'adornare, e parare le Chiese.cap.15 | 83 | In che modo i Caualieri morti si debbino sepellire.cap.10 | 92 |
| De' Buon'huomini della Chiesa . cap.16 | 83 | Che i corpi de' secolari morti nel la nostra infermeria siano ono revolmente sepelliti.c.11. | 92 |
| Che tutti i beni deputati al culto diuino che si troueranno nelle spoglie de' Caualieri, s'appartenghino alla Chiesa conuenuale.cap.17 | 84 | In che modo si debbono aprire i forzieri de' morti nell'infermeria.cap.12 | 93 |
| Della recognizione, che debbono fare i beneficiati dell'ordine alla Chiesa della Religione . cap.18 | 84 | | |
| Giornine' quali i Caualieri sono tenuti portare l'abito, & andare all'ufficio.cap.19 | 85 | | |

DELL'OSPITALITA'.


Titolo Quarto.

DELL'Osپitalità, ouuero di curare gl'infermi.cap.1.86 Come il Buonhuomo, e lo Scrutino della infermeria si debbono portare.cap.2.

DElle ragioni , e carichi del Tesoro della Relig.c.1. 94 Delle ragioni del mortuario , e della vacante da douersi paga re al Tesoro.cap.2 95 Della entratura , o recognizione da douersi fare da' Caualieri . cap.3 96 Diche

DEL TESORO Comune.

Titolo Quinto.



DElle ragioni , e carichi del Tesoro della Relig.c.1. 94 Delle ragioni del mortuario , e della vacante da douersi paga re al Tesoro.cap.2 95 Della entratura , o recognizione da douersi fare da' Caualieri . cap.3 96 Diche

TAVOLA

DEL CAPITOLO Generale.

| | |
|---|-----|
| <i>Dit'he tempo si debbono pagare i debiti al Tesoro, e della pena di chi non li paga.</i> c. 4 | 97 |
| <i>Delli debitori del Tesoro.</i> c. 5. | 98 |
| <i>De' beni de' Caualieri che muoiono, quali s'appartengono al Thesoro.</i> c. 6 | 98 |
| <i>Dell'Armi, che si debbono dare da' Caualieri.</i> c. 7 | 99 |
| <i>Dell'uffizio de' ricevitori.</i> capitulo 8 | 99 |
| <i>Come si hanno à portare i ricevitori nel canare le spoglie.</i> cap. 9 | 100 |
| <i>Del riueditore generale de' conti.</i> cap. 10 | 101 |
| <i>Che i ricevitori piglino la possessione delle commende senza licenzia di alcuno.</i> capitulo 11 | 102 |
| <i>De' cinque riueditori del Tesoro.</i> cap. 12 | 102 |
| <i>Che i debiti de' Caualieri morti si paghino a' creditori.</i> capitulo 13 | 103 |
| <i>Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti.</i> c. 14 | 103 |
| <i>Del salario degli Ambasciatori.</i> cap. 15 | 104 |
| <i>Del soldo da pagarsi a' Caualieri.</i> cap. 16 | 104 |
| <i>Ch'nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro.</i> cap. 17 | 104 |
| <i>Delle lettere di cambio.</i> c. 18. | 105 |
| <i>Dell'obligo de' Caualieri.</i> capitulo 19 | 105 |
| <i>Dello Scrivano generale.</i> capitulo 20 | 106 |
| <i>Del Commissario del Conuento, e suo uffizio.</i> c. 21. | 107 |

Titolo Sesto.

| | |
|--|-----|
| <i>In qual modo si celebri il Capitolo generale.</i> cap. 1 | 108 |
| <i>Quali Caualieri debbino intervenire al Capitolo generale.</i> cap. 2 | 114 |
| <i>Che l'interessati non possino essere presenti alle deliberazioni.</i> cap. 3 | 115 |
| <i>Delle scuse, & impedimenti de' Caualieri assenti.</i> c. 4 | 115 |
| <i>Quali Caualieri nō possino eleggersi nel numero de' 16. Capitolanti.</i> cap. 5 | 116 |
| <i>Della elezzione delle dignità maggiori.</i> cap. 6 | 116 |
| <i>De' deputati dello Squittino che si fa nella elezzione de' graduati.</i> cap. 7 | 117 |
| <i>Del vitto che si dà a' Caualieri del Capitolo.</i> cap. 8. | 118 |
| <i>Che a nessuno sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo.</i> cap. 9. | 118 |
| <i>Quāti giorni debbe durare il Capitolo Generale.</i> cap. 10 | 118 |

DEL CAPITOLO Prouinciale.

Titolo Settimo.

| | |
|--|-----|
| <i>El Capitolo Prouinciale.</i> cap. 1 | 119 |
| <i>DEL</i> | |

T A V O L A

DEL CONSIGLIO E DE' Giudizi. Tit. 8.

| | |
|---|-----|
| D el Consiglio della Religione, e sua autorità.cap. 1 | 104 |
| Del Luogot. del Grā Maest. c. 2. | 104 |
| La fornia del giuramento de' depu-tati al Consiglio.cap. 3. | 105 |
| Che nessun Caualiere possa essere ci-tato senza licenzia.c. 4 | 105 |
| Della modestia de' Consigl. c. 5. | 122 |
| Del modo nel quale si debbono vin-cere i partiti.c. 6 | 122 |
| Del modo, & ordine dello squitti-nare, cap. 7 | 123 |
| Che non si riuelino le cose, che si trattano ne' Consigli, e Semblee. cap. 8 | 124 |
| Che si offeruino li Statuti, e nō si al-leghino consuetudini, o abusi. cap. 9. | 125 |
| Delle cause ciuili, che sono acogni-zione del Consiglio.c. 10 | 125 |
| Della istātia delle cau. c. 11. | 126 |
| Della giurisdizione, & autorità del Consiglio nelle cause crimi-nali. cap. 12 | 127 |
| Delle inquisiz. e denūzic. c. 13. | 127 |
| Del modo di procedere contro li ac-cusati, & inquisiti contumaci. cap. 14 | 128 |
| Del modo del procedere contro li non contumaci.c. 15 | 129 |
| Del modo del procedersi quando è allegata l'assenza dell'accusato, o inquisito. cap. 16 | 131 |
| Fra quanto tempo si debbano spedi-re le cause crimin.c. 17 | 131 |
| Che nessuno che non sia Cau. possa es-sere ammesso a procurare ne' giu-dizi dell'ordine.c. 18 | 132 |

| | |
|--|-----|
| Che si debba effaminare i testimoni. cap. 19 | 133 |
| Che le sentenze si debbino scriue-re e publicare. cap. 20 | 133 |
| Delle appellazioni.c. 21 | 133 |
| De' termini fra' quali s'hāno a' es-sequire le cōdannagioni, e pene, e del modo d'esquirle.c. 22 | 134 |
| Che le solennità ommesse, non reu-dino le sent. inualide.c. 23 | 134 |
| Delle spedizioni, che si debono farc dal Grāmaestro, o dal Consiglio. cap. 24 | 135 |
| Dell' Audienza publ. c. 25 | 135 |
| Della Bolla della Religione, e del Granmaestro. cap. 26 | 136 |
| Delle ferie che si debbono osserua-re, ne' giudizi della nostra Reli-gione oltre alli giorni della Do-minica.c. 27 | 137 |

DEL GRANMAESTRO.

Tit. nono.

| | |
|---|-----|
| Che i Caualieri vbbidischino al Granmaestro. cap. 1 | 140 |
| Quali cose il Granmaestro può con-cedere a' Caualieri. c. 2 | 140 |
| Che il Granmaestro non possa alienare le cose che risguardano la conseruazionc, e bene effere del-la Religione.c. 3 | 141 |
| Del Bollo ouero sigillo del Gran-maestro. cap. 4 | 141 |

DELLI VFIZI, E DIGNE-tà de' Caualieti. Tit. X.

| | |
|---|-----|
| D el Comendat. Magg. c. 1. | 142 |
| Dell'autorità del Grāconesta-bile. cap. 2 | 142 |
| Dell'autorità dell'Ammir. c. 3. | 143 |
| D e | |

T A V O L A

| | |
|--|-----|
| <i>Del modo di armare legni, e vassel-</i> | |
| <i>li latini e quadri.c.4.</i> | 144 |
| <i>Dell'uffizio del Grancancelliere, e</i> | |
| <i>Vicecancelliere.c.5</i> | 145 |
| <i>Dell'ufficio del Tesoriere gen.c.6.</i> | 146 |
| <i>Dell'uffizio del Conservadore gene-</i> | |
| <i>rale.cap.7</i> | 147 |
| <i>De' salari, e stipendi da pagarsi per</i> | |
| <i>il Tesoro a' Cau.graduati.c.8.</i> | 148 |

DE' PRIORI. Tit. XI.

| | |
|--|-----|
| <i>Dell'uffizio del Grampriore, e</i> | |
| <i>sua giurisdizione.</i> | 149 |
| <i>De' Priori, & Balì.cap.1</i> | 151 |
| <i>Del modo d'eleggere il Priore della</i> | |
| <i>Chiesa, sua facoltà, e giuridiz-</i> | |
| <i>zione.cap.3</i> | 153 |
| <i>Dell'Archinio.cap.4</i> | 155 |

DELL'UFFIZIO, ET ESSER- citio de' Caualieri. Tit. XII.

| | |
|---|-----|
| <i>Che li uffizi dell'ordine si diano</i> | |
| <i>a' Caualieri.cap.1</i> | 156 |
| <i>Che i Caualieri seruenti d'arme es-</i> | |
| <i>sercitino i loro uffizi.cap.2.</i> | 156 |
| <i>In che modo i Caualieri s'abbino a</i> | |
| <i>portare nel Convento.cap.3.</i> | 156 |
| <i>Del proprio esserc. de' Cau.c.4.</i> | 157 |
| <i>Delle malattie, che acquistano i Ca-</i> | |
| <i>ualieri per causa delle nauiga-</i> | |
| <i>zioni.cap.5</i> | 158 |

DE LE COMENDE, ET AM- ministr. di esse. Tit. XIII.

| | |
|--|-----|
| <i>A chi si debbono dare le Com-</i> | |
| <i>mende, e quante ne possate te-</i> | |
| <i>nere un Caualiero.cap.1</i> | 160 |
| <i>Tra quanto tempo i Caualieri pos-</i> | |
| <i>sino conseguire Comede.c.2.</i> | 160 |
| <i>Delle lettere d'Anzianità.c.3.</i> | 162 |
| <i>Che nel conseguire le Comende</i> | |
| <i>migliori, si segua l'ordine dell'</i> | |

| | |
|--|-----|
| <i>Anzianità.c.4</i> | 162 |
| <i>Che si proceda senza indugio a dar</i> | |
| <i>le Comm.de' Cau.morti.c.5.</i> | 162 |
| <i>De' beni recuperati per i Caualieri</i> | |
| <i>da' secolari.c.6</i> | 163 |
| <i>Della prouisione de' benefizi eccles.</i> | |
| <i>e delle Commende.c.7</i> | 164 |
| <i>Della dichiarazione dell'anzianità</i> | |
| <i>de' Caualieri.c.8</i> | 165 |
| <i>De' fondatori di Commende di pa-</i> | |
| <i>dronato, e loro priuilegi.c.9.</i> | 165 |
| <i>Proibizione dello smembrare Co-</i> | |
| <i>mende.cap.10</i> | 170 |
| <i>Proibizione che non si possa hauere</i> | |
| <i>più che una Commenda di quel-</i> | |
| <i>le della Religione.c.11</i> | 170 |
| <i>Fra quanto tempo i chiamati a succe-</i> | |
| <i>sione di Commende, debbono do-</i> | |
| <i>mādarnel'inuestitura.c.12.</i> | 170 |
| <i>Che i descendenti de' fondatori di</i> | |
| <i>Commēde debbino essere nati di</i> | |
| <i>madre nobile.c.13.</i> | 171 |
| <i>Che i transulti di fondazioni di</i> | |
| <i>Commende faccino proua con-</i> | |
| <i>tro la Religione.cap.14</i> | 171 |

DELLE VISITE. Tit.XIII.

| | |
|-------------------------------------|-----|
| <i>Della Visitatione delle Com-</i> | |
| <i>mende.cap.1</i> | 172 |

DE' CONTRATTI, ET alienationi. Tit. XV.

| | |
|---|-----|
| <i>Che i Caualieri non possino in</i> | |
| <i>alcun modo alienare cosa ne-</i> | |
| <i>sun a' beni della Relig.c.1.</i> | 174 |
| <i>Che i Caualieri non faccino contrat-</i> | |
| <i>ti finti ne simulati.c.2.</i> | 175 |

DELLE ALLOGAGIONI. Tit. XVI.

| | |
|--|--|
| <i>Che i Mortuari, e le vacanti no</i> | |
| <i>s'affittino se non con l'autori</i> | |
| <i>tà,</i> | |

TAVOLA

tā, et licēzā della Relig. c. 1. 176
 Che le spoglie de' Caualieri si deb-
 bino vēdere, e come s'hāno affit-
 tare le Cōmende vacāti. c. 2. 176
 Che durāte il mōrtuario, e la uacan-
 te nō si possino far restaurazio-
 ni, amiglioramenti. cap. 3. 177
 DELLE PROIBIZIONI,
 & pene. Tit. XVII.
 Che i Ca. nō effercitino arti proi-
 bite, e vili, ne seruino saluo a
 Principi, e grā psonaggi. c. 1. 179
 Che i Cau. non s'astringhino a per-
 sona alcuna cō giuramento, o al-
 tra maniera di lega. c. 2. 179
 Che i Caualieri non si partino dal
 Cōuento senza licenza. c. 3. 180
 Che i Caualieri non occupino le
 Commende. cap. 4. 181
 Come, e quando li Caualieri possi-
 no liber. gli schianci. c. 5. 181
 Che i Caualieri, che hāno vſizi nel
 l'ordine nō armino legni. c. 6. 181
 Che nō si dia saluocōdotto, ricetto,
 immunitā, o franchigia. c. 7. 183
 Che non si possa far tregua senza il
 consenso del Granmaestro, con
 gl'Infedeli. c. 8. 183
 Dell'artiglierie, &c. d'altri armi
 della Religione. cap. 9. 184
 Che i Canal. non interuengbino nel
 le guerre de' christiani. c. 10. 184
 Nessuno Caualiere possa domanda-
 re uffizio nel Consiglio, o nel
 Capitolo. cap. 11. 184
 Che i Caualieri in domandando le
 dignità non vſino parole ingiu-
 riose. cap. 12. 185
 Che nessuno vadìa senza l'abito.

| | |
|---|-----|
| cap. 13 | 185 |
| Che li accusati sendo condenati nō possino conseguire commende. | |
| cap. 14 | 186 |
| Che i Caualieri non faccino tumul- to nelle magioni. c. 15 | 186 |
| I casi per i quali li Caualieri si pri- uano dell'abito. c. 16 | 187 |
| Delle pene de' malefizi ordinari. | |
| cap. 17 | 188 |
| Del benefizio della confessione, e pace. c. 18 | 190 |
| Della possess. turbata. c. 19 | 191 |
| Di chi di di, o di notte farà tumul- to. cap. 20 | 191 |
| Di chi si disfida a duello. c. 21. | 191 |
| Delle bestemmie. c. 22 | 191 |
| Che nessuno ponga le mani nelle spo- glie. cap. 23 | 192 |
| De' Concubinari. cap. 24 | 192 |
| Alcuni casi per i quali i Cau. incor- rono la pena della Sett. c. 25. | 193 |
| Alcuni casi per cagione de' quali i Caualieri incorrono la pena della quarantena. c. 26 | 193 |
| La forma dall'effecutione della pe- na della Settina. c. 27 | 194 |
| La forma della effecuzione della pe- na della quarantena. c. 28 | 194 |
| Di colui che sarà stato condannato tre volte alla carcere. c. 29. | 195 |
| Di coloro che fuori del Conuento hāno lasciato l'abito. c. 30. | 195 |
| Dell'obedienza. c. 31 | 196 |
| De' cattivi amministrat. c. 32. | 197 |
| Delle pene de' delitti straordinary. cap. 33 | 197 |
| Delle pene d'alcuni delitti di Gale- ra. cap. 34 | 199 |
| Conclusione dello Statuto. | 199 |

Il Fine della Tavola.

Cagliari d'effarò far
cegare i libri vostri da diversi
in casa loro.

REGISTRO.

* A B C D E F G H I K L M N.

Tutti sono Quaderni.



IN FIORENZA,
Nella Stamperia di Filippo Giunti. MDXCV.

Con licenza, & Privilegio per X. anni.



XCV.

